

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

136° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 57
5 ^a - Bilancio	» 65
6 ^a - Finanze e tesoro	» 69
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 75
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 80
10 ^a - Industria	» 84
11 ^a - Lavoro	» 87
12 ^a - Igiene e sanità	» 96

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i> 101
Mafia	» 116
Assistenza sociale	» 126
Schengen	» 132

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 134
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	» 136
<i>9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri</i> ..	» 143
<i>12^a - Igiene e sanità - Pareri</i>	» 144

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 145
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21^a, 0017^o)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 24 aprile 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, nonchè, con lettera del 5 maggio 1997, una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, e del signor Francesco Ambrosio (Doc. IV-*bis*, n. 18).

Informa inoltre che con lettera del 5 maggio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso gli atti, pervenuti dal Tribunale di Lucca, riguardanti la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità relativa al senatore Riccardo De Corato, a seguito della richiesta formulata dalla Giunta nella seduta del 15 aprile 1997.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-*bis*, n. 14, nei confronti del dottor Giancarlo Tesini, nella sua qualità di Ministro della Marina Mercantile pro tempore, nonchè del professor Paolo Fusaroli ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 81, 323, capoverso, e 110 del codice penale (abuso d'ufficio); 2) 110 e 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), e precisamente: entrambi gli indagati per il primo

capo di imputazione ed il dottor Giancarlo Tesini per il secondo capo di imputazione

(R135 000, C21^a, 0027^o)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 17 aprile 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, CALLEGARO, VALENTINO, PELELLA, RUSSO, CORTELLONI, LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI, BATTAGLIA ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giancarlo Tesini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*, nonchè del professor Paolo Fusaroli.

La Giunta incarica il senatore Callegaro di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle cariche rivestite dai senatori

(A007 000, C21^a, 0007^o)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, ricorda le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto, rimandando alla relazione illustrata nella seduta del 3 dicembre 1996.

Il senatore Lubrano di Ricco precisa inoltre che, in tale relazione, la carica di capogruppo del Partito Popolare Italiano nella regione Puglia, rivestita dal senatore Nicola Fusillo, è stata erroneamente inserita tra le cariche attualmente rivestite in provincie e regioni e ritenute *ictu oculi* compatibili con il mandato parlamentare, mentre, essendosi il senatore Fusillo dimesso da consigliere regionale il 14 maggio 1996, il suo nominativo doveva essere inserito tra quelli di coloro per i quali è stata riscontrata la cessazione dalle cariche dichiarate.

La Giunta approva, all'unanimità, tutte le proposte formulate dal relatore nella seduta del 3 dicembre 1996.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

5^a seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e di sicurezza e sui nuovi assetti dell'Alleanza atlantica: seguito dell'audizione del Capo di stato maggiore della Difesa

(Rinvio del seguito dell'indagine)

(R048 000, R47^a, 0001^o)

Il presidente GUALTIERI, preso atto degli incontri informali in cui sono impegnati i componenti delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

131^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge e le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime l'auspicio, da parte del Governo, di un esame tempestivo, che consenta la conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE rammenta l'accurata e impegnativa valutazione compiuta dalla Commissione e dal Senato in prima lettura, rilevando

che la Camera dei deputati ha successivamente apportato modificazioni molto estese, dirette nel complesso ad ampliare l'oggetto del disegno di legge, in coerenza all'obiettivo originario, già condiviso dal Senato, di semplificare l'attività amministrativa aumentandone l'efficienza e assicurando servizi migliori ai cittadini. Presso l'altro ramo del Parlamento la discussione è stata particolarmente travagliata, risolvendosi con la questione di fiducia posta dal Governo al fine di concludere positivamente l'*iter* legislativo. Di conseguenza, è stato necessario comprendere in un unico articolo numerose disposizioni, sia introdotte per la prima volta in seconda lettura, sia corrispondenti a quelle già approvate dal Senato, in quest'ultimo caso apportandovi modifiche o lasciandole inalterate. Nella prima parte del testo, così come trasmesso dalla Camera dei deputati, si rinvengono ampliamenti normativi che risultano generalmente condivisibili, salvo che per l'articolo 17 del testo del Senato, soppresso dalla Camera dei deputati con una decisione a suo avviso non opportuna. In materia di controlli sugli atti degli enti locali, attualmente regolata nei commi 31 e seguenti dell'articolo 17, l'impianto normativo corrisponde sostanzialmente a quello precedente, con alcune significative modifiche, ad esempio al comma 33, che assicura maggiore autonomia agli organi elettivi. Con il comma 34, inoltre, si prevede la possibilità di sottoporre a controllo preventivo di legittimità le proprie deliberazioni da parte della stessa giunta, ciò che potrebbe risultare utile soprattutto per gli enti di minori dimensioni. Viene inoltre previsto, al comma 35, un servizio di consulenza da parte degli organi di controllo verso gli enti locali, in una prospettiva di riqualificazione funzionale che dovrà essere misurata nella sua concreta praticabilità. Una modifica significativa, che non corrisponde alle valutazioni del Senato, è recata nel comma 38 dello stesso articolo 17, ove si prevede, a determinate condizioni e per alcune categorie di atti, il controllo preventivo di legittimità su richiesta di minoranze qualificate. Con il comma 39, quindi, è introdotta una ulteriore novità, attribuendosi al difensore civico la potestà di richiedere il riesame degli atti, che peraltro non risulta perfettamente coordinata con le residue funzioni di controllo preventivo proprie dei comitati regionali di controllo. Quanto alle soluzioni individuate riguardo ai segretari comunali e provinciali, è sostanzialmente confermata la definizione delle relative funzioni, mentre è rimessa al sindaco o al presidente della giunta, non senza alcune ambiguità, la definizione dei rapporti tra segretario e direttore generale. Osserva, inoltre, che nel comma 71 dello stesso articolo 17, si modifica la corrispondente disposizione già approvata dal Senato, limitando la possibilità di revoca prima della scadenza del mandato al solo caso di violazione dei doveri d'ufficio, da ritenere insufficiente per rimuovere eventuali comportamenti di contrasto immotivato alle deliberazioni degli organi elettivi. Nel comma 72 è poi prevista l'istituzione di un'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali: al riguardo, il RELATORE paventa il rischio di costituire un organismo burocratico autoreferenziale, rilevando che nel complesso le modifiche adottate in materia dalla Camera dei deputati si configurano come una soluzione transitoria verso un risultato più radicale, da considerare preferibile e comunque inevitabile, in dire-

zione di una più spiccata autonomia degli enti locali. Conferma, infatti, che senza alcun pregiudizio verso la categoria dei segretari comunali e provinciali, occorre prendere atto della sostanziale incompatibilità delle relative funzioni, nell'assetto attuale, con il principio di autonomia. Il relatore si sofferma quindi sul comma 59 dell'articolo 17, che prevede la costituzione di società per azioni, da parte degli enti locali, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana: si tratta di strumenti interessanti, da gestire peraltro con una certa cautela. Quanto ai commi 90 e seguenti dello stesso articolo 17, rileva alcune integrazioni a disposizioni già approvate dal Senato, mentre con le parti successive dello stesso articolo sono introdotte misure concernenti le università e altre disposizioni che in alcuni casi corrispondono a sollecitazioni di natura particolaristica. Conclusivamente, ritiene possibile una valutazione positiva del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il relatore precisa quindi le modalità e i termini per lo svolgimento dell'esame, in ragione del vincolo di calendario costituito dalla discussione in Assemblea, prevista per il 13 maggio.

Interviene quindi a nome del Governo il sottosegretario BETTINELLI: egli rammenta che il disegno di legge originario aveva una struttura molto più semplice, arricchitasi in esito a un confronto parlamentare impegnativo e proficuo, che ha consentito miglioramenti e integrazioni. Il Governo, nell'attuale fase dell'*iter* raccomanda l'approvazione definitiva del testo, che costituisce un punto di equilibrio significativo, pur con alcune incoerenze, come quelle individuate puntualmente dal relatore. Ricorda, quindi, che una sollecitazione all'approvazione definitiva del disegno di legge proviene anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, che considerano le disposizioni relative ai comuni e alle provincie come uno strumento indispensabile per assicurare maggiore autonomia. Quanto alla fase conclusiva della discussione presso la Camera dei deputati, ritiene che possa essere considerata come una parentesi che non altera il complessivo clima di sereno confronto realizzatosi intorno al provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPERONI ritiene che la conclusione dell'esame da parte della Camera dei deputati con la votazione sulla questione di fiducia ha prodotto un risultato normativo mostruoso, quanto all'articolo 17 in esame. Osserva, inoltre, che le soluzioni adottate riguardo ai segretari comunali e provinciali vanificano la portata innovativa, già piuttosto debole, delle corrispondenti disposizioni approvate dal Senato: rammenta in proposito la proposta della sua parte politica, che prevede la collocazione dei segretari alle dipendenze dell'ente locale. Anche le altre disposizioni concernenti i comuni e le provincie, a suo avviso, manifestano un indirizzo autonomistico superficiale e non incisivo, che conferma l'inattendibilità delle dichiarazioni di ispirazione federalista più volte rese da esponenti della maggioranza di Governo.

Il senatore ANDREOLLI rileva l'anomalia di una legislazione confusa ed eccessivamente complessa, che in gran parte dipende dalle pratiche ostruzionistiche seguite in sede parlamentare dalle forze politiche di opposizione. Alcune soluzioni normative sono state evidentemente peggiorate in sede di seconda lettura e un particolare rammarico deve essere espresso per la soppressione dell'articolo 17 del testo approvato dal Senato. Quanto alle disposizioni aggiunte dalla Camera dei deputati in tema di università, esse valorizzano il principio di autonomia e assumono un particolare significato per i casi di Trento e Bolzano: si risolve in tal modo, infatti, una questione annosa, prospettandosi in proposito una soluzione soddisfacente, con la nascita dell'università di Bolzano, utile allo sviluppo dei rapporti tra i gruppi etnici, da fondare su una crescita culturale coerente ai principi di tolleranza, di rispetto reciproco e di apertura mentale e civile.

Il senatore PASSIGLI censura la modalità normativa perseguita dalla Camera dei deputati, che aggrava un testo già particolarmente complesso con aggiunte a volte giustificate a volte corrispondenti a pressioni particolaristiche. In proposito, risultano ad esempio non persuasive le misure concernenti gli Istituti superiori di educazione fisica, così come quelle relative alle università di Trento, di Bolzano e della Valle d'Aosta, per le quali si prevede una riserva di posti a favore di docenti stranieri, che non appare adeguatamente giustificata. Nondimeno, egli ritiene preferibile l'approvazione definitiva del disegno di legge, pur rilevando che anche nella circostanza è confermata una certa maggiore responsabilità legislativa del Senato, rispetto alla Camera dei deputati.

La senatrice PASQUALI non condivide l'adesione del senatore Andreolli alle disposizioni concernenti l'università di Bolzano, sottolineando che esse sono dovute a un repentino mutamento di indirizzo da parte della Südtiroler Volkspartei, che dopo aver contrastato per decenni l'istituzione dell'università a Bolzano, temendone l'effetto di integrazione e volendo invece la separatezza tra i gruppi linguistici, ha ottenuto una riserva di posti fino al 70 per cento per docenti stranieri, certamente provenienti dall'Austria, e modalità di nomina del rettore che ne postulano il condizionamento da parte dell'autorità politica locale. Quanto alla possibilità di emendare il testo in esame, rileva un atteggiamento di chiusura da parte del Governo e della maggioranza, destinato a restringere la discussione fino a conseguenze paradossali, come quelle già registrate nell'esame in terza lettura del disegno di legge n. 1124.

Il senatore PARDINI sottolinea che il provvedimento in esame è molto atteso nel paese e costituisce parte integrante del programma di Governo: la sua approvazione è pertanto matura, ed è stata coerentemente perseguita nonostante gli atteggiamenti ostruzionistici delle opposizioni; nel considerare comprensibili le riserve manifestate su alcune modalità di legislazione, rileva che queste ultime sono dovute in gran parte ad una propensione non costruttiva da parte dell'opposizione, che

dinanzi a importanti iniziative del Governo si propone di bloccarle piuttosto che di migliorare o modificare sostanzialmente i testi. Associandosi alle perplessità espresse su alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ritiene tuttavia soddisfacente l'equilibrio conseguito e apprezza alcune novità, come quella dell'articolo 17, comma 51, concernente la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali degli enti locali: di tale disposizioni, sarà opportuno tener conto in sede di esame del disegno di legge n. 1388. Quanto ai segretari comunali e provinciali, le soluzioni adottate costituiscono a suo avviso un passo avanti notevole per le autonomie locali, mentre altri progressi si registrano in tema di autonomia universitaria.

Osserva, quindi, che l'*iter* del disegno di legge in esame, come quello del disegno di legge n. 1124, conferma la crisi profonda del sistema di produzione normativa, che esige riforme urgenti: nel frattempo, sarebbe opportuna, da parte delle opposizioni, una riconsiderazione complessiva del proprio ruolo nel lavoro parlamentare, da riqualificare a suo avviso in termini propositivi. La presentazione di centinaia di emendamenti a ciascun disegno di legge, infatti, rende inevitabili i voti di fiducia e non consente la normale dialettica parlamentare.

Il senatore MAGGIORE esprime preoccupazione per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal Governo e dalla maggioranza, riguardo a possibili, ulteriori modifiche del testo: si impedisce in tal modo, a suo parere, una discussione reale e costruttiva sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che in alcuni casi introducono argomenti completamente nuovi.

Il senatore BESOSTRI rileva che il disegno di legge è stato ampiamente integrato dalla Camera dei deputati con disposizioni non sempre condivisibili, ma sottolinea che molte di esse risultano da altrettante proposte di esponenti dell'opposizione. Occorre una riflessione, a suo avviso, sulle modalità di produzione normativa e sulla contraddizione tra la proposizione di un numero iperbolico di emendamenti e la dichiarata ricerca di un confronto costruttivo sul merito dei provvedimenti. Osserva, quindi, che alcune incongruenze nella formulazione normativa del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, potrebbero essere risolte in altra sede, ad esempio attraverso il disegno di legge n. 1388 per quanto riguarda gli enti locali. Si dichiara favorevole, infine, all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le critiche rivolte ad alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati e si sofferma in particolare sul comma 46 dell'articolo 17, che considera inutile in quanto meramente ricognitivo di una normativa già vigente. Si dichiara perplesso, inoltre, sul conferimento al difensore civico di potestà in materia di controlli sugli atti degli enti locali.

Il relatore VILLONE, nel confermare la sua opinione favorevole all'approvazione definitiva del disegno di legge, che suscita larghe atte-

se nella società e negli enti interessati, propone di fissare per le ore 13 di Mercoledì 7 maggio il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore SPERONI sollecita un chiarimento da parte del Governo e della maggioranza circa l'effettiva disponibilità a modificare ulteriormente il testo in esame. Preannuncia che in caso contrario, il suo Gruppo si riserva di formulare proposte emendative non determinate esclusivamente da un atteggiamento propositivo.

Il sottosegretario BETTINELLI conferma l'indirizzo del Governo, che auspica la sollecita approvazione del disegno di legge, rimettendosi tuttavia alle autonome determinazioni del Parlamento.

Il presidente VILLONE dichiara conclusa la discussione generale.

Si conviene, quindi, di fissare per le ore 13 di mercoledì 7 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il relatore BESOSTRI ritira l'emendamento 10.1, auspicando le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari per l'istituzione di una sessione comunitaria e riservandosi di intraprendere un'apposita iniziativa a tale riguardo. Illustra quindi l'emendamento 10.2.

Il ministro BOGI invita il relatore a ritirare l'emendamento 10.2 ritenendolo superfluo, ma si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

L'emendamento, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 10.5 è fatto proprio dal senatore SPERONI, in assenza del proponente. Il relatore BESOSTRI si dichiara contrario, rilevando che la questione è già risolta dalla legge n. 59 del 1997. Parimenti contrario è il parere del rappresentante del Governo. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 10.7, il relatore BESOSTRI si dichiara favorevole, rilevando che la modifica concorre ad assicurare l'associazione diretta delle regioni al processo di formazione della normativa comunitaria. L'emendamento viene poi approvato.

Con il parere favorevole del relatore, sono quindi approvati, in esito a distinte votazioni, anche gli emendamenti 10.6 e 10.8.

Quanto all'emendamento 10.9, il RELATORE esprime un parere favorevole e il senatore SPERONI chiede un chiarimento circa la possibilità di una convocazione che non coincida con la cadenza semestrale indicata nell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene che l'emendamento consente tale possibilità. Concorda il ministro BOGI. Secondo il senatore SPERONI tale possibilità non è contemplata in modo inequivoco nel testo dell'emendamento. Per risolvere il dubbio sollevato dal senatore Speroni, il ministro BOGI presenta un nuovo testo dell'emendamento, che viene accolto dalla Commissione con un mandato al relatore per ulteriori modifiche di coordinamento.

L'emendamento 10.3 è ritirato dal relatore BESOSTRI, che successivamente riformula l'emendamento 10.4, omettendone la lettera c) del capoverso 4-*bis* e tutti i capoversi successivi. Nel nuovo testo, l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Con il parere favorevole del relatore, è approvato anche l'emendamento 10.10.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 10, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il presidente VILLONE dichiara improponibile l'emendamento 10.0.1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile).

Gli emendamenti 10.0.2 (nuovo testo) e 10.0.3 (nuovo testo) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 10.0.4 è approvato dalla Commissione, previo favorevole avviso del relatore BESOSTRI.

Sull'emendamento 11.2, il relatore BESOSTRI esprime un parere contrario, ritenendo preferibile la soluzione proposta con l'emendamento 11.5. Concorda il ministro BOGI. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 11.2.

Con il parere favorevole del ministro BOGI, è approvato l'emendamento 11.5.

L'emendamento 11.9 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto agli emendamenti 11.3 e 11.6, di contenuto identico, il rappresentante del Governo esprime un parere contrario. Gli emendamenti sono posti congiuntamente in votazione, risultando accolti.

Resta di conseguenza assorbito l'emendamento 11.8.

Sull'emendamento 11.14, esprimono un parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del Governo. Il senatore MAGGIORE insiste nell'emendamento, sottolineando che i limiti sono dati dalla normativa alla quale è conferita attuazione. Il RELATORE ritiene invece che la lettera a) in questione reca una precisazione opportuna. Concorde il senatore SPERONI. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 11.11, il RELATORE si dichiara contrario, ritenendo che si tratta di materia diversa da quella disciplinata dalle disposizioni in esame. È contrario anche l'avviso del rappresentante del Governo. Il senatore DIANA dissente dalla valutazione del relatore, rilevando l'affinità di materia tra la normativa richiamata dall'emendamento e le disposizioni alle quali si riferisce quest'ultimo. Secondo il senatore SPERONI, l'emendamento potrebbe essere riformulato nel senso di salvaguardare la disciplina recata dai decreti legislativi che vi sono citati. Consente il senatore DIANA, che riformula in tal senso l'emendamento (11.11 nuovo testo). Sul nuovo testo dell'emendamento, esprimono un parere favorevole sia il relatore BESOSTRI che il ministro BOGI. La Commissione approva l'emendamento.

Si procede all'esame degli emendamenti 11.10, 11.12 e 11.15, di contenuto identico. Il senatore LUBRANO DI RICCO motiva l'emendamento da lui sottoscritto in ragione delle conseguenze sulle tariffe, che a suo avviso aumenterebbero in misura sproporzionata ed eccessiva. Richiama poi l'attenzione sulla soluzione predisposta in via subordinata, di cui agli emendamenti 11.4 e 11.7, di contenuto identico. Il presidente VILLONE ricorda che la tendenza attuale in materia è volta a trasferire a carico degli utenti una parte significativa del costo dei servizi. Secondo il senatore SPERONI, la disposizione di cui alla lettera b) è troppo vincolante anche per le amministrazioni, che potrebbero far fronte ai costi ricorrendo almeno in parte ad altre risorse; sarebbe preferibile, pertanto, prevedere che la tariffa tenga conto dei costi, senza prescrivere che li copra interamente. Il presidente VILLONE sottolinea che il principio da salvaguardare è che i costi siano imputati a livello locale. Secondo il relatore BESOSTRI, è da considerare preferibile la soluzione proposta con gli emendamenti 11.4 e 11.7. Il senatore MAGGIORE insiste invece per la soppressione della lettera b). Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di accantonare la votazione di tutti gli emendamenti in esame, al fine di precisare il contenuto normativo della lettera b). Sono quindi accantonati gli emendamenti 11.10, 11.12 e 11.15, nonché gli emendamenti 11.4 e 11.7.

L'emendamento 11.1 è dichiarato assorbito.

L'emendamento 11.13 è ritirato dal senatore DIANA.

Con il parere favorevole del ministro BOGI è quindi approvato l'emendamento 11.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, è approvato anche l'emendamento 11.0.2.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 12, il senatore SPERONI rileva che il 12.2 riproduce sostanzialmente il 12.1, da lui presentato. Dichiarandosi disponibile a ritirare il suo emendamento, illustra il subemendamento 12.2/1 e riformula quale ulteriore subemendamento all'emendamento 12.2 la disposizione contenuta nel comma 6, lettera f) dell'emendamento 12.1. In proposito, richiama l'attenzione sugli inconvenienti relativi al trattamento degli aeromobili ceduti in *leasing* o gestiti per il noleggio. A tale specifico riguardo, il ministro BOGI si riserva una valutazione compiuta da parte del Governo. Il relatore BESOSTRI si dichiara favorevole al subemendamento 12.2/2, che viene successivamente accantonato.

Dopo che il senatore SPERONI ha ritirato l'emendamento 12.1, la Commissione accoglie il subemendamento 12.2/1.

Sono quindi approvati i commi da 1 a 5 dell'emendamento 12.2 e, con successiva votazione, i commi da 7 a 20 dello stesso emendamento. È invece accantonato il relativo comma 6, al quale si riferisce il subemendamento 12.2/2.

Senza discussione, la Commissione approva l'articolo 13.

Con il parere favorevole del relatore BESOSTRI, sono approvati con distinte votazioni anche gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2 e 13.0.3.

Con il parere favorevole del RELATORE è approvato l'emendamento 14.1, sostitutivo dell'intero articolo 14.

L'emendamento 15.1 è fatto proprio dal senatore SPERONI in assenza del proponente ed è approvato dalla Commissione con il parere favorevole del relatore e il parere contrario del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'articolo 15 nel testo modificato. Sono quindi approvati, con separate votazioni, gli articoli 16 e 17.

Dichiarato decaduto l'emendamento 18.1 per l'assenza del proponente, è approvato anche l'articolo 18.

L'emendamento 19.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente e l'articolo 19 è approvato senza modifiche.

Con il parere favorevole del RELATORE, è accolto l'emendamento 19.0.1.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie senza modifiche gli articoli 20, 21 e 22.

Previo avviso favorevole del RELATORE, è quindi approvato l'emendamento 22.0.1.

Con il parere favorevole del ministro BOGI, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 23.1 e 23.2, nonché l'articolo 23 nel testo risultante da tali modifiche.

È approvato senza modifiche l'articolo 24.

Con il parere favorevole del relatore BESOSTRI, è accolto l'emendamento 24.0.1.

In assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto l'emendamento 25.1. Senza discussione, la Commissione accoglie l'articolo 25.

Previo favorevole avviso del RELATORE, è accolto l'emendamento 26.1. La Commissione approva l'articolo 26 nel testo modificato.

Sugli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4, di contenuto identico, il ministro BOGI esprime un parere contrario, rilevando che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 assicurano l'adempimento ad uno specifico obbligo comunitario. Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Il subemendamento 27.5/1 è fatto proprio dal RELATORE in assenza del proponente: esso viene approvato dalla Commissione, che successivamente approva l'emendamento 27.5 nel testo modificato, con il parere favorevole dello stesso relatore BESOSTRI.

Sono quindi approvati senza modifiche, in esito a distinte votazioni, gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.

È dichiarato improponibile l'emendamento 31.0.6, (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile).

Quanto all'emendamento 31.0.1, il relatore BESOSTRI rammenta che presso la Camera dei deputati è in corso di esame un disegno di legge sull'immigrazione, che comprende anche le disposizioni di cui si tratta. Secondo il presidente VILLONE, l'argomento non è pienamente coerente alle finalità della legge comunitaria. Il senatore SPERONI dissente dal Presidente e ritiene urgente, in sede di legge comunitaria, un intervento in materia. Il relatore BESOSTRI rileva il ritardo dell'Italia rispetto ad altri paesi comunitari e richiama l'attenzione sulla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 6. Considera tuttavia preferibile accantonare la votazione dell'emendamento, per approfondirne le possibili implicazioni.

Sull'emendamento 31.0.2, il relatore BESOSTRI si riserva una riflessione ulteriore, rammentando il sostanziale fallimento della normati-

va vigente sull'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini stranieri appartenenti agli Stati dell'Unione europea.

Il ministro BOGI raccomanda di valutare con una certa prudenza le questioni sottese agli emendamenti 31.01 e 31.02, anche in considerazione della discussione in corso presso la Camera dei deputati in ordine al disegno di legge in tema di immigrazione.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 31.0.1 e 31.0.2.

Il relatore BESOSTRI esprime parere favorevole sull'emendamento 31.0.3, motivato dal senatore SPERONI, che richiama l'attenzione anche sull'emendamento 31.0.4, riguardante lo stesso argomento. Il ministro BOGI esprime una valutazione negativa, rilevando che i gas in questione hanno un effetto più che deterrente. Il presidente VILLONE ritiene necessario approfondire la questione, accertando se la normativa vigente in altri paesi è compatibile con gli emendamenti in esame. Gli emendamenti 31.0.3 e 31.0.4 sono quindi accantonati.

L'emendamento 31.0.5 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0049^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, convocata per le ore 15, non avrà luogo, mentre la Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 13, si riunirà invece alle ore 16. Annuncia inoltre che la seduta della Commissione convocata per Giovedì 8 maggio alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 14,15.

132^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore VILLONE rileva che alcune disposizioni contenute nel disegno di legge e molti degli emendamenti proposti interferiscono con il disegno di legge n. 1034-B, all'esame della Commissione, ma anche con la legge n. 59 del 1997 e con gli indirizzi in corso di maturazione presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. In particolare, riscontra tale interferenza in tema di servizi pubblici locali e di personale degli enti locali, così come sull'assetto degli enti intermedi. Prospetta, pertanto, l'opportunità di accantonare momentaneamente l'esame di quegli articoli, e dei relativi emendamenti, che abbiano una diretta attinenza soprattutto con il disegno di legge n. 1034-B, procedendo intanto all'esame degli articoli 8, 9 e 10 e degli articoli 13 e seguenti.

Concordano in tal senso le senatrici D'ALESSANDRO PRISCO e PASQUALI e il senatore MAGGIORE.

Anche il senatore TIRELLI condivide la scelta di metodo indicata dal Presidente, che considera utile anche se determinata da una situazione che suscita molte perplessità: vi è infatti una continua sovrapposizione di strumenti normativi concernenti gli enti locali, tutti di iniziativa del Governo, che sono difficilmente riconducibili a un disegno coerente. Sarebbe preferibile, allora, un rinvio complessivo dell'esame, per considerare in un momento successivo la valutazione di nuovi elementi di giudizio.

Il relatore VILLONE insiste nel sostenere che una parte consistente del disegno di legge non è coinvolta in altre determinazioni normative.

Il sottosegretario VIGNERI considera inevitabile il riflesso sul disegno di legge in esame delle novità ordinamentali introdotte con la legge n. 59 del 1997 e anche di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1034-B: d'altra parte, i tempi di esame dell'iniziativa in discussione consentono gli adattamenti interessati, anche perchè le rammentate interferenze non hanno una rilevanza determinante, ad esempio in tema di personale degli enti locali ma anche quanto ai servizi pubblici locali, per i quali il disegno di legge 1034-B si limita a regolare le modalità di privatizzazione. Sarebbe inoltre improprio un riferimento alla revisione costituzionale in corso di discussione, i cui tempi di realizzazione sono molto più lunghi di quelli propri del disegno di legge in esame.

A tale riguardo il relatore VILLONE precisa che il suo riferimento è relativo esclusivamente all'elaborazione di possibili indirizzi che ipoteticamente potrebbero revocare in dubbio la stessa utilità di riforme ordinarie concernenti alcuni aspetti del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, osserva che l'articolo 6 del disegno di legge, e gli emendamenti residui ad esso riferiti, non comportano i problemi di interferenza evocati dal relatore.

Il relatore VILLONE considera invece preferibile accantonare i residui emendamenti all'articolo 6, che in parte si riferiscono a questioni ancora aperte.

Il senatore GUERZONI condivide la valutazione del relatore, ma non ritiene opportuno riferire l'esame del disegno di legge agli indirizzi in corso di elaborazione presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sottolineando che nei prossimi anni sarà necessario intervenire ripetutamente per adattare l'ordinamento degli enti locali al nuovo, prospettato contesto istituzionale.

Si conviene quindi di procedere all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Sull'emendamento 8.2, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, ritenendolo implicito nella disposizione alla quale si riferisce. La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento.

L'emendamento 8.1 è fatto proprio dal senatore TIRELLI, in assenza del proponente: il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario e la Commissione respinge l'emendamento.

L'articolo 8 viene quindi approvato senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

L'emendamento 9.3 è fatto proprio dal senatore TIRELLI, in assenza del proponente. Esso è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 9.2, dopo il parere contrario del relatore VILLONE e del sottosegretario VIGNERI: la Commissione non approva.

L'emendamento 9.4 è fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO in assenza del proponente; esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del Governo. Il senatore LUBRANO DI RICCO motiva l'emendamento con l'opportunità di assicurare alle formazioni politiche di minori dimensioni la possibilità di partecipare alle competizioni elettorali locali, essendovi una certezza sulla loro consistenza per la presenza nelle istituzioni elettive nazionali ed europea. Sottolinea, inoltre, che la prescrizione di un numero eccessivamente alto di

sottoscrizioni viene costantemente elusa anche con pratiche illegali. Il relatore VILLONE conferma la sua opinione negativa, rilevando che una rappresentatività perpetuata automaticamente ha senso solo in un contesto di stabilità del sistema politico ma non in una fase evolutiva come quella attuale, laddove è rilevante la reale consistenza delle candidature proposte. Anche il senatore TIRELLI critica l'emendamento, considerandolo contraddittorio all'indirizzo autonomistico del disegno di legge, perchè fa dipendere la rappresentatività ai fini delle elezioni locali dalla presenza nel Parlamento nazionale e in quello europeo. Condivide inoltre le valutazioni del relatore. Concorde nel censurare l'emendamento è altresì il senatore GUERZONI, il quale rileva che la proposta di modifica si riferisce a una realtà parlamentare inattuale, poichè ormai i Gruppi non corrispondono automaticamente alle formazioni politiche. Il senatore BESOSTRI si pronuncia negativamente sull'emendamento, anche se riconosce che il problema ha una propria rilevanza, ma va risolto in sede di regolamentazione dell'attività dei partiti politici. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è invece approvato l'emendamento 9.5.

Gli emendamenti 9.1, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Quanto all'emendamento 9.0.1, il relatore VILLONE invita la proponente a ritirarlo, ritenendo che si tratta di una modifica molto rilevante ma discutibile nella sua stessa impostazione, in quanto il sistema che vi è previsto a suo avviso non è idoneo allo scopo.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette alla Commissione, anche se considera inappropriata la sede normativa per la profonda riforma della legge n. 81 del 1993, proposta con l'emendamento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea l'importanza della questione che ella ha inteso sollevare con l'emendamento: si tratta di corrispondere al difetto di rappresentatività democratica delle assemblee elettive degli enti locali nei comuni di maggiori dimensioni, soprattutto nel nuovo contesto maggioritario; riservandosi di proporre un'apposita iniziativa in materia, dichiara di comprendere le ragioni delle riserve esposte circa la collocazione sistematica dell'emendamento e si risolve a ritirarlo.

Il relatore VILLONE osserva che la proposta di ripartire in collegi il territorio dei comuni per l'elezione dei consigli deve essere conciliata con la correzione maggioritaria del sistema elettorale, sulla quale è fondata la legge n. 81 del 1993 al fine di assicurare la governabilità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO fa proprio l'emendamento 9.0.2 in assenza del proponente e ricorda la discussione già svolta in altre sedi sulla partecipazione di rappresentanze degli immigrati alle assemblee elettive locali, che appare ormai matura.

Il sottosegretario VIGNERI rammenta che il disegno di legge del Governo sull'immigrazione, all'esame della Camera dei deputati, prevede l'elettorato attivo per gli immigrati residenti in Italia, ma non l'elettorato passivo. L'emendamento, peraltro, non propone il diritto di elettorato passivo in senso proprio e contiene alcune ambiguità e imprecisioni di formulazione. Il senatore LUBRANO DI RICCO afferma che secondo l'emendamento i rappresentanti degli immigrati non avrebbero diritto di voto in consiglio comunale. Il relatore VILLONE osserva che tale limitazione non è desumibile dal testo dell'emendamento e sottolinea che già attualmente è possibile la partecipazione non deliberativa dei rappresentanti delle comunità di immigrati, che infatti è prevista in alcuni comuni. Il senatore LUBRANO DI RICCO sottolinea che in base all'emendamento tale forma di partecipazione sarebbe obbligatoria ma, riservandosi di riformulare la proposta per la discussione in Assemblea, si risolve intanto a ritirarla.

Sull'emendamento 9.0.3, fatto proprio dal senatore MAGGIORE in assenza dei proponenti, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, pronunciandosi per l'autonomia di determinazione degli enti locali anche nella materia di cui si tratta. Ricorda, inoltre, che la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario e ricorda che il disegno di legge n. 1034-B prevede nuovi compiti per i difensori civici degli enti locali. Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea la novità costituita dalla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati nel disegno di legge citato dalla rappresentante del Governo. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, di contenuto identico, sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 10.5, il RELATORE ne paventa un effetto eccessivo sul prolungamento *ex lege* dei mandati elettorali, mentre considera più idonei allo scopo gli emendamenti 10.4 e 10.6, di contenuto identico. Il sottosegretario VIGNERI precisa che il disegno di legge non si fa carico del problema di accorpate le elezioni regionali a quelle locali, ma sulle proposte avanzate in materia si rimette alla Commissione. Il senatore TIRELLI osserva che con il sistema elettorale introdotto nel 1993, i rapporti tra maggioranza e opposizione nei consigli degli enti locali hanno subito un irrigidimento, che a volte dà luogo a una compressione eccessiva delle prerogative delle minoranze. Il prolungamento della durata dei mandati potrebbe accentuare tale inconvenien-

te, soprattutto in considerazione delle novità previste nel disegno di legge n. 1034-B in tema di controlli sugli atti degli enti locali, che ne risultano considerevolmente ridotti. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che il disegno di legge in esame fu elaborato prima che nell'ambito del disegno di legge n. 1034-B fossero mature le soluzioni evocate dal senatore Tirelli: nel nuovo contesto, pertanto, si potrebbe anche riconsiderare l'ipotesi del prolungamento dei mandati elettorali fino a cinque anni. Il senatore GUERZONI si dichiara favorevole agli emendamenti 10.4 e 10.6, che considera utili per gli elettori e per le loro scelte consapevoli. Il senatore MAGGIORE esprime invece un avviso contrario, sottolineando che nel 1995 gli elettori votarono anche nel presupposto di un mandato elettorale della durata di quattro anni. Il sottosegretario VIGNERI precisa che il Governo aveva considerato fin dall'inizio la questione in esame, ma ha ritenuto preferibile rimettere le conseguenti valutazioni al Parlamento. Il senatore BESOSTRI si dichiara favorevole agli emendamenti 10.4 e 10.6 e contrario all'emendamento 10.5. Gli emendamenti 10.4 e 10.6, in assenza dei proponenti sono fatti propri dai senatori GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO e BARBIERI. Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.5 e 10.3.

Gli emendamenti 10.4 e 10.6, posti congiuntamente in votazione, vengono invece accolti dalla Commissione.

L'emendamento 10.7 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Quanto agli emendamenti 10.8 e 10.100, concernenti lo stesso argomento, il relatore VILLONE rileva che si tratta di corrispondere ai problemi riscontrati in alcuni territori, laddove i sindaci possono essere soggetti a pressioni e condizionamenti per l'interruzione anticipata del mandato. Il sottosegretario VIGNERI conferma lo scopo dell'emendamento proposto dal Governo nel senso indicato dal relatore e precisa che vi sono casi di mandati molto brevi, con rielezioni impossibili oltre il secondo mandato, anche se la durata complessiva dell'incarico è stata ad esempio di soli quattro anni. Il senatore GUERZONI è contrario all'emendamento 10.8, che si riferisce anche ai consiglieri comunali, a suo avviso inopportuno; è invece favorevole all'emendamento 10.100. Il relatore VILLONE ritiene che l'emendamento 10.100 dovrebbe essere integrato da un limite temporale massimo. Il senatore TIRELLI osserva che gli emendamenti presuppongono situazioni patologiche, mentre nella normale funzionalità degli organi elettivi avrebbero un effetto improprio. Il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile a integrare l'emendamento del Governo con un limite temporale massimo. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide l'obiezione rivolta all'emendamento 10.8, in quanto riferito anche ai consiglieri comunali, mentre lo considera più equilibrato dello stesso emendamento 10.100, una volta precisatane la limitazione al caso del sindaco. Il sottosegretario VIGNERI rileva che con l'emendamento 10.8 si potrebbero ottenere anche tre o quattro mandati, nell'arco temporale di 10 anni, con possibi-

li abusi, che invece sarebbero prevenuti dall'emendamento 10.100, per l'esclusione esplicita delle dimissioni volontarie. Il senatore TIRELLI ritiene preferibile l'emendamento 10.100 e sottolinea che in alcune realtà di minori dimensioni il sindaco può essere indotto a disfarsi del consiglio in carica, provocando nuove elezioni a lui più favorevoli. Il sottosegretario VIGNERI integra l'emendamento 10.100, prevedendo il limite temporale massimo di dieci anni (10.100 nuovo testo). Il senatore BESOSTRI rileva la possibile incongruenza della scadenza decennale durante un mandato non ancora concluso. In proposito segue una ulteriore discussione, nella quale intervengono i senatori GUERZONI e D'ALESSANDRO PRISCO, lo stesso senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI. Quest'ultima ritira quindi l'emendamento 10.100 (nuovo testo), riservandosi una diversa formulazione per la discussione in Assemblea. L'emendamento 10.8 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La Commissione approva infine l'articolo 10 nel testo modificato.

Sull'emendamento 10.0.1, il relatore VILLONE esprime un parere contrario, rilevando che le disposizioni contenute nel comma 1 sono in aperta contraddizione con la riforma del sistema dei controlli, da lui pienamente condivisa, contenuta nel disegno di legge n. 1034-B. Il senatore BESOSTRI si riserva una riconsiderazione del comma 1, che peraltro non ritiene incompatibile con il nuovo assetto dei controlli sugli atti degli enti locali, prefigurato nel citato disegno di legge. Il relatore VILLONE insiste nel censurare soluzioni contraddittorie e ricorda che secondo il nuovo disegno normativo in materia di controlli, questi ultimi sarebbero limitati a particolari e ridotte categorie di atti. L'emendamento 10.0.1 viene quindi accantonato.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, si riserva di presentare ulteriori emendamenti, relativi agli articoli 13 e seguenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780**Art. 10.**

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le Camere esauriscono la discussione entro 90 giorni dalla data di presentazione e comunque non oltre il 30 aprile successivo.

10.1

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86 alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: 'La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nella legge comunitaria, il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».

10.2

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

“2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, salvo quanto disposto dal comma 3”».

10.5

BEDIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è sostituito dal seguente: »Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle Province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea».

10.7

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è inserito il seguente:

“2-bis. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in occasione della prevista sessione comunitaria, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere prese in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati».

10.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è aggiunta la seguente lettera: “c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2;”».

10.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, convoca almeno ogni 6 mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale”».

10.9

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni 6 mesi, o anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale”».

10.9 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183 come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole: «per le materie loro attribuite»;

b) nel comma 2, dopo le parole «novanta giorni», sono inserite le parole: “dalla scadenza del termine per l'invio della comunicazione di cui al comma 1”».

10.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “comunicati”, sono inserite le parole: “entro trenta giorni dalla loro ricezione”;

b) al comma 2, le parole “possono inviare”, sono sostituite con le parole “inviano,” in fine, sono aggiunte le parole: “entro novanta giorni dalla comunicazione”;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le competenti commissioni delle Camere si esprimono entro quaranta giorni dalla comunicazione”.

4-ter. Le competenti commissioni delle Camere convocano, ed a loro richiesta ascoltano, i deputati europei sui progetti di atti comunitari.

4-quater. Le regioni, anche a Statuto speciale, sono autorizzate ad istituire, anche in forma associata, uffici di informazione e studio sui progetti di atti comunitari e la loro attuazione, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

4-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante: “Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per i rapporti con istituzioni e organi previsti nel Trattato sull'Unione Europea e nel Trattato che istituisce la Comunità Europea, si provvede con legge apposita. Nelle more si applica l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1990, n. 150 recante ‘Regolamento concernente l'organizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri’”.

4-sexies. Il coordinamento delle politiche comunitarie, quando non è attribuito direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, è svolto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri.

4-*septies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è organizzata una sessione speciale della sessione prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, alla quale sottoporre progetti per l'associazione continua e permanente delle regioni e provincie autonome alla fase negoziale e attuativa di atti comunitari".».

10.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "comunicati", sono inserite le parole: "entro trenta giorni dalla loro ricezione";

b) al comma 2, le parole "possono inviare", sono sostituite con le parole "inviano," in fine, sono aggiunte le parole: "entro novanta giorni dalla comunicazione".».

10.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Nella rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: «e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52».

10.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.

2. Nell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.»

3. Alle minori entrate, valutate in lire 100.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.«

10.0.2 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-....

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.

2. Nell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza".

3. Alle minori entrate, valutate in lire 100.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede utilizzando le entrate derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in caso di carenza di fondi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

10.0.3 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-....

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: "possibilmente" a: "competente", sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: "italiano o per quello".».

10.0.4

IL GOVERNO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «è prorogato di sei mesi a decorrere» con le altre:«ricomincia a decorrere».

11.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

11.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

11.9

GIOVANELLI

Al comma 2, capoverso, premettere le seguenti lettere:

«Oa) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

Oa-bis) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione ed il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)».

11.3

LUBRANO DI RICCO

11.6 (Identico all'emen. 11.3)

IL RELATORE

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«Oa) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;»

11.8

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11.14

TRAVAGLIA, MAGGIORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, disciplinanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee.»

11.11

DIANA LINO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee.»

11.11 (Nuovo testo)

DIANA LINO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.10

LUBRANO DI RICCO

11.12 (Identico all'emen. 11.10)

DIANA LINO

11.15 (Identico all'emen. 11.10)

TRAVAGLIA, MAGGIORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «copra» inserire le seguenti: «in tutto o in parte».

11.4

LUBRANO DI RICCO

11.7 (Identico all'emen. 11.4)

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) l'applicazione di sanzioni amministrative ovvero l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, anche in deroga ai limiti massimi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c)».

11.1

PIERONI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli aumenti della tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, connessi all'adeguamento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alla normativa europea, sono finanziati parzialmente tramite l'utilizzo di fondi pubblici e comunitari secondo criteri e modalità fissati con apposita delibera CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del bilancio.»

11.13 Parere contrario 5^a (ex Art. 81)

DIANA Lino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-....

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire un'assoluta semplificazione di tutte le procedure previste, ispirandosi ad una valorizzazione delle procedure volontarie che si incentrano sulla responsabilizzazione delle imprese e dei gestori, riducendo al minimo il ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche per affermare quello di verifica e di controllo;

b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonché per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico del gestore degli stabilimenti;

c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico del gestore degli stabilimenti, con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

e) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti procedimenti per garantire adeguate forme di consultazione sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia delle popolazioni nei casi in cui la direttiva lo prevede, va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

f) nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative costituire un gruppo di tecnici di specifica competenza ai quali affidare le ispezioni ed i controlli sugli stabilimenti sulla base di criteri e programmi definiti dal Ministro dell'ambiente;

g) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.«

11.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-....

(Direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono».

11.0.2

IL GOVERNO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme contenute nella parte seconda "Della Navigazione aerea", del Codice della Navigazione, il termine straniero deve intendersi, ovunque ricorra, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del Codice della Navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani" sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

3. L'articolo 751 del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 751. - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

a) allo stato, alle province, ai comuni ed ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) alle persone fisiche residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero siano residenti nell'Unione europea. L'attestazione del legale rappresentante della Società in ordine all'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o extracomunitario fa piena prova della sussistenza dei requisiti di nazionalità richiesti.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento CEE n. 2407/92 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

3. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana."

4. L'articolo 752 del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 752. - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri stati".

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del Codice della Navigazione la parola: "straniero" è sostituita con le parole: "di altro stato".

6. Nel primo comma, paragrafo d) dell'articolo 762 del Codice della Navigazione la parola "straniero" è sostituita con le parole: "di altro stato"; allo stesso modo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

e) quando il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

f) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'art. 758, commi 2, 3, 4, 5, 6 e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".

7. Nell'articolo 777 del Codice della Navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del Codice della Navigazione le parole: "Ministro per l'aeronautica" sono sostituite con le parole: "Ministro dei trasporti e della navigazione o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 788 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Le scuole di pilotaggio possono operare anche su avio-superfici riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione".

10. All'articolo 789 del Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi: "Gli aeromobili utilizzati dai vettori che svolgono i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione temporanea semplice o con opzione di acquisto alla scadenza. Nel caso di aeromobili condotti in locazione temporanea, l'impresa conduttrice deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'articolo 874 del Codice della Navigazione.

Il mancato acquisto della disponibilità dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente può determinare la decadenza dalla licenza, ove l'esercente non dimostri di avere comunque in disponibilità altri aeromobili idonei al tipo di attività oggetto della licenza stessa.

Il richiedente può utilizzare aeromobili immatricolati in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea di cui sia proprietario o di cui abbia la disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione semplice o con opzione di acquisto alla scadenza.

Il richiedente può altresì utilizzare, nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati, aeromobili immatricolati in uno degli stati contraenti della Convenzione di Chicago non membri dell'Unione europea.

Gli aeromobili immatricolati in quegli stati contraenti della Convenzione di Chicago che non sono membri dell'Unione europea devono rispondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano a soddisfare gli *standard* operativi fissati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti del 18 giugno 1981, così come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 30 luglio 1984, che risultino incompatibili con l'articolo 789 del Codice della navigazione così come modificato dalla presente legge.

12. All'articolo 800 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare

da aeroporti non doganali o da aviosuperfici ed elisuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

13. All'articolo 805 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici ed elisuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

14. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

15. Nell'articolo 848, primo comma, del Codice della Navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le parole: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile" sono inserite le parole: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

16. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, il paragrafo *d*) è sostituito dal seguente: "*d*) i documenti, o dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del Codice della Navigazione".

17. Nell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

18. Nell'articolo 4 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "Gli stranieri" sono sostituite con le parole: "I cittadini di uno Stato non membro dell'Unione europea".

19. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "sia straniero. Detto personale". Sono sostituite con le parole: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

20. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nel paragrafo 1, dopo le parole: "cittadini italiani" sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; nel paragrafo 2 le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite con le parole: "nell'Unione europea"; nel paragrafo 3 le parole dalle: "e di possedere" al termine sono sostituite con le parole: "rilasciando dichiarazione giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

21. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente paragrafo:

"3) Si prescinde dal titolo di studio nel caso che il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno stato membro dell'Unione europea".

22. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, sono soppresse le parole: "alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato".

23. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, è soppresso».

All'emendamento 12.2, nel comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'art. 758, commi 2, 3, 4, 5, 6 e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».

12.2/2

SPERONI

All'emendamento 12.2, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 788 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma:

“Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 marzo 1988, modificativo del decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici”.»

12.2/1

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. In tutte le disposizioni della parte seconda (“*Della Navigazione aerea*”), del Codice della Navigazione, il termine straniero è riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del Codice della Navigazione, dopo le parole: “cittadini italiani” sono inserite le parole: “o di altro Stato membro dell'Unione europea”.

3. L'articolo 751 del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente: «*Art. 751. – 1.* Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

a) allo stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento CEE n. 2407/92 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

3. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana.”.

4. L'articolo 752 del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente: “Art. 752 – 1. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri stati”.

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del Codice della Navigazione la parola: “straniero” è sostituita con le parole: “di altro stato”.

6. Nel primo comma, paragrafo *d*) dell'articolo 762 del Codice della Navigazione la parola «straniero» è sostituita con le parole: “di altro stato”. Dopo la lettera *d*) del medesimo articolo è aggiunta la seguente lettera:

“*d*-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea.”

7. Nell'articolo 777 del Codice della Navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: “o di altro Stato membro dell'Unione europea”.

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del Codice della Navigazione dopo le parole: “Ministro dei trasporti e della navigazione”, sono aggiunte le seguenti parole: “o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea”.

9. All'articolo 788 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: “Le scuole di pilotaggio possono operare anche su avio-superfici riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione e secondo le modalità tecniche operative stabilite dal Ministero

dei trasporti e della navigazione mediante apposite norme regolamentari”.

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento CEE 2407/92, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: “Tuttavia gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo”.

12. All'articolo 805 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: “Tuttavia gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo”.

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del Codice della Navigazione, dopo le parole: “la costruzione”, sono inserite le parole: “in Italia o all'estero”; dopo le parole: “di un aeromobile” sono inserite le parole: “da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850”.

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regio decreto 11 gennaio 1925, n.356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del Codice della Navigazione”.

16. Nell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: “cittadini italiani”, sono inserite le parole: “o di altro Stato membro dell'Unione europea”.

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: “sia straniero. Detto personale”. Sono sostituite con le parole: “non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale”.

18. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nel paragrafo 1, dopo le parole: “cittadini italiani” sono inserite le parole: “o di altro Stato membro dell'Unione europea”; nel paragrafo 2 le parole: “in uno dei comuni della Repubblica”, sono sostituite con le parole: “nell'Unione europea”.

19. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente paragrafo:

“2-*bis*) Si prescinde dal titolo di studio nel caso che il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno stato membro dell'Unione europea”.

20. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, sono soppresse le parole: "alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato".».

12.2

IL GOVERNO

Art. 13.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore, anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale che preveda anche un capitolato d'onori o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie e comunque devono essere limitate nel tempo;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano de-

terminati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione europea e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) disciplinare il regime dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti esclusi dal campo di applicazione della direttiva, sulla base dei criteri di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351».

13.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sulla Farmacopea europea)

1. Le edizioni della farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, di cui alla legge di ratifica ed esecuzione 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore sul territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242».

13.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE E 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II»;

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg".».

13.0.3

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norma diretta e criteri di delega)

1. In conformità a quanto stabilito dalle norme della direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione dell'Unione europea, ed aventi sede nell'Unione europea o in un Paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutte o

in parte, le relative ispezioni e controlli ad un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice 11 della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione dell'Unione europea.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro Italiano Navale (R.I.N.A.), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché di completa informazione del Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi».

14.1

IL GOVERNO

Art. 15.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle realizzazioni di questi ultimi.»

15.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione", sono soppresse».

19.0.1

IL GOVERNO

Art. 22.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 22-....

(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali)

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70 sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela».

«Art. 22-....

(Prodotti tessili)

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74 sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.«

22.0.1

IL GOVERNO

Art. 23.

Al comma 3, sostituire le parole da: «fra l'amministrazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore».

23.1

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.»

23.2

IL RELATORE

Art. 24.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, introdotti e posti in vendita sul territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1, deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE e successive modificazioni».

24.0.1

IL GOVERNO

Art. 25.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «tutela fisica», inserire le seguenti: «e psichica.»

25.1

MARCHETTI, MANZI, SALVATO, MARINO, BERGONZI

Art. 26.

Al comma 1, dopo la direttiva: «93/103/CE», inserire la seguente: «95/63/CE».

26.1

IL GOVERNO

Art. 27.

Sopprimere i commi 1 e 2.

27.1

IL RELATORE

27.2 (Identico all'em. 27.1)

SCIVOLETTO, MINARDO, BETTAMIO, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, FUSILLO, MURINEDDU, PETTINATO, CARCARINO, CONTE, PINGGERA

27.3 (Identico all'em. 27.1)

FUMAGALLI CARULLI

27.4 (Identico all'em. 27.1)

MAGGIORE, D'ALÌ

All'emendamento 27.5, sostituire il numero: «12», con l'altro: «24».

27.5/1

PINGGERA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995 e 1996 contenenti denominazioni ed indicazioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

27.5

IL GOVERNO

Art. 31.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

1. I cittadini di uno Stato dell'Unione europea, residenti in Italia e/o in possesso di permesso o carta di soggiorno, in luogo di rinnovarli

alla scadenza, possono notificare all'autorità di pubblica sicurezza la loro intenzione di continuare il soggiorno mediante invio di lettera raccomandata contenente le generalità complete, l'indirizzo della residenza o del domicilio e del luogo abituale di lavoro, ed una fotocopia di valido documento d'identità.

2. La notifica va effettuata ogni biennio ed in caso di cambio di indirizzo o di luogo abituale di lavoro.

3. Con le stesse modalità i cittadini di Stati dell'Unione europea notificano la loro intenzione di stabilirsi in Italia, specificando il motivo.

4. Le autorità di pubblica sicurezza possono controllare la veridicità dei dati forniti con la prescritta comunicazione e chiedere integrazioni documentali.

5. I cittadini di Stati dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, devono unicamente comunicare la loro avvenuta iscrizione e la loro richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cittadini degli Stati dell'Unione europea che assoggettano i cittadini italiani a permesso di soggiorno od altre autorizzazioni equivalenti, con obbligo di presentazione personale all'autorità competente al rilascio.»

31.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

1. Al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della Direttiva 94/80/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1994 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «circostrizione» sono aggiunte le parole: «città metropolitana e municipio»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Sono ammessi a presentare candidatura per la carica di sindaco e possono essere nominati vice sindaco i cittadini degli Stati dell'Unione europea, che consentono l'accesso a tali cariche od equivalenti ai cittadini italiani ivi residenti.”;

c) all'articolo 1, comma 5, la parola: “della” è sostituita con la parola: “di” e le parole: “del comune in cui sono eletti consigliere” sono soppresse;

d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: “Art. 3-bis. 1. I cittadini degli Stati dell'Unione europea non hanno alcun obbligo di partecipare alle elezioni”.

2. Entro il 30 giugno 1997 si provvede alla iscrizione d'ufficio dei cittadini dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta del comune

di residenza, ove non avessero già presentato domanda ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Contestualmente alla loro iscrizione si devono informare i cittadini degli Stati dell'Unione europea che possono chiedere la cancellazione dalla lista elettorale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello stesso decreto legislativo.

3. La revisione delle liste elettorali con l'inclusione dei cittadini di Stati dell'Unione europea deve essere completata entro la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, le elezioni sono differite alla tornata successiva.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "municipale e di città metropolitana".».

31.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla fine del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente".»

31.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente non rientrano nella categoria delle armi e ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge."»

31.0.4

SPERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

1. Le norme comunitarie contenenti principi sufficientemente dettagliati contenute in direttive per le quali siano inutilmente scaduti i termini fissati per il recepimento e l'attuazione nell'ordinamento interno vengono direttamente applicate da tutte le Autorità della Repubblica.

2. Le Autorità giudiziarie ed amministrative disapplicano le norme statali e regionali contrastanti con norme contenute in regolamenti comunitari e direttive di cui al comma 1.

3. Oggetto di disapplicazione potrà essere anche la norma statale di recepimento ed attuazione qualora contrasti con la norma comunitaria attuata.«

31.0.5

LUBRANO DI RICCO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 8.**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis. Il responsabile del procedimento di spesa”».

8.2

PASQUALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto-legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “rappresentanza negoziale”, sono inserite le seguenti: “escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “pubbliche amministrazioni”, sono inserite le seguenti: “escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni”;

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto-legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

“50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti previa intesa con l'Unione delle Province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle Comunità e degli enti montani”».

8.1

SPERONI

Art. 9.

Sopprimere il comma 1.

9.2

MARCHETTI

9.3 (Identico all'em. 9.2)

SPERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione politica o per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”».

9.4

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esso» con le seguenti: «a lui».

9.5

PASQUALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, e di riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi degli Statuti delle regioni a Statuto speciale».

9.1

PETTINATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei Comuni e nelle Province gli assessori sono nominati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia scegliendoli fra i componenti del consiglio”.

2-*ter*. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81”».

9.6

MARCHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei comuni lo Statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto potrà prevedere che gli assessori non facenti parte del Consiglio siano in numero non superiore a tre. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto potrà prevedere la nomina di non più di un assessore non facente parte del Consiglio.

4. Nelle province gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia scegliendoli tra i componenti del Consiglio. Soltanto due assessori provinciali possono essere nominati al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere”.

2-ter. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati».

9.7

MARCHETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

9.8

MARCHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “dinanzi al prefetto” sono sostituite dalle seguenti: “dinanzi al Consiglio comunale o provinciale”».

9.9

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, le modalità di elezione del consiglio comunale sono disciplinate con re-

golamento da emanarsi, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata per un terzo sulla base di collegi uninominali e per due terzi sulla base del sistema proporzionale;

b) il territorio del comune è suddiviso in più collegi, corrispondenti ai collegi elettorali per la elezione della Camera dei deputati;

c) ciascun elettore può esprimere un voto per il candidato del collegio uninominale e una preferenza per un candidato della lista proporzionale prescelta".

Conseguentemente, modificare il comma 1 dell'articolo 9, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti».

9.0.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 9-bis.

(Elezione di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea quali membri aggiuntivi dei Consigli comunali)

1. Gli statuti dei comuni prevedono modalità di elezione di rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, residenti nel comune. I rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea partecipano alle sedute del Consiglio comunale. Gli statuti comunali possono prevedere altre disposizioni, rivolte a garantire i diritti dei rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, riferite all'esercizio delle funzioni comunali».

9.0.2

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 9-bis.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. – (*Difensore civico*) – 1. Comuni e Province devono nominare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Difensore Civico, con il compito di tutelare i cittadini da mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle Amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del Difensore Civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei

cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso. Per i comuni con meno di 35.000 abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.

3. Nel caso di concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'Amministrazione e formata da personalità, di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del Difensore Civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Il Difensore Civico ha poteri di controllo e intervento sull'attività delle amministrazioni, svolge funzioni di conciliazione delle controversie tra cittadini e amministrazione, può agire in giudizio per la tutela di posizioni soggettive lese di singoli o di gruppi e associazioni, in casi di eccezionale gravità può sospendere la esecutività di delibere illegittime per un tempo massimo di 60 giorni.

5. Le Amministrazioni competenti debbono fornire al Difensore Civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

6. La carica di Difensore Civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto che indiretto, con le Amministrazioni degli enti di cui al presente articolo.

7. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, decorre l'incompatibilità, per chi ha svolto la funzione di Difensore Civico, con le cariche elettive negli enti di cui al presente articolo».

9.0.3

LAURO, SCHIFANI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

MAZZUCA POGGIOLINI

10.2 (Identico all'em. 10.1)

MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le elezioni delle amministrazioni comunali e provinciali, ricadenti tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il primo rin-

novo degli organi regionali, sono rinviate fino a tale rinnovo per l'accorpamento in un'unica tornata elettorale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano con effetto dal rinnovo degli organi degli enti locali di cui al comma 2».

10.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole da: «con effetto» sino alla fine del comma, con le parole: «a partire dalla tornata elettorale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.3

PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

10.4

D'ONOFRIO, FUMAGALLI

10.6 (Identico all'em. 10.4)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dagli articoli 9 e 10 della presente legge nulla è innovato a quanto stabilito dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 della regione autonoma Trentino-Alto Adige. La materia di cui agli articoli 9 e 10 è regolata dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige».

10.7

PINGGERA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1995, n. 81, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo nei casi di interruzione anticipata del mandato. La somma dei mandati consecutivi di ciascun amministratore non può superare, in ogni caso, i dieci anni"».

10.8

ARLACCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, si intende per mandato lo svolgimento delle funzioni di sindaco o presidente della provincia per un periodo ininterrotto non inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, salvo che il mandato si interrompa per dimissioni».

10.100

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, si intende per mandato lo svolgimento delle funzioni di sindaco o presidente della provincia per un periodo ininterrotto non inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, salvo che il mandato si interrompa per dimissioni. La somma dei mandati consecutivi non può superare, in ogni caso, i dieci anni».

10.100 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

“Art. 48-bis. 1. In tutti i casi in cui non è previsto il controllo preventivo di legittimità si esercita quello eventuale e successivo su iniziativa di consiglieri degli enti soggetti a controllo qualora si eccepisca l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto ovvero il suo contrasto con disposizioni dello statuto o di atti fondamentali del consiglio.

2. Il controllo successivo può essere chiesto direttamente dai cittadini elettori o da chiunque vi abbia interesse, qualora si eccepisca l'incompetenza dell'organo, che ha adottato l'atto, nonché dal difensore civico.

3. La richiesta di controllo è formulata entro il periodo di pubblicazione dell'atto o entro trenta giorni dall'adozione per gli atti non soggetti a pubblicazione con richiesta scritta e motivata indirizzata contestualmente al segretario dell'ente e al comitato regionale di controllo.

4. La richiesta di controllo non sospende l'esecutività dell'atto ove questo sia inviato al controllo entro 10 giorni dalla richiesta.

5. L'organo di controllo non può provvedere definitivamente se non dopo avere richiesto chiarimenti all'organo che ha emanato l'atto entro 10 giorni dalla sua ricezione. L'ente deve fornire i chiarimenti o elementi integrativi del giudizio entro 20 giorni dalla ricezione della richie-

sta. In difetto l'organo di controllo riprende l'esame a partire dal 21 giorno.

6. L'organo di controllo si pronuncia definitivamente entro 10 giorni dalla ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi di giudizio ovvero dalla scadenza del termine per la loro ricezione.

7. Nel caso che l'organo di controllo ritenga sussistenti i vizi denunciati, provvede nel modo seguente:

a) annulla in caso di violazione dello statuto o di norme imperative di legge;

b) rinvia al consiglio in caso di contrasto con suoi atti fondamentali;

c) rinvia all'organo competente qualora ritenga l'atto viziato per incompetenza.

8. Le decisioni dell'organo regionale di controllo sono comunicati all'ente e a chi abbia fatto richiesta di controllo.

9. Contro le decisioni dell'organo regionale di controllo è dato ricorso inderogabilmente al Tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione è compreso l'ente, nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non necessitano dell'assistenza di avvocati e procuratori.

2. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Per tutti i ricorsi regolati dal presente articolo in luogo dei bolli si provvede ad un deposito forfettario di lire 100.000 all'atto di iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altresì a quale delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei bolli non apposti”.

3. All'articolo 32 della legge 7 agosto 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati il consiglio può decidere di sottoporre a *referendum* consultivo od approvativo secondo le previsioni dello statuto le decisioni relative ad interventi che impegnano il bilancio per più di cinque anni e che sono finanziate per almeno in tutto o in parte superiore al cinquanta per cento mediante canoni, contributi o tariffe poste a carico delle generalità degli abitanti, sempre che non si tratti di servizi a domanda individuale.

5. Su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati possono essere istituite commissioni consiliari di inchiesta e controllo sulle attività dell'amministrazione comunale. Contro la decisione negativa del consiglio comunale è ammesso ricorso al TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente quando la richiesta di istituzione è stata formulata da almeno il 40 per cento dei consiglieri assegnati ed è relativa all'attuazione di atti fondamentali del consiglio, di cui fanno parte i richiedenti. Il TAR decide secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241”».

10.0.1

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MARINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, PASQUINI, MARINI, CORTIANA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,20.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1799) *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità*

(100) *LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati*

(1383) *SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1435) *SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra*

(2107) *MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Si passa agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1799, assunto come testo base.

Sono presi in esame quelli all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza della presentatrice Scopelliti, dopo che il senatore GRECO ha dichiarato che

l'emendamento 2.3, presentato dalla stessa senatrice Scopelliti e già respinto dalla Commissione nella precedente seduta del 16 aprile, non conteneva una preclusione netta per l'inserimento del parametro di valutazione della capacità del magistrato, previsto dall'articolo 3 all'esame.

È poi approvato l'emendamento 3.2 con il parere favorevole del RELATORE, dopo che il sottosegretario AYALA si è rimesso alle decisioni della Commissione.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 3.3.

Il relatore FASSONE, che ne è anche il presentatore, rileva come l'emendamento sia volto ad inserire tra i requisiti della capacità del magistrato anche quello dell'equilibrio mostrato nel rapporto con le parti e con ogni altro soggetto. La valutazione dell'equilibrio è, peraltro, presa in espressa considerazione dal successivo articolo 8 del disegno di legge all'esame, dove si fa riferimento ai comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio ai fini del rapporto che i capi degli uffici devono redigere nel lavoro svolto dai magistrati. Osserva, inoltre, come l'assenza nella legislazione vigente di ogni riferimento espresso al criterio dell'equilibrio ha condotto sovente la giurisprudenza amministrativa ad annullare provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura a carico di magistrati basati proprio sul rilievo della mancanza di equilibrio.

Aderiscono all'emendamento 3.3 i senatori BUCCIERO, GRECO e CIRAMI.

Il senatore GASPERINI, pur condividendo lo spirito dell'emendamento nel suo complesso, ritiene che il riferimento a «ogni altro soggetto», in esso contenuto, sia generico e meriterebbe, pertanto, una più puntuale specificazione.

Dopo un intervento del senatore CIRAMI, il quale propone di sopprimere il riferimento a «ogni altro soggetto», ha la parola il rappresentante del GOVERNO, che sottolinea come l'elemento dell'equilibrio è sotteso a tutti i criteri di valutazione della professionalità del magistrato individuati dal disegno di legge all'esame. Pertanto, la previsione espressa di tale elemento in relazione ad uno soltanto dei criteri di valutazione della professionalità, potrebbe essere interpretata come una esclusione implicita del riferimento a tutti gli altri.

Il senatore CALLEGARO, pur ritenendo il testo suscettibile di miglioramento, in base anche alle considerazioni del senatore Gasperini, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 3.3.

Dopo un intervento del senatore BUCCIERO, che propone di premettere al testo dell'emendamento 3.3 la preposizione «e», il relatore FASSONE riduce il testo dell'emendamento da lui presentato alle sole parole «all'equilibrio mostrato».

Il rappresentante del GOVERNO rileva come anche la riformulazione proposta dal relatore potrebbe essere interpretata nel senso di riferire l'elemento dell'equilibrio soltanto al magistrato che dirige o presiede l'udienza.

Intervengono, quindi, nel dibattito il senatore RUSSO –il quale propone di collocare il riferimento all'equilibrio nella parte finale dell'articolo 3 all'esame –; la senatrice SALVATO – la quale esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento – e il senatore VALENTINO, che rileva come tutti i requisiti elencati nell'articolo 3 all'esame sono di per sè espressione di equilibrio del magistrato e che, ove si volesse egualmente inserire il riferimento a tale elemento, esso andrebbe collocato alla fine dell'articolo.

Interviene nuovamente il relatore FASSONE, il quale propone una riformulazione del testo dell'emendamento (3.3 Nuovo testo), tendente ad inserire il riferimento all'equilibrio all'inizio dell'elencazione dei requisiti che compongono la capacità del magistrato.

L'emendamento 3.3(Nuovo testo) posto ai voti è approvato.

L'articolo 3 è accolto nel testo modificato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

In assenza della presentatrice SCOPELLITI, l'emendamento 4.1 è fatto proprio dal senatore BUCCIERO, il quale esprime perplessità a proposito del riferimento – contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge all'esame – ai «rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale». Considerate, infatti, le attuali carenze strutturali e organizzative degli uffici giudiziari, il criterio della laboriosità previsto dall'articolo rischierebbe di essere vanificato.

Il senatore VALENTINO propone di limitare il testo dell'articolo 4 soltanto alla prima parte, così da riferire la laboriosità al numero e alla qualità degli affari trattati.

Il senatore CIRAMI si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo nella sua attuale formulazione, sottolineando la necessità di riportare la qualità e quantità del lavoro svolto dal magistrato alle strutture e all'organizzazione degli uffici nel contesto dei quali il magistrato si trova ad operare. Spesso tali uffici presentano, infatti, forti elementi di diversità in rapporto alle differenti parti del territorio.

Il senatore MELONI propone di anteporre, nella attuale formulazione dell'articolo 4, il riferimento alla qualità degli affari trattati rispetto al riferimento al numero degli stessi.

Il senatore GASPERINI aderisce all'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, sottolineando come la laboriosità sia un concetto di immediata e comune percezione e come, di conseguenza, il suo contenuto non necessiti di essere specificato.

Favorevole invece a mantenere il testo dell'articolo 4 è il senatore RUSSO, il quale, rilevando come esso si inserisca opportunamente nella sistematica dei criteri di valutazione della professionalità proposti dal Governo con il disegno di legge all'esame, aderisce anche alle valutazioni espresse dal senatore Cirami circa il rapporto tra qualità e numero degli affari trattati e struttura degli uffici giudiziari. Si dichiara inoltre favorevole alla modifica proposta dal senatore Meloni, pur rilevando che essa non dovrebbe condurre ad una graduatoria di merito tra qualità e numero degli affari trattati.

Il senatore BATTAGLIA è a sua volta favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 4, come proposto.

Il senatore BERTONI è favorevole all'articolo 4 nel testo in esame, ma propone di sostituire l'espressione «è riferita» con l'espressione «è desunta». Esprime, inoltre, dubbi interpretativi a proposito dell'espressione «secondo rapporti di reciproca coerenza», che potrebbe instaurare un confronto di produttività tra i vari uffici giudiziari.

Dopo un intervento del ministro FLICK, il quale sottolinea come l'aggettivo «reciproca» debba essere riferito alla qualità ed al numero degli affari trattati, il senatore BERTONI prende atto della precisazione e propone di sostituire la dizione «affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati» con la dizione «affari congiuntamente trattati in relazione al».

Anche il presidente ZECCHINO esprime perplessità circa la riferibilità dell'aggettivo «reciproca» al sostantivo «coerenza».

Interviene, quindi, il senatore PREIONI, il quale auspica una formulazione del testo dell'articolo più completa e precisa di quella proposta dal Governo. Infatti sulla laboriosità del magistrato incidono anche fattori diversi e ulteriori rispetto alla qualità e al numero degli affari ed alla struttura organizzativa dell'ufficio, quali la necessità di aggiornamento professionale, legata al ritmo continuo di mutamento delle norme giuridiche da applicare, e la pubblica risonanza di taluni affari trattati. Tali fattori sono comuni anche ai parametri della diligenza e dell'impegno previsti dai successivi articoli 5 e 6 del disegno di legge, che potrebbero essere, di conseguenza, accorpati in un'unica disposizione con l'articolo 4 all'esame.

Il senatore GRECO si dice favorevole all'articolo 4 con le correzioni proposte dal senatore Bertoni. Auspica una più puntuale

specificazione del requisito della qualità con il riferimento alla complessità degli affari trattati.

Prende, quindi, la parola il relatore FASSONE, il quale rileva preliminarmente che l'articolo all'esame, unitamente al precedente articolo 3 ed ai successivi articoli 5, 6 e 7, introduce opportuni criteri di valutazione della professionalità tali da determinare, in primo luogo, una precisa assunzione di responsabilità in capo all'organo che formula il parere sul conto dell'attività svolta dal magistrato. I criteri, inoltre, costituiscono una adeguata garanzia di difesa per il magistrato sottoposto a valutazione ed una garanzia per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso, che sarebbe danneggiata da provvedimenti favorevoli relativi alla carriera dei magistrati, adottati indipendentemente da ogni criterio di merito. In questo contesto potrebbe pensarsi ad una riforma, e ad una contestuale ricollocazione, dell'Ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia nel senso di attribuire ad esso le funzioni di organo tutore del servizio giustizia, con potere di impugnativa dei provvedimenti relativi alla carriera dei magistrati.

Il relatore prosegue dichiarando di essere contrario all'emendamento 4.1 e rilevando che la qualità, il numero ed i tempi di smaltimento degli affari trattati sono i tre parametri necessari ai fini della valutazione della laboriosità del magistrato. Si dice, inoltre, favorevole alla modifica proposta dal senatore Meloni e rileva come anche a suo avviso l'inciso «rapporti di reciproca coerenza» risulti non pienamente soddisfacente rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione. Propone, prendendo atto del dibattito, l'emendamento 4.2.

Il ministro FLICK si dichiara favorevole alle modifiche proposte dal senatore FASSONE.

Posto ai voti il mantenimento dell'articolo 4, esso è accolto dalla Commissione, risultando altresì accolto l'emendamento 4.2 formulato dal relatore Fassone.

L'articolo 4 è quindi approvato con le modifiche apportate.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

L'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per assenza della presentatrice senatrice Scopelliti.

L'articolo 5 è poi approvato senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 6 viene del pari dichiarato decaduto l'emendamento 6.1, assente la senatrice Scopelliti.

L'emendamento 6.2 è illustrato dal relatore FASSONE e viene, poi, dal medesimo ritirato dopo che il presidente CIRAMI ha proposto di riformulare il comma unico dell'articolo 6 sopprimendo la preposizione «ed» e il RELATORE ha fatto propria la proposta.

L'articolo 6 è poi accolto nel testo modificato.

All'articolo 7 è dichiarato decaduto l'emendamento 7.1, per assenza della presentatrice, senatrice Scopelliti.

Il presidente CIRAMI illustra l'emendamento 7.2 da lui presentato sottolineando come esso si proponga di chiarire che l'attitudine alla dirigenza deve ricomprendere anche la capacità di impiegare concretamente le risorse a disposizione degli uffici.

Il senatore GASPERINI è favorevole all'emendamento.

Il ministro FLICK chiarisce che nella predisposizione dell'articolo in esame il Governo aveva inteso ovviamente ricomprendere nel concetto di gestione anche il valido impiego della dotazione di mezzi e di personale. Pur sembrandogli pertanto pleonastico l'emendamento 7.2, il ministro si rimette comunque all'avviso della Commissione.

Il presidente CIRAMI ritira quindi l'emendamento 7.2 in relazione al chiarimento fornito dal Governo.

L'articolo 7 è poi approvato senza modifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1799**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.1

SCOPELLITI

Sostituire la parola: «ovvero» con una virgola.

3.2

CIRAMI

Al comma 1, dopo le parole: «di chi la dirige o la presiede» inserire le seguenti: «all'equilibrio mostrato nel rapporto con le parti e con ogni altro soggetto».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «la capacità, oltrechè» inserire le seguenti: «all'equilibrio,».

3.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole da: «al numero» fino a «adeguati» con le seguenti: «alla qualità e al numero degli affari trattati con equilibrata valutazione di entrambi, in relazione».

4.2

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

SCOPELLITI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla partecipazione ed» con le seguenti: «all'apporto dato al».

6.2

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «e gestione» con le altre: «, di gestione e di impiego».

7.2

CIRAMI

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

58ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**

(Parere alla 4ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FERRANTE, osservando che la relazione tecnica quantifica un costo della partecipazione alle iniziative internazionali in Albania pari a 99 miliardi (relativamente agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento). Tale costo viene considerato onere aggiuntivo (e quindi coperto) per una quota pari a 65 miliardi (pari a circa il 66 per cento del totale), intendendosi che la restante parte fa carico agli stanziamenti già previsti in bilancio (la relazione tecnica afferma che il Ministero della difesa «provvederà riprogrammando la propria attività istituzionale»); da notare in proposito che anche con riferimento alla missione in Bosnia, decreto-legge n. 346 del 1996, fu coperta solo una quota (circa il 60 per cento) del costo complessivo.

La quota del costo complessivo che non viene finanziata attraverso la «riprogrammazione dell'attività istituzionale del Ministero» è coperta mediante utilizzo della quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, in base a una interpretazione della previsione di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, che stabilisce tra l'altro l'utilizzo di tale quota per interventi straordinari a favore dei rifugiati e per la fame nel mondo.

Ulteriori oneri (per complessivi 13 miliardi) derivano dall'articolo 5 (interventi umanitari e nel settore dell'istruzione): si tratta in questo caso di spese fissate nel *quantum* dalla norma (tetti di spesa) e non si pongono quindi problemi di quantificazione. L'onere di 13 miliardi è coperto sul fondo globale di parte corrente: per 10 miliardi si fa ricorso

all'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio (utilizzando stanziamenti – pur nella capienza complessiva della rubrica – finalizzati ad interventi per l'ex Jugoslavia già prenotati con parere favorevole della Commissione bilancio della Camera dal disegno di legge Atto Camera n. 1528) e per 3 miliardi a quello relativo al Ministero del tesoro.

Non viene considerata produttiva di oneri la possibilità (prevista al comma 3 dell'articolo 5) per gli enti sanitari di collocare (su autorizzazione del ministero della sanità di concerto con quello degli esteri) in aspettativa (senza assegni ma con mantenimento della posizione previdenziale a carico dell'amministrazione) personale che intenda svolgere compiti di assistenza sanitaria in Albania. In effetti la regola generale non comporterebbe la copertura assicurativa dei periodi di aspettativa senza assegni; peraltro le amministrazioni interessate registreranno comunque una riduzione complessiva degli oneri per il personale in caso di collocamento in aspettativa senza assegni sia pure con mantenimento della posizione previdenziale, salvo che la riduzione del personale utilizzabile incida sul livello di operatività dei servizi costringendo ad oneri aggiuntivi per sostituire (ad esempio attraverso maggior ricorso a prestazioni straordinarie) il personale in aspettativa.

L'articolo 6 del provvedimento in esame modifica il decreto-legge n. 60 del 1997 (recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania). La modifica è relativa alle modalità di copertura e necessita di chiarimenti d parte del Tesoro. Pur non modificandosi l'onere coperto (21,5 miliardi), il costo degli interventi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 60 del 1997 è posto infatti a carico di un capitolo ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero degli interni che è privo di dotazione di competenza nel bilancio di previsione 1997. Non è chiaro se la norma si deve interpretare solo nel senso che una parte dell'onere coperto si concretizzerà in un aumento della dotazione del capitolo in questione.

Il senatore VEGAS ritiene che la Commissione debba valutare preliminarmente le conseguenze dell'orientamento negativo assunto dall'Assemblea del Senato su una risoluzione presentata dal Gruppo parlamentare di Forza Italia nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 60 del 1996, nella quale si impegnava il Governo ad utilizzare la quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF per finalità derivanti dalla crisi albanese. A suo avviso, da tale deliberazione dovrebbe discendere una valutazione di non correttezza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 7 del provvedimento in esame. Richiede, pertanto, che l'esame sia rinviato e che venga sollecitato il Governo a predisporre lo schema di riparto della quota statale dell'8 per mille al fine di porre in essere una idonea procedura di utilizzazione di tali stanziamenti. Chiede anche che il Governo fornisca alla Commissione i dati consuntivi sui costi della missione in Bosnia.

Il sottosegretario BRUTTI, dopo aver rinviato al parere del Ministero del tesoro per quanto riguarda gli aspetti connessi alla copertura fi-

nanziaria del provvedimento in esame, dichiara che la riezione della risoluzione richiamata dal senatore Vegas non costituisce un vincolo giuridico per il Governo tale da precludere l'utilizzo di risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF per gli interventi in questione.

Il senatore CADDEO sottolinea che è certamente auspicabile che i tempi per la definizione del riparto della quota statale dell'8 per mille siano rapidi. Tuttavia, non è prevedibile che la Commissione possa disporre dello schema di riparto prima dell'espressione del proprio parere sul disegno di legge in titolo.

Il relatore FERRANTE si associa alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo. Pur auspicando che il Governo trasmetta con sollecitudine al Parlamento una proposta di ripartizione della quota statale dell'IRPEF, sottolinea che già in passato l'utilizzo di tali risorse è avvenuto prima dell'adozione del piano di riparto.

Il senatore MORO osserva che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo modifica un decreto-legge tuttora all'esame del Parlamento, determinando un problema di sovrapposizione di fonti normative. Si associa quindi alla richiesta di dati consuntivi sui costi della missione in Bosnia formulata dal senatore Vegas.

Il presidente MORANDO ritiene che la riezione da parte dell'Assemblea del Senato della risoluzione ricordata dal senatore Vegas non motivi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla clausola di copertura del provvedimento in esame. Ritiene per altro indispensabile un chiarimento da parte del tesoro sulla copertura finanziaria dell'articolo 6, con riguardo alle osservazioni formulate dal relatore. In proposito, dichiara di concordare con la richiesta di rinvio dell'esame, in considerazione dell'opportunità della presenza di un rappresentante del tesoro.

Il senatore MARINO esprime perplessità sull'articolo 2, comma 6, in quanto la spesa di lire 4 miliardi per la corresponsione di straordinari al personale operante nel territorio nazionale appare eccessiva. Appare inoltre opportuno un chiarimento sull'articolo 3, che prevede la cessione a titolo gratuito di vari beni e servizi. Con riferimento all'articolo 6, oltre al problema evocato dal senatore Moro, sottolinea l'adozione di modalità di copertura finanziaria contabilmente non corrette. Con riguardo infine all'articolo 7, non condivide l'utilizzo delle risorse derivanti dall'8 per mille, sottolineando che a suo avviso sarebbe stato preferibile utilizzare una quota delle ingenti risorse stanziata in bilancio per il Ministero della difesa. Anche l'utilizzo dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente non appare condivisibile, in quanto si tratta di risorse destinate ad altre finalizzazioni.

Il sottosegretario BRUTTI chiarisce che l'entità della spesa autorizzata per l'effettuazione dell'intervento italiano non è in rapporto con la

consistenza degli aiuti umanitari a favore dell'Albania, che sono stati deliberati e determinati da organizzazioni internazionali. Con riferimento all'articolo 3, fa presente che la cessione di vari beni e servizi a titolo gratuito ivi prevista consentirà la concreta realizzazione degli aiuti umanitari e non riguarda la fornitura di armi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORANDO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 maggio 1997, alle ore 15, in sede consultiva, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2387.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

74^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
THALER AUSSERHOFER*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE***(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale sottolinea, in primo luogo, come il decreto-legge in esame persegua due obiettivi. Il primo è di fissare un limite quantitativo alla possibilità del contribuente di ottenere rimborsi di imposte per il 1997 tramite il conto corrente fiscale; il secondo è quello di introdurre correzioni ad alcune disposizioni tributarie di vario genere, intese a semplificare e a chiarire il sistema delineato dai provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il 1997.

Il comma 1 dell'articolo 1 fissa, per l'anno 1997, in 500 milioni di lire il limite di eccedenza massima per la richiesta di rimborso da presentarsi al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto corrente fiscale. La più recente disposizione di legge sull'argomento (articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 260 del 1994, convertito dalla legge n. 413 del 1994) poneva un limite fino all'anno 1996 (80 milioni), nulla disponendo per il 1997.

Il che, a detta del Ministero, causerebbe una richiesta tanto elevata di rimborsi ed una complessità delle procedure di controllo, tali da portare al blocco dell'attività degli uffici. Di qui la necessità di fissare tale limite, che si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 1997) per le quali non siano scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso; ne vengo-

no invece esclusi i rimborsi già parzialmente erogati. Il testo governativo prevedeva, per quest'ultimo caso, che il limite valesse limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata. L'intera materia sarà comunque oggetto di riesame in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996, volti a semplificare il sistema dei rimborsi. Viene anche esplicitato, al comma 2 dell'articolo 1, che le richieste di rimborso eccedenti l'importo di 500 milioni verranno soddisfatte fino a tale limite.

Il comma 3 regola la conseguente riduzione della garanzia prestata dal contribuente, stabilendo che l'imposta pagata sul premio della polizza fidejussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio a favore della compagnia assicurativa in sede di primo versamento delle imposte sulle assicurazioni successivo a quello in sostituzione, con obbligo di restituzione al contribuente.

Le disposizioni dell'articolo 2, del quale la Camera ha soppresso i commi 1 e 3, si riferiscono al commercio dei prodotti editoriali, precisando la percentuale di forfettizzazione della resa prevista ai fini IVA, già regolata dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 01, del decreto-legge n. 669 del 1996 convertito dalla legge n. 30 del 1997.

In sostanza, si intende chiarire che l'unificazione al 53 per cento della resa prevista ai fini IVA a partire dal 1 gennaio 1998 è limitata ai libri, rimanendo invariata quella per i quotidiani e i periodici, forfettizzata al 60 per cento. Solo per gli anni 1996 e 1997, peraltro, la percentuale riferita ai libri diversi dai testi scolastici per le scuole primarie e secondarie (pure forfettizzati al 60 per cento) rimane fissata nel 50 per cento. La disposizione, essendo unicamente esplicativa dell'originario intento di unificare solamente le rese per i libri, non determina variazioni di gettito.

Il comma 2 stabilisce altresì che per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza della modifica apportata dalla disposizione del decreto-legge n. 669, può farsi luogo alla variazione in diminuzione, applicando le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante «variazioni dell'imponibile o dell'imposta».

I commi 2 e 3 dell'originario testo governativo, relativi all'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, sono stati soppressi perchè prevedevano l'obbligo della tenuta della contabilità semplificata per i produttori agricoli con un volume d'affari non superiore ai 20 milioni di lire, esentati dall'obbligo del versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione. Essendo già contenuta in precedente disposizione (decreto-legge n. 669 del 1996) l'elevazione del limite del volume d'affari da 10 a 20 milioni, si è ritenuto di non aggiungere altro in materia per non creare appesantimenti burocratici a carico dei piccoli imprenditori agricoli.

L'articolo 3 è volto a consentire ai comuni di disporre la riduzione del 50 per cento dell'ICI o, in alternativa, di aumentare la detrazione sino a lire 500.000, in relazione all'abitazione principale, anche limitata-

mente a favore di «categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale». Il comune ha quindi la facoltà di applicare la riduzione o la detrazione per l'abitazione principale a tutti i propri amministrati o solo a quelli in situazioni particolarmente disagiate (sempre ovviamente, entro i vincoli di bilancio)

L'articolo 4 stabilisce che, nelle operazioni di fusione e scissione societarie, gli obblighi di versamento che gravano sui soggetti che si estinguono per effetto di dette operazioni sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria, o comunque risultante dalla fusione o scissione. Il comma 1*bis* introdotto dalla Camera esplicita, per quanto possa occorrere, che detti obblighi gravano anche sulle cosiddette «società di comodo»; il successivo comma 1-ter è teso ad aggiungere all'elenco delle società in via d'eccezione non considerate «di comodo», secondo i parametri previsti dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni, anche le società aventi un numero di soci non inferiore a 100.

La norma tende ad evitare che, in presenza di una operazione comportante l'eliminazione di uno dei soggetti, venga a cadere l'obbligo di versamento dell'acconto di imposta per mancanza di redditi imponibili, o che una società in perdita compensi le proprie perdite con i redditi dell'altra. Questo perchè gli obblighi fiscali delle imprese che mettono in atto operazioni di fusione o scissione siano adempiuti senza ritardo al momento del loro insorgere.

L'articolo 5 è teso a conservare efficacia alle vigenti tariffe elettriche fino al momento in cui l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avrà provveduto alla determinazione delle nuove tariffe, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995 n. 481.

La norma tende a dare momentanea certezza alla materia, messa in forse dal contenzioso aperto tra il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato relativamente ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 15 e n. 17 del 1993, che avevano aumentato le tariffe elettriche, provvedimenti poi dichiarati viziati per carenza di istruttoria.

Le modifiche al comma 1 apportate dalla Camera fanno riferimento, per le determinazioni delle decisioni dell'Autorità, (che dovranno aver luogo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), alla citata legge n. 481 del 1995 e non a quella menzionata nel testo governativo. Tale scelta della Camera sembra motivata dal convincimento che quest'ultima legge sia più restrittiva e vincolante dell'azione dell'Autorità per i più specifici parametri di riferimento in essa contenuti.

Il comma 3 introdotto dalla Camera esplicita i criteri ai quali l'Autorità si deve riferire per le proprie determinazioni.

Il comma 4, infine, considera l'eventualità che si possa dar luogo a conguaglio a favore dell'utente per le somme versate in eccedenza dal 1993 alla data di introduzione delle nuove tariffe, eventualità esclusa nel testo governativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALÌ esprime il proprio disappunto perchè, ancora una volta, il Senato è costretto ad esaminare, in tempi eccessivamente ristretti, decreti-legge ormai prossimi alla scadenza; occorrerebbe, a tal proposito richiamare l'altro ramo del Parlamento all'osservanza di tempi di esame dei provvedimenti di urgenza in modo tale che il Senato riesca, a sua volta, a considerarli con il dovuto approfondimento. Tra l'altro, c'è il pericolo che la sentenza della Corte costituzionale sulla non reiterabilità dei decreti-legge contribuisca, ancora di più, ad indurre il Parlamento ad esaminare e convertire i decreti-legge in scadenza in tempi assolutamente inaccettabili.

Per quanto riguarda invece il merito del provvedimento si dichiara estremamente critico per il limite di 500 milioni stabilito per i rimborsi di imposta tramite il conto corrente fiscale, sottolineando che ancora una volta vengono adottate disposizioni che non favoriscono certo un corretto rapporto tra Fisco e contribuente; peraltro, c'è da sottolineare che l'articolo 5, riguardante le tariffe elettriche, contiene materia assolutamente disomogenea rispetto a quelle di carattere fiscale trattate complessivamente nel decreto-legge.

Non essendoci altre richieste di interventi in discussione generale, il relatore MONTAGNA replica, concordando in primo luogo con le osservazioni critiche del senatore D'alì circa lo scarso tempo a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda i rimborsi di imposta di cui all'articolo 1, ed in particolare al limite stabilito di 500 milioni, fa presente che si è comunque operato un ampliamento di tale limite in precedenza fissato in 80 milioni; inoltre, chi ha già avuto parzialmente liquidato il rimborso non è soggetto alla nuova normativa più restrittiva. Per quanto riguarda l'articolo 5 concernente le tariffe elettriche, pur concordando sulla disomogeneità della materia trattata rispetto alla restante parte del decreto-legge, sottolinea che le disposizioni in esso contenute servono a dare certezza ad una situazione confusa, per lo meno in una fase transitoria, poichè in prospettiva non sono assolutamente pregiudicati gli eventuali legittimi diritti degli utenti.

Il sottosegretario CASTELLANI, a proposito dello scarso tempo a disposizione del Senato per l'esame del decreto-legge, fa presente in primo luogo che il Governo non ha poteri sui tempi d'esame dei provvedimenti in Parlamento e che d'altra parte la sospensione dei lavori parlamentari in occasioni delle elezioni amministrative ha probabilmente rallentato eccessivamente l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Peraltro, il decreto-legge n. 50 decade il 10 maggio e se non dovesse essere convertito, non potendo essere reiterato, finirebbe per incidere sugli equilibri di finanza pubblica.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, sottolinea come alla Camera siano stati apportati notevoli miglioramenti; per esempio, per quanto riguarda i rimborsi di cui all'articolo 1 è stata si-

gnificativamente corretta la retroattività della norma originaria, prevedendo che per le domande già parzialmente accolte non operi il limite di 500 milioni; peraltro, la normativa restrittiva si applica unicamente per la parte eccedente tale importo. Fa presente, a tal proposito, che soltanto il 2 per cento dei contribuenti è interessato dalle norme più restrittive, anche se c'è da considerare che il valore dei crediti rimborsabili per tale categoria di contribuenti ammonta a circa 1.700 miliardi. Per quanto riguarda l'articolo 2, la Camera ha correttamente soppresso i commi 1 e 3, rimandando ad un successivo provvedimento tutte le questioni concernenti l'IVA in agricoltura. Con riferimento al comma 2 di tale articolo, si tratta di una precisazione e di un atto dovuto che corregge un errore verificatosi in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 669 del 1996, con riferimento alla resa prevista ai fini IVA per i quotidiani e i periodici.

Dopo aver considerato positivamente il contenuto dell'articolo 3 in tema di riduzione, ai fini ICI, dell'aliquota e di aumento delle detrazioni per la prima abitazione anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, nonché quello dell'articolo 4 in materia di versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione con significativa valenza antielusiva, si sofferma sull'articolo 5 riguardante le tariffe elettriche. A tal proposito, riconosce la disomogeneità della materia trattata in tale articolo rispetto a quella degli altri articoli del decreto-legge, anche se la valenza economica del problema sotteso è di circa 5.000-6.000 miliardi. C'è tuttavia da dire che la norma prevista nell'articolo opera in via transitoria, rimanendo quindi impregiudicati i diritti legittimi acquisiti dagli utenti.

Il Sottosegretario invita infine i Commissari a consentire la definitiva conversione del decreto-legge.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER dichiara, in primo luogo, di condividere le osservazioni critiche del senatore D'ALÌ circa lo scarso tempo a disposizione del Senato per esaminare il decreto-legge n. 50. Ritenendo comunque apprezzabili i miglioramenti apportati dall'altro ramo del Parlamento, anche con riferimento alle questioni riguardanti l'IVA nel settore agricolo, propone di fissare per domani mattina alle ore 9, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore ROSSI propone di spostare tale termine alle ore 11 per permettere ai senatori interessati di formulare correttamente eventuali proposte emendative.

Il senatore D'ALÌ si dichiara favorevole alla proposta del senatore Rossi, che posta successivamente ai voti è respinta.

È, infine, accolta la proposta del Presidente THALER AUSSERHOFER di stabilire per le ore 9 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che la seduta antimeridiana di domani mercoledì 7 maggio non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

86ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

indi del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85)

(Parere al Ministro delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C08ª, 0001ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore CÒ, il quale, preso atto che lo schema di regolamento si basa, in ossequio alle direttive comunitarie, sul principio della liberalizzazione del settore, avanza talune critiche nel merito. In particolare ritiene che, all'articolo 1, debba essere meglio definito il concetto di rete pubblica di telecomunicazioni, che si fonda sul criterio della accessibilità al pubblico della rete stessa. Giudica anche eccessiva la quota del 25 per cento che lo stesso articolo 1 fissa ai soggetti che non hanno l'obbligo di fornire il servizio universale.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante i principi generali, osserva che non sono indicati i criteri con i quali si deve limitare il rilascio delle licenze. Esiste poi un problema di adeguamenti tariffari con riferimento al servizio universale e, per questo, si tratterebbe di rendere più ampia l'idea di servizio universale.

L'articolo 3 non definisce, poi, il costo del servizio universale e neppure indica entro quanto tempo potrà entrare in funzione il relativo fondo.

Commentando i successivi articoli, osserva che l'impianto complessivo del testo rafforza a suo giudizio l'esigenza di mantenere il servizio pubblico nell'area pubblica. Infine, ritiene che la normativa sanzionatoria debba essere tale da rendere più efficaci i poteri dell'Autorità.

Il senatore BALDINI ritiene che il provvedimento in esame costituisce un passo fondamentale verso la creazione di un quadro normativo chiaro e definito al fine di avviare un mercato concorrenziale nelle telecomunicazioni. Regole trasparenti ed affidabili sono il presupposto per realizzare la società dei servizi e consentire quindi al consumatore di beneficiare del pluralismo degli stessi a basso costo.

Nel merito, ritiene che occorrerebbe inserire nello schema di parere talune considerazioni. In particolare sarebbe importante che il servizio universale venisse mantenuto scisso nelle sue singole componenti così da consentire ad un maggior numero di operatori di fornire servizi in concorrenza tra loro. Gli obblighi di contribuzione al costo netto del servizio universale non dovranno applicarsi a quegli operatori che siano incaricati di fornirlo e a tutti gli organismi che non abbiano ancora raggiunto una quota di mercato superiore al 5 per cento o al 10 per cento per il solo mercato dei servizi mobili e personali.

È necessario anche che il solo obbligo di concedere l'interconnessione (e non anche il diritto di ottenerla) sia limitato a quegli operatori che abbiano una notevole forza di mercato, almeno superiore al 25 per cento. Le condizioni economiche di interconnessione dovranno essere stabilite in base al principio dell'orientamento ai costi, intesi come costi prospettici incrementali di lungo periodo.

Le licenze individuali debbono avere una durata di almeno 25 anni, mentre le autorizzazioni dovrebbero essere a durata illimitata. Sul riequilibrio tariffario osserva che l'Autorità dovrà effettuare interventi in tal senso nell'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi. Sull'articolo 11 ravvisa l'esigenza di introdurre la portabilità dei numeri a partire dal 1° gennaio 1998, mentre i servizi DECT dovranno essere forniti da una pluralità di operatori e le relative licenze dovranno essere assegnate con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, in conformità, tra l'altro, alle garanzie richieste in merito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel suo parere del 24 gennaio scorso. Poichè del resto la tecnologia DECT deve essere vista in combinazione con altri sistemi, dovrebbe essere riconosciuto a tutti gli operatori, compreso il futuro terzo gestore della telefonia mobile, il diritto di combinare il DECT con i sistemi da essi già operati, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 96/2.

Conclude, annunciando che il suo Gruppo voterà a favore dello schema di parere che sarà proposto dal relatore a condizione che esso accolga le predette osservazioni.

Il senatore CASTELLI esprime un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso, in quanto rappresenta un passo decisivo

verso la strada della liberalizzazione del settore. Purtuttavia, la formulazione del testo appare in talune sue parti lacunosa soprattutto perchè non recepisce le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito al problema dell'accesso. La normativa proposta, infatti, appare troppo vantaggiosa nei confronti della Telecom Italia e questa scelta appare pericolosa in vista di una effettiva concorrenzialità.

Conclusasi la discussione generale, replica il relatore FALOMI, il quale, dopo aver fornito precisazioni agli oratori intervenuti nel dibattito con particolare riguardo al significato di rete pubblica di telecomunicazioni (cioè rete non riservata a particolari categorie di utenti), al tetto del 25 per cento, alla possibile scomposizione del servizio universale per singole componenti e per livelli territoriali, ai criteri per il rilascio delle licenze (definiti nell'allegato F), ai tempi di costituzione del fondo (90 giorni dall'emanazione del regolamento) nonchè in merito alle sanzioni, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'VIII Commissione (lavori pubblici, comunicazioni), esaminato lo schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

il regolamento è emanato secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Il Governo è quindi autorizzato ad adottare le norme necessarie per l'attuazione nel nostro ordinamento delle direttive 95/51 CE, 95/62 CE, 96/19 CE, con un procedimento che consente la semplice attuazione delle suddette direttive e nonchè l'introduzione di disposizioni integrative della disciplina comunitaria. D'altra parte, con il decreto-legge n. 115 del 1997 è stata prevista l'attuazione, mediante lo stesso strumento di recepimento, della direttiva 96/2 CE, non contenuta tra quelle indicate nella delega della legge n. 650 del 1996. Coticchè, secondo l'espressa disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 1997, lo stesso regolamento può ormai formare oggetto di un unico testo integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali, di licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione Europea.

Invita altresì il Governo ad approfondire i seguenti punti:

1. il decreto-legge n. 115 del 1997 prevede solo astrattamente la figura dell'autorizzazione generale e della licenza individuale, rinviando al regolamento per le norme di dettaglio. In realtà lo schema oggettivo del parere di questa Commissione non riporta una disciplina dei due tipi di provvedimento, limitandosi a nominarli e a rinviarli genericamente allo schema della concessione e dell'autorizzazione. E se per le licenze individuali la disciplina è effettivamente rinvenibile in quella propria dell'istituto dell'autorizzazione, per le autorizzazioni generali, forma sconosciuta al nostro ordinamento, si

pone un problema di tipizzazione che il testo del regolamento deve risolvere;

2. pur essendo condivisibile l'indicazione contenuta nello schema secondo cui la metodologia da adottare per la definizione delle condizioni economiche di interconnessione sia in una prima fase quella del «costo storico pieno», si ritiene che tale metodologia debba obbligatoriamente e gradualmente lasciare il passo al principio dei «costi prospettici incrementali di lungo periodo». Il regolamento dovrebbe prevedere che sia l'Autorità a definire i tempi e i modi per tale passaggio. È necessario, però, che il Regolamento stabilisca una data certa entro la quale l'Autorità concluda gli studi e le valutazioni tecniche del caso e fissi le modalità e le scadenze per passare alla metodologia dei «costi prospettici incrementali di lungo periodo»;

3. lo schema di regolamento dovrebbe prevedere che le disposizioni relative all'interconnessione abbiano efficacia anche nei confronti degli operatori ammessi alla sperimentazione;

4. lo schema non affronta il problema della titolarità delle tariffe per le comunicazioni originate da reti pubbliche. Si tratta di un tema di grande importanza soprattutto nella prospettiva della negoziazione e dell'orientamento ai costi delle condizioni di interconnessione. Il principio potrebbe essere quello della titolarità in capo all'operatore da cui origina la chiamata. Facendo salve le condizioni convenzionali esistenti, all'Autorità dovrebbe comunque essere affidato uno specifico potere di regolazione;

5. appare necessaria in ordine al tema della numerazione la definizione di tempi certi per l'attivazione dell'*easy access*, la funzione di selezione dell'operatore. Appare congruo dal punto di vista della predisposizione delle misure tecniche necessarie il termine di sei mesi dal compimento da parte dell'Autorità degli studi (previsto per il 31 dicembre 1997). Anche per l'introduzione della portabilità del numero potrebbe essere l'Autorità a fissare un termine più ravvicinato (2001) rispetto a quello attualmente previsto nello schema (2003);

6. il concetto di servizio universale contenuto nello schema appare più ampio (ad esempio per quel che riguarda i servizi di interesse pubblico) rispetto a quello che si sta definendo in sede comunitaria. La sua definizione, che deve tener conto degli orientamenti comunicati, potrebbe essere affidata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti commissioni parlamentari. Sempre in tema di servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali dovrebbero essere meglio precisati gli aspetti relativi all'individuazione dei soggetti che sono tenuti al loro finanziamento;

7. nelle definizioni al punto q) sarebbe opportuno ricomprendere nel concetto di servizio di telecomunicazioni i servizi interattivi anche se relativi a prodotti audiovisivi, escludendo la radiodiffusione sonora e televisiva. Ciò consentirebbe, in linea con gli orientamenti comunitari, di assoggettare alle regole delle telecomunicazioni servizi come il *video on demand* o la *pay per view*.

8. nello schema di regolamento non sono previste norme abrogative delle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni, soprattutto

to con riferimento a quelle del codice postale e delle telecomunicazioni. Una soluzione che avrebbe il pregio di essere conforme con gli orientamenti della dottrina costituzionale potrebbe essere quella di prevedere norme non esplicitamente abrogative, ma di cessazione degli effetti delle disposizioni contenute in fonti primarie e contrastanti con la disciplina del regolamento».

Ha quindi la parola il sottosegretario LAURIA, il quale assicura che il Governo terrà conto delle osservazioni della Commissione e ricorda che il regolamento si inquadra nella normativa recata dalle direttive europee ed è stato concordato con la competente Commissione dell'Unione. Fa notare che una più approfondita normativa sanzionatoria sarà introdotta con decreto-legge, non potendo questa materia essere totalmente lasciata alla fonte regolamentare. Quanto alla data del 2003, ricorda che questa è stata indicata a livello comunitario. Sulla numerazione sarà istituito un apposito comitato del cui lavoro la Commissione sarà tenuta informata. Infine osserva che con il regolamento in esame, ed in particolare con il recepimento della direttiva 96/2, si potrà disporre finalmente di un quadro normativo che consente di procedere alla liberalizzazione del settore della telefonia fissa nel rispetto del termine comunitario del 1° gennaio 1998, nonchè avviare la gara per il terzo gestore della telefonia mobile.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

81ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(139) PIATTI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(995) FUSILLO e BEDIN. – *Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1587) MELUZZI ed altri. – *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario

(2076) BUCCI ed altri. – *Nuove norme per il settore lattiero-caseario*

(2133) CARCARINO e CRIPPA. – *Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver preliminarmente ricordato che nella precedente seduta si era proceduto all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e di quelli all'articolo 2 presentati dai senatori della Lega Nord – Per la Padania indipendente e di Rifondazione comunista, fa preliminarmente rilevare che la relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte (istituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1997, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81) immediatamente trasmessa dal Governo al Parlamento, offre una analisi approfondita

dita di una vicenda assai complessa, tale da richiedere una lettura assai attenta anche per le implicazioni che possono derivare ai lavori della Commissione sulla riforma della legge n. 468 del 1992. Alla luce di tali considerazioni preannuncia che, tenuto conto della natura di organismo di indagine amministrativa insediato dal Governo, sottoporà preliminarmente all'attenzione della Presidenza del Senato la valutazione sulla possibilità di procedere ad una audizione – a suo avviso necessaria per le connessioni fra le risultanze dell'indagine e i lavori di riforma della legge n. 468 – della Commissione stessa, attraverso le modalità procedurali che saranno eventualmente indicate. La Commissione potrà pertanto, ove chiarito in senso positivo tale quesito procedurale, valutare l'opportunità di procedere alla citata audizione.

Si apre un dibattito di ordine procedurale.

Il senatore BETTAMIO, nel dichiarare di condividere la valutazione del Presidente, sottolinea che l'attività della Commissione di indagine è stata prorogata dal Governo con decreto-legge, il che dovrebbe, a suo avviso, consigliare di circoscrivere i contenuti di una eventuale audizione all'esame della sola attività già svolta. Al riguardo, nel ritenere sicuramente importanti ulteriori approfondimenti, sottolinea l'esigenza di evitare, per altri versi, il rischio di allungare i tempi di esame della riforma della normativa sulle quote latte.

Il senatore RECCIA, nel ribadire preliminarmente che la Commissione di indagine è stata insediata dal Governo ed ha presentato una relazione assai articolata ed approfondita, fa osservare l'opportunità di acquisire preliminarmente le valutazioni dell'Esecutivo in merito, prima di procedere ad una eventuale audizione dell'organismo di indagine.

Il senatore PIATTI dichiara di condividere il percorso procedurale prospettato dal Presidente, tenuto anche conto dell'esigenza di approfondire le connessioni del lavoro di indagine svolto non solo con la riforma delle quote latte ma anche con il riordino dell'AIMA e degli organismi di controllo; occorre, a suo avviso, tenere anche conto della esigenza di non allungare i tempi della riforma della legge n. 468, come sottolineato dal senatore Bettamio, valutando altresì quale sia il momento più opportuno per procedere anche all'audizione richiesta dal senatore Reccia; invita il Governo a precisare sin d'ora alla Commissione i provvedimenti già adottati.

Il senatore BEDIN, nel ringraziare il Presidente relatore per avere interpretato le esigenze di ordine politico e procedurale della Commissione, fa comunque osservare che l'attività della Commissione di indagine è comunque riconducibile ad una iniziativa assunta dal Governo (che opportunamente sta perseguendo un obiettivo di chiarezza e trasparenza). Ipotizza pertanto che, ove la Commissione ritenga necessari ulteriori approfondimenti, il Governo sia audito nell'ambito di una eventuale procedura informativa.

Il senatore CARCARINO, nel condividere l'ipotesi di approfondimenti procedurali preannunciata dal Presidente, fa osservare che i lavori della Commissione di indagine, istituita da parte del Governo con un forte sostegno a livello parlamentare, sono stati ulteriormente prorogati per decreto: è pertanto opportuno valutare se la ventilata audizione della Commissione di indagine debba essere programmata immediatamente o solo al termine dell'ulteriore fase di lavori. Richiamate poi le connessioni anche con il riordino dell'AIMA, sottolinea l'opportunità di procedere nei lavori di riforma della legge n. 468, procrastinando ad una successiva fase l'ulteriore approfondimento conoscitivo.

Il senatore ANTOLINI esprime pieno apprezzamento per il lavoro approfondito svolto dalla Commissione di indagine che, a suo avviso, non è stata voluta dal Governo ma imposta dai «moti di piazza» dei mesi passati: ritiene comunque che le risultanze della Commissione, già esposte nella relazione conclusiva trasmessa al Parlamento siano tali da richiedere una pausa di riflessione almeno con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 1994, relativo ai criteri di assegnazione delle quote, tenuto conto dell'esigenza di acquisire le valutazioni sulla effettiva attendibilità dei bollettini passati.

Il senatore MINARDO ritiene giusta e opportuna l'iniziativa prospettata di audire la Commissione di indagine, condividendo anche l'ipotesi di ascoltare le valutazioni del Governo in merito, tenuto conto che l'ulteriore approfondimento di tali complesse vicende agevererà sicuramente i lavori della Commissione sia per la riforma della legge n. 468, che per il riordino dell'AIMA.

Il senatore BETTAMIO, prendendo ulteriormente la parola, dichiara di condividere l'opportunità di un'ulteriore riflessione anche in relazione all'*iter* della riforma dell'AIMA e prospetta l'opportunità di valutare in Ufficio di presidenza le varie ipotesi sui lavori della Commissione, una volta chiarito il quadro procedurale.

Il sottosegretario BORRONI sottolinea preliminarmente che la Commissione di indagine ha sinora lavorato in piena autonomia dall'Esecutivo, metodo di lavoro che va salvaguardato e ritiene pertanto che, ferma restando la piena autonomia delle decisioni parlamentari, non sarebbe, a suo avviso, pienamente coerente con tale finalità l'instaurazione di un confronto diretto fra Governo e Parlamento sui lavori della Commissione, peraltro ancora in corso.

Fa comunque osservare che il Governo ha sinora adottato le decisioni conseguenti e necessarie, disponendo con decreto-legge la proroga dell'attività della Commissione e la dilazione del termine per il versamento del superprelievo; ricorda altresì che, alla luce anche delle prime risultanze dell'indagine svolta, l'Esecutivo sta altresì predisponendo il nuovo modello L1 (che verrebbe controfirmato dagli stessi produttori). Nel richiamare l'attenzione sulla esigenza di garantire le condizioni perché la Commissione possa concludere i propri lavori, alla luce degli ul-

teriori compiti affidatigli in materia di accertamento del dato produttivo, fa osservare che Governo e Parlamento possono concretamente impegnarsi per offrire un quadro di certezze normative e programmatiche al mondo produttivo, richiamando l'attenzione sulla opportunità di approfondire anche gli effetti delle ulteriori modifiche al quadro legislativo vigente recentemente introdotte.

Nel far infine rilevare che la relazione della Commissione governativa di indagine è stata tempestivamente trasmessa dal Governo alla magistratura e alle altre sedi competenti, informa che in sede di Unione europea è stata ribadita l'esigenza di assicurare comunque il pagamento delle multe e ventilata l'ipotesi di una ulteriore proroga dei contingentamenti produttivi; invita infine la Commissione a procedere nei lavori di riforma della legge n. 468, attraverso l'illustrazione degli emendamenti e ad accelerare i tempi di riforma della stessa AIMA.

Il PRESIDENTE relatore, nell'osservare come l'obbiettivo di trasparenza perseguito con la istituzione della Commissione di indagine è stato fortemente voluto sia dal Governo che dal Parlamento, prende atto che sono sicuramente emersi anche elementi nuovi, che peraltro confermano, a suo avviso, la sua valutazione più volte ribadita, circa la precisa corresponsabilità di articolazioni dello Stato nelle vicende in esame.

Quanto all'audizione della Commissione di indagine già preannunciata, preannuncia che, anche alla luce del dibattito svoltosi, si farà carico di sottoporre alla Presidenza del Senato la valutazione circa la procedibilità, sul piano delle disposizioni regolamentari vigenti, di tale ipotesi, che potrà poi – ove sciolto positivamente tale quesito – essere valutata in Ufficio di presidenza, in tale sede si potrà esaminare l'opportunità di procedere anche all'audizione del Governo (peraltro già ascoltato, in sede informale, sulle prospettive di riforma dell'OCM latte). In qualità di Presidente relatore, ritiene che vada comunque proseguito il lavoro sui disegni di legge di riforma della legge n. 468 all'esame della Commissione, attraverso la illustrazione degli emendamenti già presentati, salva la valutazione sulla opportunità di una riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori emendamenti, una volta approfondite le risultanze del lavoro di indagine. Invita infine la Commissione ad accelerare contestualmente i tempi di riforma dell'AIMA.

Il senatore BETTAMIO dichiara di condividere l'opportunità di affrontare, in sede di Ufficio di presidenza, le questioni prospettate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

72ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore PAPPALARDO ricorda le vicende legislative che hanno portato all'attuale formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge in titolo, ampiamente modificato dalla Camera dei deputati rispetto al testo originario del Governo. Esse hanno tratto origine dalla sentenza del TAR del Lazio del 13 febbraio scorso, che ha eccepito l'irregolarità formale del provvedimento n. 15 del 1993 adottato dal Comitato interministeriale dei prezzi. Rifacendosi quindi alla normativa vigente, che assegna all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas il termine del 30 giugno 1997 per la rideterminazione delle tariffe, rileva come, a seguito di un'audizione del Presidente di tale Autorità presso la competente Commissione della Camera dei deputati, si sia convenuto sulla necessità di una breve proroga, assegnandole nel contempo il compito di rideterminare anche le modifiche tariffarie deliberate con il richiamato provvedimento del CIP. La scelta gli pare coerente con la linea adottata dal Parlamento, consistente nel deferire all'Autorità indipendente la materia tariffaria; vengono nel frattempo mantenuti in vita gli effetti della delibera del CIP che il tribunale amministrativo ha ritenuto viziata in quanto adottata senza un'adeguata istruttoria e sulla quale è tuttora pendente una pronuncia del Consiglio di Stato. L'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce che l'Autorità individui anche le modalità secondo le quali le

imprese effettueranno nei confronti di ciascun utente un'eventuale conguaglio a partire dall'esercizio 1998: tale norma, che ha il vantaggio di non pregiudicare i diritti degli utenti, è sintomatica del carattere equilibrato del testo normativo, rispetto al quale egli ritiene che la Commissione debba esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il presidente CAPONI, a nome della sua parte politica, si dice d'accordo con la proposta di parere favorevole del relatore, in quanto il testo dell'articolo 5 in esame ripropone, migliorandola per alcuni aspetti, la soluzione che era stata già adottata dal Senato in via emendativa sul cosiddetto decreto «mille proroghe». Diverso sarebbe stato il suo atteggiamento se nell'ambito del testo in esame fosse stato vanificato il diritto degli utenti ad un eventuale rimborso di quanto indebitamente percepito.

Il senatore ASCIUTTI si esprime in senso contrario all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, sottolineando come, con la sua approvazione, si realizzi una forma di imposizione occulta nei confronti dei cittadini utenti. Ritiene inoltre di dubbia coerenza l'atteggiamento assunto in materia dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti.

Il senatore TURINI si dice non completamente d'accordo con il testo in esame, per la parte di competenza della Commissione industria, in ragione delle forti perplessità tuttora irrisolte che il suo Gruppo nutre circa gli orientamenti che emergono in materia di riassetto del settore elettrico e delle relative tariffe.

I senatori WILDE e CIMMINO dichiarano che si asterranno in sede di votazione del parere favorevole, mentre voterà a favore la senatrice FIORILLO.

Si chiude la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario LADU che sollecita la Commissione ad esprimere il proprio parere nel senso prospettato dal relatore, considerati anche i tempi stretti per la conversione del decreto.

Il senatore PAPPALARDO, in sede di replica, sottolinea come l'attuale formulazione dell'articolo 5 abbia anche il pregio di risolvere il problema interpretativo sorto in relazione all'applicazione del principio della tariffa unica nazionale con l'adozione del decreto-legge n. 473 del 1996 e della relativa legge di conversione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia con le motivazioni addotte nel suo intervento in discussione generale.

Il senatore TURINI manifesta il proprio voto di astensione, dichiarando che tale voto è motivato da una valutazione positiva degli elementi cui ha fatto riferimento il relatore nella sua replica e che erano già stati oggetto di una presa di posizione della sua parte politica.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti la proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

113^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1997

(R032 000, C11^a, 0001^o)

Il senatore MANZI fa presente che nel resoconto sommario della seduta pomeridiana del 29 aprile scorso, il suo intervento in sede di esame congiunto dei documenti XXII nn. 17, 18 e 29, e in particolare di comparazione con il disegno di legge n. 3432 presentato dal Governo alla Camera dei deputati e che ben poco ha a che fare con tali documenti, è stato reso in maniera non fedele: citando un articolo del *Sunday Times*, egli non ha detto che vi sono attualmente in Italia 120 persone responsabili di crimini di guerra e titolari di pensione, bensì che esisterebbero in Italia, secondo il giornale inglese, 20 mila persone che hanno prestato servizio nelle file delle SS o nelle Forze armate del Reich e che percepiscono una pensione italiana di 518 mila lire al mese.

IN SEDE REFERENTE

(1698) BONATESTA ed altri: *Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(2017) MUNDI ed altri: *Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto»*

(2088) MAGGI ed altri: *Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2121) VERALDI e MONTAGNINO: *Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312*

(2291) SERENA: *Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile 1997.

Il sottosegretario PIZZINATO ripercorre brevemente le iniziative adottate per il potenziamento dell'attività ispettiva, ricordando preliminarmente che esso non è disgiungibile dal problema specifico del disagio in cui vivono oggi gli Ispettori del lavoro. L'Amministrazione, in primo luogo, si è infatti attivata per portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993: la definizione – una delle prime tra tutti i Ministeri – delle dotazioni organiche è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 luglio dello stesso anno.

Tale adempimento costituisce, come è noto il presupposto giuridico-amministrativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, mediante percorsi interni ovvero attraverso il reclutamento esterno. A tale proposito va ricordato che, in seguito all'accoglimento di uno specifico emendamento di iniziativa dei Ministri della funzione pubblica e del lavoro, nella legge n. 662 del 1996, collegata alla finanziaria 1997, è stata introdotta una disposizione di deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, a fronte di una richiesta di 1.000 unità. Nel corso dell'ultima sessione di bilancio era stato proposto anche un emendamento, con il quale, pur confermando le finalità della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto dei Ministeri, al fine di incrementare l'attività di vigilanza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale veniva autorizzato a bandire concorsi interni, in ambito regionale, per la copertura – nei limiti delle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1996 – dei posti già disponibili; tale emendamento fu però dichiarato inammissibile.

La dotazione di personale prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per gli ispettori del lavoro a livello nazionale è di 5999 unità e la presenza effettiva in servizio è pari a 3178 unità, quindi le carenze complessive ammontano a 2821 unità, soprattutto nelle qualifiche medio-alte e tali esigue risorse sono distribuite sul territorio nazionale in modo fortemente squilibrato, con carenze al nord che si aggirano intorno al 60-70 per cento, fino alla punta del 90 per cento che si registra a Brescia.

I dati relativi alle carenze di organico per la ottava qualifica funzionale indicano che si è passati da 1.337 unità, alla data del 31 luglio 1996, a 1.317, alla data dell'ultima rilevazione del personale effettuata il 28 febbraio 1997; questa riduzione è motivata dal collocamento a riposo, a fine 1996, di poco meno di un centinaio di unità, parzialmente recuperate con la procedura di mobilità.

Ciò è stato reso possibile – prosegue il Sottosegretario - con il decreto del 7 novembre 1996 recante norme per l'unificazione dei due ruoli periferici del Ministero del lavoro, inteso ad attivare la mobilità interna e favorire il passaggio del personale dagli Uffici del lavoro agli Ispettorati. Si sono potuti così avviare vari corsi di formazione e ricon-

versione per le professionalità medio-alte, che hanno visto il coinvolgimento di centinaia di lavoratori.

Il Ministero del lavoro ha portato a termine inoltre corsi di formazione per i militari dell'Arma dei carabinieri che, in numero pari ad alcune centinaia, prestano la loro opera all'interno degli Ispettorati del lavoro, così come previsto dalla legge n. 608 del 1997. È stata inoltre finalmente sbloccata la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 300 unità di personale dell'ottava qualifica funzionale.

In riferimento ai disegni di legge in titolo, occorre evidenziare che tale iniziativa costituisce un ulteriore momento di tutta una serie di interventi mirati che l'Amministrazione del lavoro ha sempre attentamente considerato.

La problematica rappresentata dalle iniziative legislative all'esame della Commissione trae origine dalla interpretazione restrittiva proposta dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, incaricata di esaminare le domande di inquadramento, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nel profilo professionale della qualifica superiore presentate dai dipendenti che, per un periodo non inferiore a cinque anni, si fossero trovati a svolgere mansioni di un profilo diverso rispetto alla qualifica rivestita.

Nonostante la riserva di un riesame più approfondito, per un diverso inquadramento, espressa nel corso delle ultime sedute della Commissione paritetica, gli ispettori del lavoro dell'ex carriera di concetto furono inquadrati nel profilo professionale, n. 239, anziché nel profilo professionale n. 238 – ottavo livello – assegnato agli ex ispettori in possesso della laurea.

L'interpretazione restrittiva della Commissione paritetica aveva già indotto la Direzione Generale del personale del Ministero del lavoro a richiedere al Dipartimento della funzione pubblica il riesame dell'inquadramento, rilevando l'incoerenza della suddivisione in due diverse qualifiche funzionali per personale che in definitiva svolge la stessa attività.

È indubbio infatti, che gli ex ispettori (ottavo livello) si trovano in punto di fatto in una situazione di inquadramento anomalo, se confrontato con le mansioni assegnate, e in particolare se si considerano elementi quali l'unicità della funzione ispettiva e dei poteri di coercizione e di prevenzione tipici degli ispettori del lavoro, nonché lo svolgimento, ancorché eventuale, dell'attività di vigilanza congiunta nel cui ambito l'ispettore del lavoro è chiamato a svolgere funzioni di direzione e di coordinamento nei confronti degli ispettori degli enti previdenziali.

Pertanto le rivendicazioni avanzate dalla categoria meritano attenta considerazione.

D'altra parte non è più ipotizzabile, come varie volte è stato fatto in passato, un intervento legislativo, perché con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stata disposta la contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, stabilendo, con l'articolo 55, l'integrale applicabilità dello Statuto dei lavoratori – legge 20 maggio 1970, n. 300 – alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Questo innovativo concetto è stato l'elemento che ha caratterizzato il «Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico» firmato da Governo e parti sociali il 12 marzo scorso, che nel punto A) stabilisce il completamento del processo di unificazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato, sulla base del codice civile e delle leggi sul lavoro nell'impresa.

È quindi da ritenere che la soluzione, anche secondo il parere del Dipartimento della funzione pubblica, sia da ricercare nell'ambito della naturale sede contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del contratto nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, attualmente in vigore, che istituisce la Commissione composta da rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni-Aran e da rappresentanti sindacali, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nell'amministrazione e di formulare proposte per la revisione dell'ordinamento che troverà la sua naturale conclusione nel rinnovo contrattuale.

Risulta, infatti, che l'Aran stia predisponendo un nuovo sistema di ordinamento professionale, ispirato al criterio della riduzione delle qualifiche: il nuovo modello prevede tre grandi aree professionali, con ciò risolvendo anche il problema degli ispettori. Tutto questo deve avvenire tenendo conto dell'intera riorganizzazione del Ministero del lavoro, prevista dalla legge n. 59 del 1997, che, andando incontro alle esigenze di regionalizzazione del mercato del lavoro, dovrebbe stabilire, tra l'altro, il principio della centralità della funzione ispettiva.

Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale e delle previste fasce, la collocazione alla fascia superiore dovrebbe prevedere l'attribuzione anche di una indennità legata all'esercizio della funzione stessa, essendo improponibile invece la richiesta contenuta nei disegni di legge in titolo, relativa all'estensione a detto personale dell'indennità di polizia giudiziaria, prevista all'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, poichè la natura di tale indennità è diretta a premiare il complesso delle attività riconducibili allo *status* di ufficiale di polizia giudiziaria, comprensivo anche delle funzioni connesse alla pubblica sicurezza, così come avvenuto per il personale della polizia municipale che fruisce di tale beneficio per effetto di un'apposita previsione contrattuale dell'area di appartenenza.

Sorgono, inoltre, problemi relativi alla copertura finanziaria; da parte di alcuni uffici del Ministero è stata avanzata l'ipotesi che essa potrebbe realizzarsi attraverso un meccanismo di autofinanziamento, e quindi senza spese aggiuntive, considerato che le sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettorati del lavoro confluiscono all'erario: con una modifica normativa, una percentuale di tali importi potrebbe essere nuovamente assegnata ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevedendo l'istituzione di un fondo per il potenziamento di tutta l'attività ispettiva; tale ipotesi peraltro non ha mancato di suscitare dubbi di legittimità. Un precedente normativo, nel senso che si propone, si rinviene nel comma 9 dell'articolo 9-bis della legge n. 608 del 1996, che utilizza una quota

del Fondo per l'occupazione per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione. Malgrado ciò, permangono forti perplessità su tali modalità di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda invece il secondo fine perseguito uniformemente dai disegni di legge in titolo, riguardante l'inquadramento alla nona qualifica funzionale, si fa presente che tale provvedimento non può essere adottato solo per il personale dell'Ispettorato, poichè si verrebbe a determinare, a parità di condizioni, una situazione di discriminazione nei confronti di personale dell'amministrazione del lavoro appartenente a ruoli diversi.

In conclusione - anche alla luce di proposte formulate nel corso del dibattito - il Sottosegretario suggerisce di sospendere temporaneamente l'esame congiunto, stante l'impegno del Ministero del lavoro ad affrontare e risolvere i problemi di cui alle proposte di legge in esame, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica e l'Aran, e nell'ambito dell'attuazione della delega legislativa di riforma del Ministero del lavoro e del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il senatore MANZI chiede al Sottosegretario di formulare una previsione più precisa circa i tempi necessari per pervenire alla soluzione da lui prospettata nella conclusione delle sue comunicazioni, mentre il senatore BONATESTA, nel prendere atto degli impegni assunti dal Sottosegretario, esprime però il timore che il Governo finisca poi con il rinviare *sine die* la soluzione del problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro.

Il senatore TAPPARO chiede a sua volta che venga messa a disposizione della Commissione una tabella relativa alla distribuzione territoriale degli ispettori del lavoro, con una indicazione, per ogni provincia, del rapporto tra l'organico legale e quello di fatto. Il quadro delineato dal Sottosegretario, infatti, descrive una situazione particolarmente allarmante, poichè il personale ispettivo risulta più scarso nelle aree maggiormente industrializzate e relativamente più numeroso nelle aree, soprattutto meridionali, dove è più diffuso e radicato il fenomeno del lavoro nero.

Il relatore RIPAMONTI, nel prendere atto delle proposte del Sottosegretario, esprime alcune perplessità in ordine ai tempi di attuazione di esse, ritenendo in particolare piuttosto difficile coordinare l'esercizio della delega legislativa per il riordino dell'amministrazione del lavoro, di cui alla legge n. 59 del 1997, con i provvedimenti di semplificazione dell'ordinamento delle qualifiche in corso di elaborazione presso l'Aran, ai quali ha fatto riferimento il sottosegretario Pizzinato nelle sue comunicazioni. Auspica pertanto che vi sia un preciso impegno del Governo per pervenire quanto prima alla soluzione dei problemi relativi all'inquadramento degli ispettori del lavoro.

Rispondendo ai quesiti postigli, il SOTTOSEGRETARIO fa presente che da alcuni mesi è attivo presso il Ministero un gruppo di lavoro

ro sul riordinamento dell'amministrazione, che opera anche tenendo presenti i contenuti del disegno di legge a suo tempo licenziato dalla Commissione e relativo al riordino del mercato del lavoro. Per il 26 maggio è previsto un incontro del gruppo medesimo con gli assessori regionali, ed è auspicabile che entro l'anno si pervenga alla definizione delle linee guida per il riordino complessivo dell'amministrazione del lavoro e della previdenza sociale. Va altresì rilevato che l'Aran sta già lavorando alla definizione delle tre grandi aree per l'inquadramento del personale, da lui già ricordate, e che tale proposta di riassetto dovrebbe essere presa in esame in sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto dei Ministeri, il cui avvio è previsto nei tre mesi precedenti la scadenza del contratto in corso, vale a dire entro il mese di settembre. Sono questi, pertanto, i limiti temporali entro i quali dovrebbe essere avviato a soluzione anche il problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro. Il rappresentante del Governo assicura quindi che trasmetterà quanto prima alla Presidenza della Commissione la documentazione richiesta dal senatore Tapparo e consegna quindi una tabella relativa agli organici nazionali degli ispettori del lavoro, ripartiti per qualifica. A tale proposito, osserva che i dati sugli organici degli ispettori del lavoro sono noti e che solo con l'approvazione della legge collegata alla legge finanziaria del 1997 è stato possibile ottenere, in deroga al blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione, l'autorizzazione ad effettuare l'assunzione di 190 unità dell'ottava qualifica funzionale nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, dopo che, in passato, il Parlamento aveva più volte opposto un rifiuto a richieste dello stesso tenore avanzate, in altre occasioni, dal Ministero del lavoro. Peraltro, le suddette assunzioni non potranno essere effettuate prima della fine del prossimo anno e, pertanto, nelle more, è necessario attivare le procedure della mobilità interministeriale, in accordo con l'Aran e con le organizzazioni sindacali. Alla mobilità, inoltre, deve affiancarsi l'individuazione di risorse adeguate a consentire l'assunzione di nuovo personale, la prosecuzione delle attività di formazione, già in essere presso il Ministero, e l'effettuazione delle missioni: la recente decurtazione dei fondi disponibili per queste ultime, infatti, ha comportato una consistente riduzione dell'attività ispettiva. È allo studio comunque l'istituzione di un fondo per l'organizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Infine, va ricordato che l'Ispettorato sconta un forte ritardo per quel che riguarda l'adozione di strumenti informatici e, purtroppo, i relativi progetti sono bloccati per carenza di fondi. L'esperienza fin qui maturata dimostra comunque che il problema del riassetto dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro, nei suoi vari aspetti, può trovare una soluzione solo nell'ambito di una riorganizzazione complessiva dell'amministrazione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, osserva che permane comunque il problema di un inquadramento degli ispettori del lavoro effettuato con criteri discutibili, eccessivamente rigidi e che hanno dato vita ad una situazione quanto meno anomala. Sussiste pertanto il dubbio che senza uno specifico intervento non si possa pervenire ad una soluzione del problema, anche in

presenza di un processo di riorganizzazione dell'amministrazione del lavoro e di riassetto delle qualifiche secondo gli orientamenti adottati dall'Aran.

Secondo il senatore Michele DE LUCA l'attuale situazione degli ispettori del lavoro è una conseguenza del precedente ordinamento del personale, quando il possesso della laurea o del diploma di scuola secondaria superiore dava accesso a carriere distinte. Si tratta peraltro di una distinzione che non ha più ragion d'essere, poichè in presenza di funzioni uguali non vi è più alcun fondamento per un inquadramento differenziato.

Il senatore MANZI sottolinea con preoccupazione che, secondo le comunicazioni del Sottosegretario, il personale incaricato di assicurare l'osservanza delle leggi sui luoghi di lavoro opera in condizioni disastrose, privo di risorse finanziarie per l'effettuazione delle missioni – che costituiscono parti essenziali dell'attività ispettiva – nonchè degli strumenti operativi e tecnici necessari a verificare la situazione e le condizioni di lavoro nelle aziende. Si tratta di una situazione drammatica, che si protrae da tempo e che richiede interventi tempestivi e mirati, ancor prima che alla soluzione dei problemi relativi all'inquadramento, a conseguire l'obiettivo di fornire agli ispettori del lavoro gli strumenti essenziali per l'adempimento dei compiti istituzionali.

Il senatore MONTAGNINO esprime apprezzamento per la puntualità delle comunicazioni del rappresentante del Governo, ma sottolinea che i disegni di legge all'esame congiunto si propongono di rimuovere una situazione di disparità di trattamento, riconosciuta dal Sottosegretario e oggetto di specifici pronunciamenti del giudice amministrativo. Si pone pertanto il problema di rimuovere quanto prima una anomalia, con uno specifico intervento legislativo, senza attendere l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 59 del 1997 per il riordino del Ministero del lavoro o l'esito della contrattazione del comparto Ministeri, qualora ciò comporti un ulteriore rinvio della soluzione di un problema che si trascina da troppo tempo.

Dopo che il senatore MUNDI ha sottolineato che si pone comunque il problema di capire se vi sia da parte del Governo la volontà politica di pervenire a una soluzione dei problemi relativi all'inquadramento degli ispettori, il sottosegretario PIZZINATO precisa che i competenti Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, partendo dalle stesse condivisibili considerazioni enunciate dal senatore Michele De Luca, condividono la proposta di pervenire ad un unico inquadramento per il personale ispettivo che svolge funzioni omogenee: in tale direzione sono state rivolte in passato precise sollecitazioni alla Commissione paritetica, rilevando che essa ha espresso pareri restrittivi sul ruolo e sulle funzioni degli ispettori del lavoro. Anche il Dipartimento della funzione pubblica è favorevole all'ipotesi dell'inquadramento di tale personale in un'unica qualifica, ma ritiene che tale materia debba trova-

re la propria disciplina nell'ambito della contrattazione nazionale di categoria. Il Sottosegretario condivide le preoccupazioni del senatore Manzi, e sottolinea che le difficoltà attuali possono essere avviate a parziale soluzione in primo luogo mediante il ricorso alle procedure di mobilità, l'intensificazione dell'attività di formazione e l'attuazione del progetto di informatizzazione dell'Ispettorato, già presentato e che potrebbe essere portato a compimento nell'arco di sei mesi. Il Governo è comunque impegnato a trovare una soluzione al problema dell'inquadramento degli ispettori del lavoro, pur sottolineando che la sede idonea per affrontare la questione è quella contrattuale e che il ricorso all'iniziativa legislativa costituirebbe un passo indietro lungo la strada, da più parti auspicata, della piena contrattualizzazione del pubblico impiego.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(663) SPECCHIA ed altri: Nuove norme per la disoccupazione giovanile

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore BATTAFARANO, il quale illustra in dettaglio i singoli articoli del disegno di legge in titolo, mettendo in rilievo come i beneficiari delle misure da esso recate siano i disoccupati involontari che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione nelle liste di collocamento e che non abbiano rinunciato ad offerte di lavoro, che non siano studenti o pensionati o titolari di altri redditi e che abbiano un'età compresa fra i 18 e i 40 anni. Il provvedimento prevede un'indennità di disoccupazione annua di 6 milioni riconosciuta a tutti gli iscritti ad una lista speciale di solidarietà istituita presso gli Uffici provinciali del lavoro e in cui vengono inseriti i disoccupati involontari straordinari in possesso dei requisiti sopra indicati. Decade dal diritto all'indennità chi si rifiuta di seguire i programmi di formazione professionale predisposti dalle regioni (articolo 6) o di essere coinvolto nei progetti di servizi socialmente utili per i quali l'articolo 7 individua otto aree di applicazione che vanno, a titolo esemplificativo, dal recupero e dalla valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale alla animazione culturale in tema ambientale, dall'organizzazione di servizi socialmente utili alla bonifica e al risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate. Al fine di erogare l'indennità di disoccupazione il progetto ipotizza l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un Fondo di solidarietà nazionale la cui dotazione finanziaria è composta dai contributi per la formazione professionale erogati dalla Comunità europea, dallo Stato e dalle Regioni, dai contributi Gescal, dai proventi derivanti dai sequestri di denaro o dalla vendita di beni confiscati, dagli introiti parziali delle lotterie.

Il relatore osserva poi che il disegno di legge, proposto evidentemente dai presentatori per cercare di individuare una possibile risposta al problema della disoccupazione, che diventa drammatico nel Mezzogiorno soprattutto per i più giovani, è stato presentato quasi un anno fa e da allora il Parlamento ha approvato o sta per approvare una serie di

misure ispirate dalla stessa preoccupazione e di natura non dissimile da quelle proposte dal testo in esame. Cita la legge n. 608 del 1996 – che ha istituito i prestiti d'onore, concepiti proprio per venire incontro ai problemi dei giovani disoccupati – l'articolo 26 del disegno di legge n. 1918, approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati – che ha fra i suoi obiettivi quello di avviare al lavoro almeno 100 mila giovani inoccupati tramite le cosiddette «borse di lavoro» – e le integrazioni normative recate da entrambi i provvedimenti citati, in materia di lavori socialmente utili i cui programmi si sono ora aperti anche ai più giovani e non solo ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità.

Si apre la discussione.

Il senatore FILOGRANA osserva che se le cose stanno come ha segnalato il relatore, l'esame del disegno di legge in titolo dovrebbe essere congiunto con quello riguardante gli altri provvedimenti citati dallo stesso relatore.

Il presidente SMURAGLIA fa presente al senatore Filograna che la congiunzione dell'esame sarebbe stata comunque impossibile poichè il disegno di legge n. 1918 non prevedeva, nel suo testo originario, alcuna misura specifica in materia di disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno: l'articolo 26, cui ha fatto riferimento il relatore, è stato inserito nel cosiddetto «pacchetto Treu» nel corso dell'esame parlamentare.

Interviene quindi il senatore PELELLA che dichiara di condividere l'impostazione delineata dal relatore. Quanto al testo del disegno di legge, rileva che non vede come possa intendersi per disoccupato volontario se non colui che evita di iscriversi nelle liste di collocamento e si chiede anche perchè escludere gli studenti, come propone l'articolo 2, dall'elenco dei beneficiari delle misure ipotizzate dal provvedimento. Rilevato successivamente che nel corso dei più recenti lavori parlamentari si sono aggiunti i giovani disoccupati ai lavoratori espulsi dai processi produttivi tra i destinatari delle misure di sostegno al reddito, ricorda che fin dall'inizio della legislatura è stato presentato un disegno di legge, di cui egli è cofirmatario, che prevede l'iscrizione di giovani in «liste di disponibilità», non come condizione necessaria e sufficiente per poter beneficiare di un sostegno, ma per poter accedere a programmi di lavori socialmente utili che dovessero attuarsi per iniziativa di enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,40

IN SEDE DELIBERANTE

(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

- e della petizione n. 63 ad esso attinente

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore CARELLA ricorda che nella seduta dello scorso 16 aprile era stata svolta la relazione sul disegno di legge n. 2310 recante conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 1997 n. 92, il cui testo è stato riprodotto integralmente nel provvedimento in titolo oggi in esame. Pertanto, rifacendosi alla relazione svolta in quella sede e dopo aver dato brevemente conto della annessa petizione, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TAROLLI ricorda che la normativa in esame è stata più volte discussa dal Parlamento, senza tuttavia pervenire ad alcuna soluzione definitiva in merito al problema degli indennizzi per il cosiddetto danno biologico. Senza entrare nel merito del provvedimento, a tutti ben noto, chiede che venga fissato il termine per la presentazione di emendamenti in considerazione del fatto che il testo necessita di alcuni aggiustamenti tecnici.

Il relatore CARELLA, ribadendo che il provvedimento in questione è stato più volte esaminato in passato dalla Commissione, fa presente di

aver raccolto un consenso pressochè unanime di tutte le forze politiche per far sì che la normativa possa essere varata al più presto. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a domani, Mercoledì 7 maggio alle ore 10.

La senatrice BERNASCONI osserva che il testo in esame necessita di alcune modifiche, in considerazione della estrema rilevanza della materia trattata che indubbiamente comporta gravi problemi di copertura finanziaria. Tuttavia intende sottoporre all'attenzione della Commissione il problema di quell'ampia categoria di soggetti sottoposti a dialisi che sono esposti al rischio di contrarre l'epatite C. Si tratta infatti di un caso in cui il danno è provocato da una terapia indispensabile per il paziente.

Il senatore MANARA, nel concordare con il principio ispiratore del disegno di legge, rileva la limitata operatività temporale della normativa che lascia irrisolto il problema per i molti soggetti che vedranno riconosciuto il diritto all'indennizzo successivamente al 1997. A tale proposito egli chiede alla rappresentate del Governo un chiarimento.

Il senatore RONCONI, aderendo all'intervento della senatrice Bernasconi ribadisce a sua volta che occorre chiarire se l'indennizzo spetti anche a tutti quei soggetti che hanno contratto l'epatite C in seguito a trattamenti terapeutici, per i quali è difficile stabilire esattamente se la causa del contagio sia individuabile nella trasfusione di sangue.

Il senatore TOMASSINI condivide il provvedimento ma rileva che occorrerebbe stabilire una volta per tutte nella normativa a regime il principio della necessità di una copertura assicurativa per i pazienti, in considerazione del fatto che qualunque terapia può comportare dei rischi e quindi un conseguente danno, anche di carattere permanente.

Il senatore MONTELEONE osserva che sarebbe opportuno limitare l'esame in questa sede alle problematiche recate dal disegno di legge d'iniziativa governativa, rinviando ad un altro momento una più approfondita riflessione sull'intera materia del danno biologico, tenendo ad esempio conto anche del fatto che sulla questione della obbligatorietà o meno delle vaccinazioni si è aperto un ampio dibattito in sede scientifica. Anch'egli rileva che il limite di efficacia del provvedimento che opera per il solo 1997 lascia irrisolto il problema per gli anni successivi; pertanto la normativa costituisce una sanatoria delle disparità di trattamento già verificatesi, mentre occorre assicurare certezza alle risorse finanziarie.

La senatrice CASTELLANI condivide il disegno di legge in esame, nonostante esso sia per alcuni aspetti lacunoso. Concorda altresì con i rilievi del senatore Monteleone ed osserva che sarebbe opportuno prevedere un regime sanzionatorio nel caso in cui siano violate le disposizioni in tema di sicurezza sulle trasfusioni.

Il senatore MIGNONE ricorda che in seguito alla vicenda della importazione di partite di sangue infetto lo Stato ha sentito l'esigenza morale di risarcire i soggetti che sono risultati danneggiati dalle trasfusioni effettuate in quel periodo. Rileva quindi che nonostante si debba avere la massima considerazione per tutte le categorie di soggetti esposti al rischio di contagio per HIV o epatite, occorre attualmente dare una risposta immediata ad esigenze da lungo sentite, varando al più presto la normativa in esame, adottando un criterio di elasticità in merito alla determinazione del tempo nel quale si manifesta la malattia invalidante.

Il senatore LAVAGNINI, dopo aver ricordato che la problematica in esame è stata a lungo dibattuta anche nelle scorse legislature dalla Commissione, esprime perplessità in merito alla proposta di prevedere l'indennizzo anche per il 1998, in considerazione del fatto che si verrebbero a creare dei problemi di copertura finanziaria che, come si è verificato in passato, hanno impedito il varo definitivo della normativa. Peraltro, egli osserva in merito che il disegno di legge in esame reperisce le necessarie risorse finanziarie nell'ambito del fondo sanitario nazionale di parte corrente, diminuendo le spese per gli interventi di emergenza. Il senatore Lavagnini esprime l'avviso infine che sarebbe preferibile affidare l'istruttoria delle domande di indennizzo ad una Commissione regionale, anziché alle aziende sanitarie locali, per evitare possibili disfunzioni nel procedimento di riconoscimento del diritto al risarcimento.

Il senatore DI ORIO esprime il proprio apprezzamento per il disegno di legge in esame, in quanto recepisce una esigenza da lungo tempo sentita, ma mai soddisfatta. Conferma quindi la posizione già espressa dalla propria parte politica in merito alle modalità dell'indennizzo, nonché sulle procedure per l'istruzione delle pratiche relative. Auspica comunque che la normativa per ora limitata al 1997 possa entrare successivamente a regime, come osservato anche dal senatore Lavagnini.

Poiché non ci sono altri interventi in discussione generale, il presidente-relatore CARELLA prende la parola per la replica. Egli condivide l'osservazione che il provvedimento in esame abbia carattere di sanatoria, ma ciò è reso necessario dal fatto che si è determinata una anomala situazione in seguito alle norme dei decreti legge che sono stati emanati in materia nel corso degli anni precedenti. A suo avviso il Governo dovrà adoperarsi affinché la normativa prevista dalla legge n. 210 del 1992 sia modificata in modo da soddisfare equamente le esigenze ivi recate. Quanto alla proposta del senatore Lavagnini circa le modalità di istruzione delle pratiche per gli indennizzi, fa presente che le domande dei soggetti danneggiati ancora in vita sono diverse migliaia e pertanto è necessario che le relative procedure facciano capo alle aziende sanitarie locali, per evitare che il Ministero della sanità venga congestionato da una mole di lavoro assolutamente ingestibile.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, intervenendo in sede di replica, fa presente che il disegno di legge in esame è diretto a modifi-

care ed integrare la legge 25 febbraio 1992 n. 210, in modo da porre fine ad una situazione di grave pregiudizio per i soggetti colpiti dal cosiddetto danno biologico, che fino ad oggi non ha trovato una soluzione idonea e definitiva. Ella riconosce che la questione più difficile da risolvere è quella della copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, che discendono dalla esigenza di prevedere un trattamento equo per i soggetti interessati, in coerenza con l'orientamento espresso peraltro dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 118 del 18 aprile 1996. Và peraltro sottoposta all'attenzione della Commissione la riflessione in merito alla diversità fra due diverse situazioni che vengono affrontate nel provvedimento in esame: diverso è infatti il danno conseguente ad una vaccinazione obbligatoria – ed in questo caso lo Stato è certamente responsabile *in toto*, dato che impone un determinato trattamento ai soggetti – ; altra situazione è quella in cui viene a trovarsi il soggetto che contrae una determinata infezione (HIV o epatite) in seguito ad un trattamento sanitario conseguente ad una precisa scelta terapeutica del medico in relazione alla gravità della patologia del paziente. Il Sottosegretario ricorda peraltro che la normativa introdotta da precedenti decreti-legge è stata emanata anche in conseguenza del grave allarme sociale determinatosi a causa delle ben note vicende sulla importazione di partite di sangue infetto, i cui effetti dannosi si stanno manifestando attualmente. Ella esprime poi l'avviso che sarebbe opportuno che la Commissione avviasse un ampio dibattito in merito alla validità di una normativa che riconosca la risarcibilità di un danno recato dalla sottoposizione a trasfusione di sangue, dato che i controlli e l'evoluzione tecnologica in materia oggi consentono una riduzione della possibilità di rischi estremamente bassa e certamente non eliminabile del tutto. Pertanto, propone di non ampliare il dibattito in questa sede a problematiche che vanno oltre il disegno di legge in esame, in modo da poter provvedere tempestivamente ad un'esigenza da lungo ribadita.

Per quanto riguarda infine il problema della copertura finanziaria, sarà possibile forse provvedere nella prossima legge finanziaria ad individuare delle risorse che consentano alla normativa sugli indennizzi di entrare a regime, evitando per il futuro provvedimenti-tampone. Naturalmente il Governo è disponibile a qualsiasi suggerimento che possa provenire su tale problematica.

Circa il suggerimento del senatore LAVAGNINI di affidare ad una Commissione regionale anzichè alle aziende sanitarie locali l'istruttoria delle domande di indennizzo, fa presente che mentre la legge n. 210 affidava tale competenza al Ministero della sanità, dal luglio 1996 la procedura è stata affidata alle aziende sanitarie locali; pertanto, al momento non pare opportuno modificare nuovamente l'assetto delle competenze perchè ciò significherebbe un ulteriore slittamento dei tempi per la definizione delle richieste presentate. Sembra più opportuno intensificare gli strumenti di controllo e di vigilanza per il buon andamento delle procedure, magari utilizzando anche l'ausilio del tribunale dei diritti del malato.

Convenendo la Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti rimane quindi fissato a mercoledì 7 maggio alle ore 10.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le riforme costituzionali**

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE*Presidenza del Presidente*

Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 10,30.(R050 001, B75^a, 0002^o)

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) premette che intende innanzitutto svolgere un'osservazione di carattere sistematico: il titolo IV della Costituzione reca come rubrica «La magistratura» ed è diviso in due sezioni delle quali la prima reca la rubrica «Ordinamento giurisdizionale», la seconda «Norme sulla giurisdizione». A suo avviso il titolo IV dovrebbe essere intitolato «La giustizia» o, in subordine: «la giurisdizione», considerando che in tale titolo si inseriscono norme riguardanti soprattutto la funzione giurisdizionale. Inoltre, la prima sezione del titolo IV dovrebbe recare la rubrica «Gli organi» che appare più coerente con le norme in essa contenute; la rubrica della II sezione rimarrebbe invece intitolata «Norme sulla giurisdizione».

Passando all'esame dell'articolato dell'ultima ipotesi di testo elaborata dal relatore, osserva, con riferimento all'articolo 101, che sarebbe opportuno sopprimerne il primo comma, dettando esso una norma enfatica e tutto sommato equivoca. Non vi è una norma analoga in altre Costituzioni, fatta salva la Costituzione spagnola, nè vi è una norma analoga in altre parti della Costituzione italiana riferite ad altre funzioni ancor più connesse dell'amministrazione della giustizia alla sovranità popolare. Si tratta di una norma inserita allorchè si passò dalla monarchia alla Repubblica: mentre nell'ordinamento monarchico si prevedeva che la giustizia fosse amministrata in nome del re, in quello repubblicano si è previsto che giustizia è amministrata in nome del popolo. Ma ora la norma è suscettibile di acquisire una valenza molto diversa rispetto al

tempo in cui venne introdotta, per cui è preferibile evitare l'inserimento di norme equivoche e ridondanti. Quindi l'articolo 101 dovrebbe essere costituito esclusivamente dalla norma: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». La restante parte del comma 2 dell'ipotesi di testo proposta dal relatore dovrebbe essere collocata in un autonomo articolo, il 103-*bis*; le norme contenute negli altri commi dell'ipotesi di testo proposta dal relatore, in quanto norme di indirizzo sulla giurisdizione, dovrebbero essere collocate nella sezione II in un apposito articolo, che potrebbe essere il 110-*bis*.

Quanto all'articolo 102, ritiene che debbano prevedersi non giudici speciali, ma sezioni specializzate.

Sull'articolo 103 condivide l'ipotesi di testo predisposta dal relatore, e non quella proposta dal deputato Bressa. Ritiene, infatti, che il giudice amministrativo debba giudicare sulla responsabilità patrimoniale, ma su iniziativa di un apposito ufficio inquirente a ciò specificamente deputato: l'espressione, infatti, «su iniziativa del pubblico ministero», prevista dal testo del relatore, fa pensare ad un ufficio del pubblico ministero presso il giudice ordinario, mentre in realtà si intende costituire un ufficio apposito.

Propone quindi di inserire un articolo 103-*bis*, nel quale dovrebbero essere conservate le garanzie già previste dalla Costituzione per il pubblico ministero: in particolare la Costituzione garantisce ai magistrati del pubblico ministero la garanzia dell'inaffidabilità e ne prevede la nomina per concorso. In proposito ricorda la sentenza n. 52 del 1976 della Corte costituzionale in cui la Corte ha precisato che, a differenza delle garanzie di cui all'articolo 101 poste a presidio del singolo giudice, quelle relative al pubblico ministero si riferiscono all'ufficio e non ai singoli. Propone quindi di formulare tale articolo nel modo seguente:

«I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere.

Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le garanzie loro spettanti ed assicurano altresì l'unità di azione di ciascun ufficio e il coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero».

Sull'articolo 104 osserva che il relatore ha prospettato un ampio ventaglio di proposte. Si dichiara favorevole in proposito a prevedere due organi di autogoverno, uno per la magistratura ordinaria, l'altro per quella amministrativa. La relativa composizione di tali organi dovrebbe prevedere un 50 per cento di membri laici e un 50 per cento di membri togati. Ritiene inoltre necessaria l'istituzione di un organo disciplinare autonomo – ricorda in proposito che questa era stata una proposta formulata dal suo gruppo – con una struttura non legata a quella del CSM. Si tratta di un tema molto delicato: infatti dato il principio dell'indipendenza della magistratura, è necessario prevedere meccanismi di controllo che con tale indipendenza siano compatibili e l'unico meccanismo di controllo a suo avviso possibile è quello disciplinare. Sui procedimenti disciplinari non si dispone di dati puntuali per i magistrati: la media dovrebbe essere quella di un procedimento disciplinare ogni cento magistrati; nè si riesce a conoscere precisamente l'oggetto di tali procedi-

menti; ritiene comunque che la maggior parte di essi riguardi illeciti commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni, mentre quelli riguardanti fatti commessi nell'esercizio delle funzioni sono in gran parte legati a negligenze dei magistrati relative all'avvenuta prescrizione di taluni reati. Quel che è certo è che i procedimenti disciplinari sui magistrati non riguardano e non in minima parte l'attività del pubblico ministero che pure è quella più carica di rischi sotto il profilo della compressione dei diritti altrui. Pertanto l'istituzione di un autonomo organo, indipendente da ogni altro potere, eviterebbe atteggiamenti corporativi. Sulla titolarità dell'azione disciplinare ritiene positivo spezzare l'attuale duopolio, che è fonte d'irresponsabilità, e attribuirlo ad un unico soggetto. In proposito si è affermato che il ministro di grazia e giustizia non garantirebbe quella tensione che solo una pluralità di soggetti può assicurare; se così è la previsione di un autonomo organismo che abbia nell'esercizio dell'azione disciplinare la sua ragione d'essere potrebbe essere positiva. Peraltro attribuendo la titolarità dell'azione disciplinare al ministro o ad un sottosegretario da lui delegato, in concreto sorgerebbero grosse difficoltà pratiche, data la gravosità dell'impegno; inoltre, il ministro è comunque legato ad una maggioranza parlamentare, mentre se si costituisse un organo *ad hoc* si potrebbe prevedere che il relativo titolare sia espresso da una larga maggioranza parlamentare o nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere.

Sull'articolo 105, rileva che il senatore Senese ha proposto di conservare l'attuale testo della Costituzione, dichiarandosi contrario all'introduzione del secondo comma proposto dal relatore; per parte sua ricorda di aver proposto al secondo comma la formulazione contenuta nell'ipotesi n. 2 del testo predisposto dal relatore. Sottolinea che più volte la Corte costituzionale ha invitato il legislatore a definire meglio le funzioni e il ruolo del CSM, al quale la Costituzione attribuisce la competenza in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Tuttavia così come è attualmente formulata la norma costituzionale fino ad ora non è servita ad evitare gli abusi posti in essere dal CSM che ha emanato circolari che spaziano su tutto l'ordinamento giudiziario, incidendo anche sui poteri ispettivi assegnati al ministro di grazia e giustizia. Inoltre il CSM ha svolto un'attività a difesa della corporazione, con interventi che sarebbero stati consentiti ad un organismo rappresentativo della magistratura come l'ANM e non al CSM stesso. In terzo luogo il CSM ha svolto un'attività paradisciplinare comprimendo così l'autonomia dei singoli magistrati. In quarto luogo ha fornito indicazioni sui modi di esercizio dell'azione penale e ciò ha avuto conseguenze sull'attività dei singoli pubblici ministeri in ipotesi concrete. Infine, ha espresso pareri diretti anche al Parlamento. Ritiene quindi che occorre introdurre nella Costituzione apposite norme che valgano ad impedire il perpetuarsi di questa prassi. Ribadisce quindi la sua proposta, accolta nell'ipotesi n. 2 del testo predisposto dal relatore nel secondo comma.

L'articolo 106, letto insieme all'articolo 104, solleva problemi di ordine sistematico. In proposito si dichiara favorevole ad una forte separazione delle funzioni pur senza preclusioni assolute per il passaggio da

quelle giudicanti a quelle inquirenti e viceversa. Rileva che l'ordinamento giudiziario prevedeva un forte sbarramento agli articoli 190 e 191; ma tali articoli sono stati ritenuti abrigati, con una circolare del CSM contestata da autorevole dottrina. Osserva quindi che non si comprende come possano ben funzionare le due sezioni del CSM, così come proposto dal relatore, secondo un'ipotesi in astratto condivisibile. Vi è da chiedersi infatti quale sia la sezione competente per le nomine e quale sia la sezione cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 106 proposto dal relatore.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che le competenze previste al primo e al secondo dell'articolo 106 dovrebbero spettare alle sezioni riunite.

Il deputato Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) osserva che a suo avviso le nomine dei magistrati dovrebbero essere precedute da un periodo di tirocinio che verifichi l'attitudine alle funzioni. Rileva quindi che le due sezioni dovrebbero essere costituite rispettando le proporzioni numeriche delle rispettive componenti. Inoltre sarebbe necessario consentire i passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle inquirenti e viceversa solo in occasione dei rinnovi del CSM e non in momenti successivi, al fine di evitare che si verifichino disarmonie tra la composizione delle sezioni e quella delle rispettive componenti.

All'articolo 107 ritiene che occorrerebbe prevedere che possano partecipare alle competizioni elettorali soltanto i magistrati che siano cessati dalle funzioni almeno tre anni prima della presentazione delle liste elettorali.

Passando all'articolo 110 dichiara di non condividere il secondo comma proposto dal relatore: se infatti si prevedesse un apposito organo per l'esercizio dell'azione disciplinare, sarebbe inutile prevedere che la legge possa individuare altri titolari dell'azione medesima. E, comunque, altri soggetti titolari dell'azione disciplinare potrebbero essere individuati soltanto in via sussidiaria. Inoltre all'articolo 110 sarebbe opportuno inserire la norma prevista al secondo comma dell'articolo 112 del testo elaborato dal relatore, in base alla quale il ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Sarebbe opportuno poi introdurre un articolo 110-*bis*, in cui inserire le norme previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 101 e nel terzo comma dell'articolo 111 nell'ipotesi di modifica n. 2 predisposta dal relatore accogliendo i suggerimenti del senatore Russo.

Sull'articolo 111 condivide le osservazioni formulate dal senatore Senese sulla necessità di introdurre delle limitazioni alla possibilità di proporre ricorso per Cassazione.

Sull'articolo 112 fa presente che, avendo egli proposto l'inserimento di un'apposito articolo, cioè il 103-*bis*, sulle funzioni del pubblico ministero, ritiene opportuno omettere all'articolo 112 il riferimento

all'ufficio del pubblico ministero. Propone quindi la seguente formulazione elaborata dal professor Chiavario e alla quale ha apportato alcune modifiche:

«Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e di dirigere le indagini sulle notizie di reato necessarie ai fini delle relative determinazioni che debbono essere assunte in tempi ragionevoli.

La legge stabilisce le condizioni e le modalità dell'azione, anche al fine di assicurare che essa sia esercitata senza pregiudizio per le esigenze di tempestività della giustizia.

La legge può conferire all'offeso dal reato e ad altri soggetti portatori di interessi pubblici o collettivi, per il caso di inerzia del pubblico ministero, la facoltà di adire direttamente la giurisdizione penale, ferme restando le prerogative del pubblico ministero in ordine alla sua partecipazione al procedimento.

La legge infine fissa le modalità di deroga all'obbligo dell'esercizio della legge penale se nel corso delle indagini risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità delle comportamenti».

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) esprime perplessità sull'inserimento, nel testo costituzionale dell'articolo 97-bis proposto dal relatore, non solo per le ragioni già espresse dal senatore Pellegrino, ma anche per la necessità di un coordinamento con i lavori del Comitato forma di Stato alla luce dei quali suscita dubbi l'istituzione di un difensore civico nazionale; eventualmente sarebbe possibile pensare ad istituire un difensore civico regionale.

Sull'articolo 99-bis condivide le osservazioni espresse dal senatore Pellegrino.

In ordine all'articolo 100 ritiene debba essere soppresso il riferimento alla consulenza giuridico-amministrativa al Governo, sia che tale funzione venga attribuita all'Avvocatura dello Stato, sia che tale funzione venga attribuita al Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 101, condivide le osservazioni espresse dai senatori Russo e Senese. A suo avviso è opportuno parlare di magistrati del pubblico ministero e non di magistrati inquirenti o di magistrati con funzioni inquirenti. Il secondo comma dell'articolo 101 dovrebbe a suo avviso essere così formulato: «i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale assicura il coordinamento degli uffici del pubblico ministero». Per quanto riguarda i commi successivi occorre un chiarimento: occorre decidere se inserire nella Costituzione i principi che caratterizzano il procedimento penale secondo il rito accusatorio oppure una norma generica sul procedimento giurisdizionale. La formulazione proposta dal senatore Russo all'articolo 111 e accolta nel testo proposto dal relatore nell'ipotesi di modifica n. 2, si riferisce anche alla fase preliminare delle indagini ed è molto più garantista della formulazione proposta dal relatore all'articolo 101.

Quanto all'articolo 102 condivide la proposta formulata dal senatore Russo, osservando che a suo avviso è preferibile utilizzare il termine «magistrati», invece che «giudici», perchè non si pensi che soltanto alcuni giudici esercitano la funzione giurisdizionale.

In ordine all'articolo 103, si dichiara favorevole all'ipotesi di testo n. 1; in particolare sul secondo comma ritiene coerente la proposta, di prevedere un giudice amministrativo competente sulle responsabilità patrimoniale presso il quale sia costituito un'apposito ufficio del pubblico ministero. Quanto alle funzioni di consulenza giuridico-amministrativa, da attribuire al Consiglio di Stato, ritiene preferibile, tra le formulazioni proposte dal relatore, la seguente: «La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri preventivi su atti normativi e generali e assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali».

In ordine all'articolo 104 dichiara di preferire l'ipotesi di modifica n. 1, osservando che, se l'innovazione principale che si intende introdurre è quella di distinguere tra le funzioni amministrative e le funzioni disciplinari del CSM, appare non coerente con tale impostazione l'ipotesi di prevedere due sezioni di cui una per i giudici e l'altra per i magistrati del pubblico ministero, in quanto in tale prospettiva sarebbe necessario istituire due corrispondenti sezioni disciplinari. Precisa che il suo gruppo non ha abbandonato la proposta inizialmente formulata sulla sezione disciplinare, cioè quella di prevedere che essa abbia una composizione paritaria di membri laici e di membri togati: rimane convinto, infatti che tale composizione sia adeguata ed elimini anche simbolicamente ogni sospetto di una giurisdizione domestica, anzi «addomesticata». La sezione disciplinare sarebbe comunque eletta dal CSM e questo eviterebbe una ipotetica lesione del principio dell'autogoverno, quale che sia il rapporto tra membri laici e membri togati. A suo avviso non vi è ragione per prevedere un rapporto diverso da quello attualmente previsto per la composizione del CSM in sede amministrativa, che ha dato prova di essere un rapporto equilibrato; ma i membri laici non sono, come spesso si ripete, una longa manus del potere politico. Peraltro, anche la proposta formulata dal senatore Pellegrino, lungi dal rappresentare una marcia indietro, va nella stessa direzione di impedire chiusure corporative; e risolve, inoltre i problemi che si pongono per i procedimenti disciplinari relativi alla magistratura amministrativa nonché quelli relativi alla ricorribilità del provvedimento del CSM. Si dichiara pertanto disponibile ad adottare sia l'una che l'altra di queste due soluzioni prospettate.

Ritornando sull'ipotesi di prevedere due sezioni, una per i giudici, l'altra per i magistrati del pubblico ministero, rileva che su tale proposta si registra un'insistenza divenuta quasi simbolica e comunque non coerente con la logica del sistema. Nell'ipotesi elaborata dal relatore vi sarebbe infatti una sezione del CSM eletta dai soli magistrati del pubblico ministero che adotterebbe tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti tali magistrati; verrebbe così potenziata una logica strettamente corporativa. Peraltro i magistrati del pubblico ministero sono un numero di gran lunga inferiore rispetto agli altri, per cui la relativa sezione nell'ambito del CSM avrebbe un carico di lavoro assai inferiore all'altra e tenderebbe quindi ad influenzare in maniera eccessiva l'attività delle sezioni riunite. Rileva inoltre che non avrebbe senso prevedere la partecipazione al CSM di un membro, quale il ministro di grazia e giustizia, che non avrebbe neanche il diritto di voto.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, osserva che il ministro di grazia e giustizia è l'unico componente del CSM non previsto nel testo costituzionale.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) sull'articolo 105 dichiara di condividere la proposta formulata dal senatore Pera, da cui deriva l'esigenza in particolare di sopprimere il secondo comma dell'ipotesi di testo formulata dal relatore: dato che al primo comma si fa riferimento a «provvedimenti amministrativi», è infatti chiaro che si intende escludere che il CSM possa adottare atti politici, senza che ciò significhi precludere allo stesso CSM le funzioni regolamentari connesse alle materie di sua competenza.

Quanto all'articolo 106, osserva che la formulazione proposta dal relatore al secondo comma suscita perplessità: innanzi tutto occorrerebbe precisare se essa si riferisce anche ai magistrati amministrativi e comunque gran parte della disciplina ivi prevista costituisce materia che potrebbe più opportunamente essere oggetto dell'ordine del giorno di indirizzo di cui si è prospettata la presentazione, evitando l'inserimento nel testo costituzionale di norme troppo dettagliate. A suo avviso potrebbe altresì essere preferibile evitare il riferimento agli organi collegiali, al fine di non precludere riforme da attuarsi con legge ordinaria che si inseriscono nell'attuale tendenza verso il giudice monocratico. Ritiene quindi che il secondo e il terzo comma dell'articolo 106 dovrebbero essere sostituiti dal seguente:

«I magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti (in organi collegiali) per un periodo di almeno tre anni. Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni penali giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito secondo modalità stabilite dalla legge fuori dal medesimo distretto giudiziario».

All'articolo 107, ritiene preferibile formulare il primo comma nei seguenti termini:

«Tutti i magistrati sono inamovibili».

E ciò visto che il principio si riferisce a tutta la magistratura. Il terzo comma del medesimo articolo dovrebbe inoltre essere sostituito dai seguenti:

«La legge determina i periodi di massima permanenza dei magistrati requirenti nella stessa sede con le stesse specifiche funzioni di merito.

La legge può determinare i periodi di massima permanenza dei magistrati giudicanti nella stessa sede con le stesse specifiche funzioni di merito».

Ritiene indispensabile altresì una norma sulle incompatibilità con l'ufficio di giudice o di magistrato inquirente, ma dovrebbe essere più snella rispetto a quella proposta dal relatore. In ordine alla possibilità per i magistrati di partecipare alle competizioni elettorali, rileva che la proposta di prevedere un obbligo di dimissioni dalla magistratura non è

a suo avviso condivisibile perchè in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione. Il diritto all'elettorato passivo è affermato con tale forza dalla Costituzione, da indurre a ritenere che per i magistrati non si possano prevedere limiti che giungano fino a contemplare l'obbligo di dimissioni.

In ordine all'articolo 109 non condivide la proposta formulata dal Presidente di prevedere che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria «secondo le modalità stabilite dalla legge».

Sull'articolo 110 ritiene che in luogo del termine «assicura» sarebbe preferibile usare «promuove» o «favorisce».

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che, rispetto alla proposta ora formulata dal deputato Folena, sia preferibile il termine «assicura» proposto dal relatore e comunque, se proprio si volesse individuare un termine diverso, sarebbe opportuno utilizzare la parola «vigila».

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che il termine «promuove» sia quello preferibile: la scuola di formazione per i magistrati e per gli avvocati potrebbe essere anche collegata all'università. È importante evitare che essa sia giocoforza collegata ministero di grazia e giustizia.

Quanto all'azione disciplinare, l'effettività del relativo esercizio potrebbe essere assicurata attribuendone la titolarità ad un organo appositamente nominato dal Senato delle garanzie oppure dallo stesso CSM nell'ipotesi che questo non sia competente in materia disciplinare.

Sull'articolo 111 condivide le osservazioni formulate dai senatori Russo e Senese.

In ordine all'articolo 112 condivide il primo comma dell'ipotesi n. 2 che rende esplicito il senso del richiamo alla legge, chiarendo che non si intende attenuare la forza dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ed evitando così ogni possibilità di equivoco. Sulla norma prevista al secondo comma dell'ipotesi di modifica n. 2, osserva che, così come è formulata, essa consente alla legge di prevedere anche per ipotesi di reato molto gravi la sussidiarietà dell'azione penale, mentre a suo avviso tale possibilità dovrebbe essere consentita solo per i casi di minor rilievo.

Sull'articolo 134, in particolare sul ricorso diretto alla Corte costituzionale, ritiene preferibile un rinvio ad una legge costituzionale, in quanto il testo proposto dal relatore potrebbe esporre la Corte al rischio di essere sommersa dai ricorsi. Ritiene quindi che all'ultimo comma dell'articolo 134 dovrebbe prevedersi una norma del seguente tenore:

«Una legge costituzionale determina i casi, le forme e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi diretti avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni».

Sull'articolo 135 ritiene che non sia opportuno aumentare il numero dei giudici della Corte costituzionale e che non sia condivisibile la norma relativa alle modalità di partecipazione dei rappresentanti delle

regioni. A suo avviso i membri eletti dal Parlamento dovrebbero passare da cinque a sette, quelli nominati dal Presidente della Repubblica da cinque a quattro e quelli eletti dalla magistratura da cinque a quattro. Nell'ipotesi in cui si arrivi a costituire il Senato delle garanzie i sette membri di competenza parlamentare dovrebbero essere eletti da tale Camera: di questi sette membri, tre potrebbero essere nominati da una commissione incardinata nel Senato delle garanzie e costituita da rappresentanti regionali.

Sull'articolo 136, non condivide la proposta di inserire una norma sull'opinione dissenziente, ritenendo che tale istituto debba essere affidato all'autonomia regolamentare della Corte costituzionale. A suo avviso occorrerebbe comunque garantire l'anonimato dei giudici dissenzienti per evitare il rischio di una forte politicizzazione della Corte.

In ordine alla proposta di istituire sezioni separate dalla Corte, occorre considerare che, se pure tale ipotesi potrebbe agevolare l'organizzazione del lavoro, risulta difficile una distinzione netta delle materie da attribuire a ciascuna sezione; vi è poi il rischio di giurisprudenze contrastanti e di una forte politicizzazione.

Sull'articolo 137, in particolare sul ricorso delle minoranze, propone di prevedere un rinvio ad una legge costituzionale che determini casi e forme del ricorso, in modo da evitare un uso ostruzionistico dell'istituto.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, precisa che, proprio per evitare il rischio di un'utilizzazione ostruzionistica del ricorso alla Corte costituzionale da parte delle minoranze, il suo testo prevede che esso possa essere proposto soltanto dopo la pubblicazione della legge.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che il testo formulato dal relatore non elimina del tutto il rischio di trasformare la Corte costituzionale in una sorta di terza Camera; non si può negare il rischio di uno spostamento del conflitto politico all'interno della Corte costituzionale e che per ogni legge approvata si proponga un ricorso della Corte. Propone quindi che al secondo comma dell'articolo 137 si preveda la norma seguente:

«Una legge costituzionale determina i casi e le forme del ricorso diretto delle minoranze parlamentari per violazione dei fondamentali diritti politici dell'opposizione».

Il senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale) chiede al deputato Folena la sua opinione su come dovrebbe avvenire l'assegnazione dei magistrati alle funzioni giudicanti o alle funzioni requirenti, al termine del periodo di tre anni proposto dal relatore all'articolo 106. Chiede, inoltre, chiarimenti sulla posizione del deputato Folena in ordine alla sezione disciplinare.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), rispondendo ai quesiti del senatore Lisi, chiarisce che a suo avviso do-

vrebbe essere la legge ordinaria a stabilire le modalità di accesso alle funzioni giudicanti o requirenti. Quanto poi alla sezione disciplinare, precisa di condividere sia l'ipotesi che essa debba essere costituita per metà da laici e per metà da togati, sia la proposta formulata dal senatore Pellegrino.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) osserva che gli interventi svolti dal senatore Senese e dal deputato Folena sembrano costituire dei passi indietro rispetto ai lavori del Comitato. Infatti il deputato Folena ha rimesso in discussione, ad esempio, il principio del contraddittorio, affermando di volerne limitare la valenza alla fase del dibattimento. In tal modo tuttavia si costituzionalizzerebbe il rito inquisitorio prima del dibattimento.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiarisce che nel suo precedente intervento si è dichiarato a favore di una costituzionalizzazione dei principi caratterizzanti il rito penale accusatorio e ha proposto di prevedere all'articolo 101 una formulazione – quale quella prevista nell'ipotesi di modifica n. 2 del terzo comma dell'articolo 111 – che è riferita anche alla fase delle indagini preliminari, e che risulta molto più garantista di quella proposta dal relatore all'articolo 101.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) prende atto che per il deputato Folena il principio del contraddittorio deve essere esteso alla fase pre-dibattimentale. Rileva quindi che rappresenta a suo avviso un regresso la proposta formulata dal deputato Folena di sostituire all'articolo 102 la parola «magistrati» a quella «giudici». Aggiunge che non è sicuro che le proposte del deputato Folena e del senatore Pellegrino sulla sezione disciplinare siano equipollenti. Ancora un ulteriore regresso è rappresentato dalla proposta di demandare alla legge ordinaria la disciplina del passaggio tra le funzioni, senza prevedere la necessità di un apposito concorso. Sull'esercizio dell'azione penale, poi, le proposte illustrate dal deputato Folena sono a suo avviso peggiorative rispetto a quelle formulate dal relatore. In sostanza, il dibattito svoltosi questa mattina è fonte di delusione per chi pensava che si sarebbe esclusivamente lavorato per rifinire l'ipotesi di testo formulata dal relatore. In tali condizioni diventa quindi difficile trovare un punto di accordo, visto che una delle parti retrocede e non solo rispetto al testo del relatore, ma anche rispetto allo stesso testo attuale della Costituzione. Eppure il deputato Folena, prima delle festività pasquali, aveva svolto un intervento che conteneva aperture. Diviene allora difficile valutare il testo proposto dal relatore che a suo avviso rappresenta una mirabile ipotesi di mediazione.

È peraltro evidente che tale testo reca chiaramente il segno di tensioni interne e non ha quindi in sé una logica unitaria. Ad esempio, si riconosce il principio della parità delle parti, principio che ha un senso rispetto ad un giudice terzo ed equidistante dalle parti stesse; esso comporta, quindi, il principio della separazione delle carriere, o almeno una

netta e chiara separazione delle funzioni, quale invece non è dato riscontrare. Anche la proposta del relatore di prevedere due sezioni distinte del CSM ha un senso soltanto se si prevedono funzioni nettamente separate.

Occorre quindi, partendo dal testo del relatore, apportare talune modifiche che gli diano una ben definita identità.

Ciò premesso, sull'articolo 101, secondo comma, ritiene sia opportuno conservare l'attuale testo costituzionale che rende la distinzione tra giudici e magistrati del pubblico ministero: la Costituzione infatti afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, mentre per il pubblico ministero, all'articolo 107, afferma che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario. La proposta formulata in proposito dal deputato Folena – «i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale assicura il coordinamento degli uffici del pubblico ministero» – reca una intrinseca contraddittorietà, in quanto se si afferma che anche i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge, non si può contemporaneamente affermare che essi devono anche sottostare al vincolo del coordinamento degli uffici. In proposito ritiene invece coerente la proposta formulata dal senatore Zecchino. Ribadisce che l'ipotesi di prevedere due sezioni del CSM ha un senso soltanto nella logica della separazione delle funzioni, ma se in altra parte del testo non si riconosce tale separazione non ha senso. Tanto varrebbe allora prevedere un CSM unico che implichi un passaggio tra funzioni agevolate. È possibile anche rinviare alla legge ordinaria la disciplina relativa alle modalità di passaggio tra le funzioni, purchè sia chiara la separazione delle funzioni stesse e purchè siano diversi gli accessi a ciascuna di essi. L'ipotesi di prevedere due sezioni creerebbe anche un contrappeso interno.

Nell'articolo 101, a suo avviso, è necessario esprimere in forma solenne tutti i principi riferiti al processo (parità, oralità, contraddittorio, imparzialità); semmai si potrebbe distinguere la norma in due parti: la prima per tutti i procedimenti, la seconda solo per i processi penali. Al secondo comma dell'articolo 101 dovrebbe essere inserita a suo avviso la norma prevista al quarto comma dell'articolo 107 dell'ipotesi di testo predisposta dal relatore, oppure si potrebbe accedere alla proposta formulata dal senatore Zecchino per il pubblico ministero.

Quanto all'articolo 102 condivide il primo comma nella formulazione del relatore.

Ribadisce quindi il suo avviso favorevole a prevedere due sezioni per il CSM. Sulla sezione disciplinare ribadisce altresì di non ritenere equivalente la proposta formulata dal deputato Folena rispetto a quella del senatore Pellegrino che ha proposto un'unica sezione disciplinare competente per tutti i procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i magistrati. Ritiene infatti preferibile l'ipotesi di prevedere che la sezione disciplinare sia costituita per metà da membri laici designati dal Parlamento e per metà eletti dalla magistratura.

Sull'articolo 105 osserva che la formulazione che fa riferimento a «provvedimenti amministrativi» (magati con l'aggiunta dell'avverbio «esclusivamente», come proposto dal senatore Marchetti) avrebbe potuto

essere ritenuta sufficiente soltanto se idonea ad escludere ogni ipotesi di ambiguità. Ma il senatore Zecchino ha chiarito che tale proposta comunque si presterebbe ad aggiramenti, sottolineando che la funzione normativa secondaria di cui ha parlato anche il senatore Senese potrebbe sfociare in atti di indirizzo politico; a tal fine lo stesso senatore Zecchino ha proposto quindi di inserire una norma che è stata accolta dal relatore al secondo comma dell'ipotesi di modifica n. 2 dell'articolo 105.

Quanto all'articolo 106, osserva che è da considerarsi positiva la norma che prevede che tutti i magistrati esercitino inizialmente funzioni giudicanti per tre anni; trascorso questo periodo tuttavia ritiene che per accedere alle funzioni giudicanti o requirenti occorran concorsi distinti, demandando poi alla legge ordinaria il compito di dettare una apposita disciplina sul passaggio delle funzioni.

Sull'articolo 107 si dichiara contrario a prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, sulla base di criteri fissati dallo stesso Consiglio, possa derogare al principio della inamovibilità per i giudici. Quanto alla partecipazione alle competizioni elettorali, ritiene che debbano essere coniugate insieme le esigenze tenute presenti dal testo del relatore e quelle di garantire che l'elettorato passivo possa essere esercitato senza grave pregiudizio per il diritto al posto di lavoro.

Sull'articolo 111 si dichiara favorevole all'ipotesi n. 1; ma il terzo comma appare ridondante alla luce di quanto previsto nel comma successivo. Sul ricorso per cassazione, la proposta di introdurre delle limitazioni non lo convince nella formulazione prospettata dal senatore Senese.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che tutte le sentenze attualmente sono ricorribili per cassazione, in quanto il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione afferma che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. A suo avviso occorrerebbe eliminare tale rigido vincolo per il legislatore ordinario, consentendo a questi di limitare il ricorso per alcune materie o in alcuni casi; altrimenti i ricorsi sono in numero tale da vanificare la stessa garanzia prevista dalla Costituzione.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) ritiene comprensibile l'esigenza espressa dal senatore Senese, ma occorre individuare una formulazione idonea ad evitare che la legge ordinaria possa introdurre qualsiasi limite al ricorso per cassazione.

Sull'articolo 112 si dichiara favorevole all'ipotesi n. 1; condivide inoltre anche il comma 2 dell'ipotesi n. 2.

Sull'articolo 134 chiede al relatore se stia predisponendo un'ulteriore rielaborazione della norma sul ricorso diretto alla Corte costituzionale.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, risponde affermativamente al quesito del senatore Pera, precisando tuttavia che l'ulteriore riformulazione sul ricorso diretto alla Corte costitu-

zionale è volta soprattutto ad escludere che tale ricorso possa rappresentare un quarto grado di giudizio.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) sull'articolo 135 ritiene che non debba essere aumentato il numero dei giudici della Corte. La proposta formulata dal suo gruppo è volta al mantenimento dell'attuale numero di 15, di cui 3 eletti dalla Camera, 3 eletti dal Senato, 3 dalle magistrature, 3 nominati dal Capo dello Stato e 3 dai rappresentanti delle regioni.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che per la elezione dei componenti della Corte costituzionale, nella ulteriore ipotesi di testo che presenterà al Comitato, sopprimerà il riferimento ai rappresentanti delle regioni.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) osserva che all'articolo 135 dovrebbe essere inoltre prevista l'incompatibilità rispetto a tutte le cariche elettive.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, fa presente che è sua intenzione proporre una disciplina delle incompatibilità omogenea per i membri della Corte costituzionale e per quelli del CSM.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) condivide l'ipotesi ora prospettata dal relatore.

Sull'articolo 136 si dichiara favorevole ad introdurre l'istituto dell'opinione dissenziente, rilevando di non comprendere la proposta di assicurare l'anonimato del giudice dissenziente.

In ordine all'articolo 137 si dichiara favorevole all'ipotesi di modifica n. 1.

Conclude esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ma rilevando che i passi indietro compiuti nella seduta odierna lo renderanno più complicato. Auspica tuttavia che tali regressi rappresentino un episodio temporaneo, dovuto al clima particolare del momento; se così non fosse, il Comitato sistema delle garanzie, che sembrava aver lavorato più proficuamente degli altri Comitati, avrebbe lavorato invano.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) ritiene sbagliato il percorso seguito nei lavori del Comitato: è stato infatti demonizzato oltre misura lo strumento del voto di indirizzo, consigliato dallo stesso Presidente della Commissione. Eppure con il voto di indirizzo sarebbe stato possibile superare più facilmente rigide posizioni dei singoli partiti. Condivide inoltre le preoccupazioni espresse dal senatore Pera.

Passando all'esame del testo predisposto dal relatore, premette di non avere posizioni precostituite.

In particolare in ordine all'articolo 97-*bis* condivide le osservazioni espresse dal senatore Pellegrino, ritenendo che non sia opportuno inserire nel testo costituzionale una norma che istituisce il difensore civico nazionale. Si rischia di creare un ulteriore soggetto controllore, dimenticando che l'obiettivo fondamentale dovrebbe essere l'efficienza della macchina controllata.

In ordine all'articolo 99-*bis*, condivide il testo del relatore, pur rilevando che dovrebbero essere meglio distinte le funzioni di regolazione da quelle di garanzia in senso proprio.

Sull'articolo 100 condivide non il primo comma dell'ipotesi n. 1, bensì quello dell'ipotesi n. 2, ritenendo che sia le funzioni consultive che quelle giurisdizionali debbano essere conservate al Consiglio di Stato, evitando così di dissipare le relative professionalità, anche perchè il Consiglio di Stato è un organo neutrale e ciò garantisce le minoranze.

Sull'articolo 103 si dichiara favorevole all'ipotesi n. 2, rilevando che al secondo comma risulta preferibile la formulazione secondo la quale: «La legge demanda al Consiglio di Stato il compito di esprimere pareri preventivi su atti normativi e generali e assicura la separazione tra funzioni consultive e funzioni giurisdizionali».

Sull'articolo 104 si dichiara favorevole all'ipotesi n. 1, esprimendo tuttavia perplessità sulla presenza del ministro della giustizia nel CSM. Sarebbe a suo avviso preferibile prevedere che il ministro formula proposte al CSM. Sulla sezione disciplinare condivide le osservazioni espresse dal senatore Zecchino sulla delicatezza del problema. Ritiene che sia equilibrata la proposta del deputato Folena di istituire un organo autonomo costituito da 4 membri togati e 4 membri laici, espressi dal CSM. Ritiene, inoltre, che dovrebbe essere prevista all'ultimo comma dell'articolo 104 l'incompatibilità con tutte le cariche elettive.

Sull'articolo 105 condivide la proposta formulata dal senatore Zecchino e raccolta dal relatore al secondo comma dell'ipotesi n. 2.

In ordine all'articolo 106 condivide le osservazioni del senatore Pera, ritenendo necessari concorsi distinti per le funzioni giudicanti e per quelle inquirenti; non condivide invece l'ultimo comma proposto dal relatore al medesimo articolo.

Sull'articolo 109 ritiene debba essere conservato il testo costituzionale attuale, ma aggiungendo alla fine – come proposto dal Presidente – le parole «con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge».

Sull'articolo 111 condivide l'ipotesi n. 1; condivide inoltre la proposta formulata dal senatore Senese di introdurre limiti alla possibilità di proporre ricorso per cassazione.

Sull'articolo 112, ritiene che debbano essere inseriti nello stesso testo il primo comma dell'ipotesi n. 1 e il secondo comma dell'ipotesi n. 2. Osserva quindi che è rimasto irrisolto il problema dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel senso che non sono stati individuati rimedi idonei a prevenire gli abusi, per cui sarebbe necessaria un'ulteriore riflessione sul punto.

Per l'articolo 134, si dichiara favorevole all'ipotesi n. 1.

In ordine all'articolo 135, ricorda che il relatore ha assicurato che avrebbe proposto una riformulazione dell'ultima parte del primo comma,

anche in relazione ai lavori del Comitato forma di Stato. Per gli articoli 136 e 137, infine, si dichiara favorevole all'ipotesi n. 1.

Giuliano URBANI, *Presidente*, ricorda che la prossima seduta è prevista per domani alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 13,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0007ª)

Il presidente DEL TURCO comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha predisposto, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento interno, il calendario dei lavori della Commissione per il mese di maggio, riconoscendo peraltro al Presidente la facoltà di operare opportuni adattamenti in relazione ai lavori delle Assemblee nonché in rapporto alle disponibilità del ministro dell'interno Napolitano per la conclusione dell'audizione avviata nella seduta del 18 aprile.

Dopo l'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza che si svolgerà nella seduta odierna, il calendario dei lavori prevede: martedì 13 maggio, l'audizione del Presidente della Consob, dottor Padoa Schioppa; dal 14 al 16 maggio la visita a Bonn di una delegazione della Commissione; martedì 20 maggio, l'audizione del prefetto Rossi, commissario straordinario antiracket e dell'avvocato Pallesi, presidente del fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni; venerdì 23 maggio, il sopralluogo conoscitivo a Caserta; martedì 27 maggio, l'audizione del generale Verdicchio, direttore della DIA, nonché la discussione della relazione sull'impiego delle forze dell'ordine sul territorio e, infine, venerdì 30 maggio, il sopralluogo conoscitivo a Catania.

Il senatore FIGURELLI rileva l'opportunità che una delegazione della Commissione effettui un sopralluogo conoscitivo a Lampedusa, dove si è verificato un attentato alla riserva naturalistica. Il Presidente assicura al senatore Figurelli che investirà dell'argomento l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il PRESIDENTE, ricordato che è impegno assunto dalla Commissione giungere alla redazione di un documento sull'utilizzazione delle forze dell'ordine sul territorio – da discutere nella seduta di martedì 27 maggio – propone che sia costituito un gruppo di lavoro, con il compito di redigere una proposta da sottoporre all'approvazione della Commissione, composto dai deputati Borghezio, Vendola, Saponara, Gambale, Giacalone e dai senatori Iacobellis, Greco, Pardini, Occhipinti e coordinato dal senatore De Santis.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha proposto, all'unanimità, che, oltre al Comitato di lavoro sui fenomeni di criminalità organizzata nelle zone non tradizionalmente interessate dall'attività mafiosa, già deliberato dalla Commissione con l'ordine del giorno approvato nella seduta dell'11 marzo, siano istituiti i seguenti Comitati di lavoro, previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge istitutiva e dall'articolo 15 del Regolamento interno: il Comitato di lavoro sul riciclaggio, il racket, l'usura, sul sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi, sugli appalti delle opere pubbliche; il Comitato di lavoro sui collaboratori di giustizia, sull'esame degli esposti e delle richieste di audizione alla Commissione; il Comitato di lavoro sulla criminalità organizzata internazionale operante in Italia, sul traffico delle armi, della droga e sull'ecomafia; il Comitato di lavoro per il controllo sugli «sportelli» della Commissione verso il mondo della scuola, del volontariato e degli enti locali, nonché sui rapporti tra mafia e politica e sulle misure di risanamento sociale ed economico.

La Commissione concorda.

Allo scopo di rendere rapidamente operativi i Comitati, il PRESIDENTE sollecita i rappresentanti dei Gruppi a indicare i nomi dei Commissari, ripartiti tra i cinque Comitati di lavoro che saranno formati da dieci commissari e che nomineranno un coordinatore.

Il Presidente avverte poi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha concordato sulla designazione, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 1° ottobre 1996, n. 509, senza che sia richiesto un provvedimento di distacco, dei magistrati dottori Leonardo Leone de Castris, Francesco Mele e Giovanni Melillo nonché del dottor Pierpaolo Romani.

Chiarito al deputato Mancuso che tali designazioni non esauriscono altre collaborazioni di magistrati con la Commissione, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza a riunirsi nella corrente settimana, allo scopo di definire i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti acquisiti all'archivio della Commissione, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. È stata già valutata dal vicepresidente Mancuso, che ne aveva ricevuto incarico dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la di-

sciplina vigente in materia, adottata nel corso della precedente legislatura: occorre che l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Regolamento interno adotti la delibera che sarà poi comunicata alla Commissione.

AUDIZIONE DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE ROLANDO MOSCA MOSCHINI E DEL CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI, COLONNELLO SAVERIO CAPOLUPO
(A010 000, B53^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE invita il generale Mosca Moschini a svolgere una relaziOne introduttiva dell'audizione che dovrà prevalentemente sviluppare il tema dell'attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio dei capitali di illecita provenienza.

Il generale MOSCA MOSCHINI, dopo aver ringraziato la Commissione dell'opportunità a lui offerta di trattare nella sede parlamentare argomenti di primaria importanza per il Corpo, sottolinea come lo scambio di conoscenze tra la Commissione parlamentare e la Guardia di finanza sia un elemento essenziale in vista del migliore assolvimento dei compiti di istituto. Assicurata quindi la piena disponibilità del Comando generale a fornire ogni supporto tecnico alla Commissione, ricorda di aver istituito un'apposita articolazione che costituisce riferimento per le Commissioni parlamentari che operano nei settori di competenza della Guardia di finanza.

Soffermandosi poi sul fenomeno del riciclaggio, ne illustra l'evoluzione nel tempo, evidenziando come lo sviluppo del traffico di stupefacenti abbia determinato, con l'accumulazione di ingenti masse di denaro contante, una svolta qualitativa del fenomeno. È a partire dagli anni ottanta che le dimensioni del riciclaggio oltrepassano i confini nazionali e inducono le autorità dei diversi paesi ad incrementare la cooperazione internazionale con la Convenzione di Vienna del 1988 nonché con la costituzione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Definito il riciclaggio come il processo seguito per l'attribuzione di un potere di acquisto nel mercato legale ad una somma derivante dalla commissione di un reato, fa presente che le organizzazioni criminali operano normalmente una duplice scelta nell'impiego dei proventi: parte sono impiegati nell'economia legale, parte sono destinati ad alimentare l'economia illegale. Rilevato quindi che il riciclaggio non può essere considerato un'appendice del traffico di stupefacenti, ma è fenomeno più complesso che coinvolge, oltre alla criminalità organizzata, gli autori di reati fiscali, di frodi finanziarie e i funzionari corrotti, nota come l'attività di contrasto debba cogliere il riciclaggio non solo quale aspetto caratteristico del crimine organizzato.

Se per il soggetto che delinque occasionalmente il riciclaggio rappresenta una scelta obbligata, le associazioni criminali moderne, che assumono le caratteristiche di gruppi societari con proiezione multinazionale, hanno problemi di gestione assimilabili a quelli affrontati dai *ma-*

nagement delle aziende dell'economia legale: valutazione del rischio, nel caso specifico, in rapporto alla capacità di contrasto dello Stato ove s'intende operare, ricorso a consulenze di alta professionalità e ad impieghi dei capitali caratterizzati da mobilità e facilità di liquidazione così da essere sottratti all'esecuzione di provvedimenti di sequestro. La criminalità organizzata opera tramite agenti di cambio e società di *import-export*, ricorre all'esportazione illecita di valuta, alla frammentazione delle operazioni per eludere l'identificazione e, più in generale, a società di copertura operanti in Stati con i quali non c'è collaborazione. Il riciclaggio passa anche attraverso il canale delle rimesse degli immigrati, utilizza reti telematiche e si avvale di complessi schemi finanziari che impongono una più adeguata regolamentazione della cooperazione internazionale nel settore. Spesso sono movimentate garanzie, anziché denaro, e si effettuano anche operazioni di cambio con monete di scarsa convertibilità.

Il generale Mosca Moschini pone quindi in evidenza lo stretto collegamento tra frode finanziaria e riciclaggio, sottolineando come i delitti tributari rappresentino i presupposti del riciclaggio. Nè va dimenticata la connessione fra riciclaggio ed usura: il denaro ricavato da tale illecita attività è impiegato per acquisire il controllo di strutture commerciali e societarie, a loro volta utilizzate nel riciclaggio.

Soffermandosi poi sul dispositivo di contrasto della Guardia di finanza – che è organo di polizia economico-finanziaria, in grado di coniugare le tecniche dell'attività investigativa con le procedure di verifica contabile e di accertamento concernenti le movimentazioni finanziarie – fa presente che l'indagine sul riciclaggio di norma si avvia una volta accertato il reato presupposto. La Guardia di finanza attiva le proprie indagini anche sulla scorta di segnalazioni di operazioni sospette che gli agenti di cambio sono tenuti a trasmettere, oggi, al questore e, in un prossimo futuro, all'Ufficio italiano dei cambi.

Illustrata successivamente l'articolazione delle diverse strutture della Guardia di finanza deputate alla conduzione delle indagini di carattere patrimoniale, finanziario, fiscale e bancario, sottolinea particolarmente la funzione svolta dal Nucleo speciale di polizia valutaria che, istituito nel 1976 allorchè rivestivano rilevanza penale alcune fattispecie di esportazione illecita di capitali, oggi appare la struttura più idonea a sviluppare una azione antiriciclaggio, esercitando anche la vigilanza sugli intermediari finanziari non abilitati. A seguito di un protocollo d'intesa intervenuto con la Banca d'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria esegue controlli in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e di credito al consumo. Il fenomeno del riciclaggio – prosegue il generale Mosca Moschini – è in costante aumento e sarebbe opportuno che le competenze del Nucleo di polizia valutaria fossero delegate alle altre articolazioni del Corpo, così da rendere più penetrante l'attività di contrasto. Dopo aver ricordato che presso l'Ufficio operazioni è stata costituita un'apposita Sezione analisi con il compito di raccogliere ed esaminare dati e informazioni relativi ad operazioni sospette e con riguardo all'attività di vigilanza espletata nei confronti degli intermediari non abilitati, il generale Mosca Moschini segnala il persistente, conside-

revole divario, in sede di applicazione della normativa antimafia, tra i beni sequestrati e quelli confiscati. Tale fenomeno deve essere ricondotto alla complessità del processo di prevenzione patrimoniale ed alle difficoltà di individuazione dei beni confiscabili, nonché alla carenza della normativa che, ad esempio, non consente la prosecuzione della procedura nei confronti dei familiari di chi decede, dopo che a suo carico è stato adottato un provvedimento di sequestro.

Rammentato quindi l'impegno della Guardia di finanza negli organismi di collaborazione internazionale – il GAFI per l'analisi e lo studio ed il gruppo «EGMONT» per l'interscambio informativo – fa presente che i paesi dell'Est europeo sono oggetto di particolare attenzione, presentando condizioni socio-economiche tali da favorire operazioni di riciclaggio. Sottolineata inoltre la necessità di una strettissima collaborazione tra autorità giudiziaria, organi di vigilanza sui mercati, organismi finanziari e forze di polizia, ribadisce che la Guardia di finanza rappresenta l'elemento essenziale di raccordo fra le autorità di vigilanza e gli organi investigativi. Il Nucleo centrale di polizia valutaria è l'unico organismo in grado di contrastare tutti gli aspetti del fenomeno del riciclaggio e la richiamata estensione, ai Nuclei di polizia tributaria, delle competenze del Nucleo speciale, consentirebbe di rendere più rapido l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e di potenziare i controlli sugli intermediari finanziari non abilitati. Tale innovazione normativa determinerebbe un miglioramento nel modo di corrispondere ai compiti affidati alla Guardia di finanza dal legislatore anche in tema di usura e un risparmio nelle spese connesse alle operazioni. È altresì opportuno disciplinare l'attività di trasporto dei valori in modo da colpire i corrieri anche nel caso in cui non sia provata la loro conoscenza del reato presupposto del riciclaggio e, inoltre, tutelare maggiormente gli agenti che operano sotto copertura, estendendo l'attuale scriminante anche a reati non strumentali ad operazioni di riciclaggio, quali ad esempio quelli societari, fallimentari o tributari. Il generale Mosca Moschini conclude esprimendo l'avviso che sia improrogabile la costituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi e auspica che, sul piano più generale, si giunga al migliore coordinamento tra i diversi apparati dello Stato nell'attività di contrasto del fenomeno del riciclaggio.

Il deputato LUMIA, assicurata preliminarmente l'attenzione della sua parte politica alla necessità, indicata dal generale Mosca Moschini, di potenziare le capacità operative del Nucleo speciale di polizia valutaria, chiede se, risultando la mafia sempre più presente nei circuiti finanziari nazionali e internazionali, sia stata compiuta dalla Guardia di finanza un'analisi del fenomeno del riciclaggio nel contesto internazionale e se, sul piano territoriale, sia disponibile un monitoraggio delle attività dell'economia legale verso le quali si dirigono i proventi ricavati dall'usura e dalla estorsione.

La deputata NAPOLI sollecita informazioni in ordine all'attività della Guardia di finanza sulle frodi finanziarie a danno della Comunità europea, sui controlli relativi alle cooperative agricole che, particolar-

mente in Calabria, sono spesso infiltrate dalla 'ndrangheta, sulle indagini condotte per iniziativa della Guardia di finanza su persone il cui potere economico si incrementa senza una ragione evidente e, infine, sull'attività del Corpo in tema di ecomafia.

Dopo che il senatore GRECO ha sollecitato ulteriori riflessioni sul fenomeno del dissequestro dei beni dei familiari di chi decede dopo essere stato oggetto di un procedimento di prevenzione patrimoniale, il deputato CARRARA, dichiarato di concordare sulle proposte avanzate dal generale Mosca Moschini, pur augurandosi che il Nucleo speciale di polizia valutaria non assuma i contorni di una nuova superpolizia, osserva come non sempre l'attività antiriciclaggio sia successiva, ma talora anzi contestuale – si pensi alle misure di prevenzione – alle investigazioni sui reati presupposti. Ricordate poi le carenze di coordinamento nell'attività di repressione a livello territoriale periferico – laddove la mafia resta fortissima –, il deputato Carrara chiede di conoscere la consistenza delle forze che la Guardia di finanza ha posto a disposizione dei procuratori della Repubblica non coincidenti con i procuratori distrettuali e se l'istituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi possa rappresentare un adeguato strumento antiriciclaggio.

Il generale MOSCA MOSCHINI, ribadito che lo scambio di informazioni fra istituzioni nazionali e internazionali è fattore vitale nell'attività antiriciclaggio, ritiene che la delega degli accertamenti ad altri reparti del Corpo non comporti la trasformazione del Nucleo speciale di polizia valutaria in una nuova superpolizia: la misura proposta – osserva – consentirebbe piuttosto di ripartire le competenze in modo più razionale, utilizzando al meglio l'alta qualificazione del Nucleo.

Il colonnello CAPOLUPO, chiarito preliminarmente che il fenomeno del riciclaggio su scala internazionale e quello dell'usura e dell'estorsione sul piano territoriale devono essere oggetto di monitoraggio secondo un approccio differenziato, fa presente che il Corpo ha effettuato un censimento degli intermediari non abilitati, mentre manca analogo riconoscimento sull'usura, anche se sono conosciute le aree dove tale fenomeno è maggiormente presente. Precisa che la Guardia di finanza non dispone di una presenza territoriale assimilabile a quella dell'Arma dei carabinieri, avverte che la connessione tra usura e riciclaggio richiede un costante impegno da sviluppare e potenziare. Sulla scorta dell'attività di repressione condotta si può peraltro ricostruire una mappatura delle attività produttive e comunque legali alle quali si indirizzano i capitali ricavati dall'usura e dall'estorsione.

Ricordati quindi l'impegno e i notevoli risultati conseguiti nel settore delle frodi comunitarie, fa presente che la Guardia di finanza è attenta alle cooperative, spesso peraltro fittizie e a copertura di attività illecite. L'attività di iniziativa che si sviluppa compatibilmente con quella, prioritaria, delegata dalla magistratura, è risultata particolarmente redditizia specie nel settore fiscale. Illustrata poi l'evoluzione – positiva – del dato statistico relativo ai sequestri in rapporto alle confische dei

beni, il colonnello Capolupo si riserva di presentare una nota scritta intesa a sviluppare il tema proposto dal senatore Greco, rilevando peraltro che il divario tra sequestri e confische non sempre è imputabile a carenze investigative. Dopo aver fatto presente che il dato richiesto dal deputato Carrara non è attualmente disponibile, ma sarà ricostruito in un'apposita memoria da trasmettere alla Commissione, il colonnello Capolupo definisce essenziale, per il nesso esistente fra evasione fiscale e riciclaggio, l'istituzione dell'anagrafe dei conti e dei depositi.

Il deputato SAPONARA, con riferimento a casi giudiziari ampiamente riportati nelle cronache giornalistiche, chiede delucidazioni sull'organizzazione e sui soggetti a cui rispondono le strutture denominate GICO e SCICO.

Il deputato BORGHEZIO chiede quali controlli finanziari sono stati operati sulle società VEFA operanti in Italia e sulla situazione della criminalità mafiosa nelle regioni padane, con particolare riferimento alla Banca Rasini. Auspica inoltre la redazione di una mappa aggiornata della penetrazione mafiosa nel Nord Italia che superi gli ormai tradizionali riferimenti alla sola regione Lombardia.

Il senatore FIRRARELLO sostiene di aver ricavato l'impressione che la ristrutturazione della Guardia di finanza abbia comportato una forte burocratizzazione e una specializzazione accentuata solo per alcuni dei suoi componenti, mentre sembra trascurata l'utilizzazione ottimale della grande maggioranza del restante personale, distribuita nelle strutture periferiche che potrebbero essere meglio impiegate anzitutto a fini di indagine sugli improvvisi ed ingiustificati arricchimenti.

Il senatore CENTARO chiede chiarimenti sulle attuali propensioni degli investimenti della criminalità organizzata, sia italiana che straniera, operante sul territorio nazionale. Chiede infine di sapere se può essere realistica l'ipotesi di giovani soggetti appositamente fatti specializzare in materie economiche e finanziarie per curare gli interessi e gli investimenti delle cosche.

Il generale MOSCA MOSCHINI, dopo aver fornito chiarimenti in merito all'organizzazione delle strutture GICO e SCICO, sottolinea che quando queste ultime agiscono in funzione di polizia giudiziaria dipendono esclusivamente dai magistrati ed a questi rispondono delle loro azioni: in tale quadro devono essere riportate anche le vicende del GICO di Firenze che ha agito sotto il controllo della Procura della Repubblica di La Spezia. Si sofferma infine sui temi concernenti la valorizzazione di tutto il personale appartenente alla Guardia di finanza e conclude sostenendo che il mancato perseguimento di alcune frodi accertate esula dalle competenze della Guardia di finanza.

Prende quindi la parola il colonnello CAPOLUPO che, dopo aver affermato di non poter fornire eccessivi particolari sull'attività delle so-

cietà VEFA in Italia poichè sono in corso le relative indagini dirette dalla magistratura di Lecce, riferisce che la rilevante presenza mafiosa nel Nord Italia si concretizza spesso nell'acquisizione di partecipazioni a società in crisi finanziaria. Dal momento che tale partecipazione avviene spesso in forma indiretta, la Guardia di finanza ritiene essenziali le norme sulla interposizione fittizia poichè esse sembrano le uniche in grado di consentire il successo delle indagini. Sottolinea quindi l'importanza delle attività di iniziativa del Corpo poichè esse sono in grado di portare rilevanti risultati anche nel campo penale, in primo luogo ad esempio proprio nella lotta al riciclaggio. Con riguardo alla Banca Rasini, si impegna ad inviare una risposta scritta. Nel trattare successivamente i problemi degli investimenti della mafia, sostiene che vi è stato certamente un passaggio delle preferenze dal settore immobiliare a quello mobiliare, favorito senz'altro anche dal diffondersi delle operazioni telematiche a livello nazionale ed internazionale. Tutto dipende comunque ancora dalle valutazioni sulla redditività e sul rischio che gli investitori legati alla criminalità organizzata operano spesso con una notevolissima professionalità tecnica che testimonia studi ed approfondimenti di alto livello.

Il senatore PERUZZOTTI, sottolineato che la Guardia di finanza appare carente sia di uomini che di mezzi di fronte al fondamentale compito di colpire la criminalità organizzata nei suoi vitali interessi economici, denuncia l'espansione mafiosa nel Nord e nella riviera romagnola dove si osservano preoccupanti operazioni come l'acquisto di alberghi del valore di oltre venti miliardi da parte di soggetti nullatenenti.

Il senatore FIGURELLI, premesso che il bilancio della legge Rognoni-La Torre non può essere considerato positivo per quanto riguarda le capacità dello Stato di colpire le ricchezze mafiose (come dimostra il divario fra le stime del patrimonio criminale e l'effettiva quantità dei sequestri operati), chiede quali siano i mezzi operativi di cui la Guardia di finanza vorrebbe essere dotata in aggiunta a quelli che già oggi possiede. Dopo aver poi domandato se esistono efficaci strutture di contrasto ad un riciclaggio sempre più orientato a livello internazionale, chiede quali difficoltà incontri la Guardia di finanza nelle indagini sugli arricchimenti improvvisi, con particolare riguardo al limite del segreto bancario.

Il senatore DIANA ricorda anzitutto che, accanto alle nuove e più sofisticate forme di investimenti, la criminalità organizzata mantiene in Campania, in Sicilia, in Calabria e in Puglia sistemi di rapido arricchimento illecito tradizionali ed individuabili assai facilmente. Chiede in proposito quali siano le iniziative della Guardia di finanza per cogliere sul territorio i sintomi delle attività illecite che portano appunto a questi arricchimenti anomali.

Il senatore NOVI, dopo aver lamentato che la Guardia di finanza e la magistratura trascurano di indagare a fondo su fenomeni di insedia-

mento del capitale mafioso in regioni quali la Toscana, l'Emilia, il Trentino, il Veneto o la Lombardia, sostiene che purtroppo lo Stato si è impegnato con maggiore successo nella lotta contro il livello militare delle cosche, ma non ha ancora intaccato efficacemente il livello della grande finanza mafiosa.

Il presidente DEL TURCO chiede un giudizio in merito alle preoccupazioni espresse recentemente da esponenti di molte parti politiche sulla riammissione in servizio di un ufficiale della Guardia di finanza condannato per un grave reato.

Il generale MOSCA MOSCHINI sostiene che, prima di discutere sulle forme di potenziamento della Guardia di finanza, occorre fare chiarezza definitiva sui compiti e sulle funzioni che si intende ad essa affidare, specialmente in rapporto agli altri Corpi dello Stato. Senza questo chiarimento di fondo appare prematuro parlare di nuovi mezzi e di nuove risorse umane da affidare alla gestione della Guardia di finanza. Sottolinea comunque che, in relazione a qualsiasi modello organizzativo, resterà ferma l'importanza della formazione del personale che già oggi viene curata con impegno in scuole alle quali si accede attraverso severe selezioni e nelle quali insegnano docenti di prim'ordine. Dopo aver chiarito che la Guardia di finanza partecipa – seppure con tecniche di indagine diverse – agli accertamenti giudiziari riguardanti sia i reati che le successive azioni di riciclaggio, il Generale risponde alla domanda del presidente Del Turco, osservando che, su venti procedimenti disciplinari instaurati a seguito della conclusione delle relative vicende penali, diciannove si sono conclusi con la destituzione e uno solo si è concluso con l'irrogazione della massima sanzione dopo la destituzione e cioè con la sospensione dal servizio per dodici mesi. Sul punto richiama poi la risposta del ministro Visco e sottolinea che comunque la Guardia di finanza ha operato ed opererà con grande severità e rigore nel pieno rispetto delle norme.

Il colonnello CAPOLUPO, dopo aver fatto presente che è ben noto ed oggetto di indagini il problema degli investimenti della mafia russa nel litorale adriatico, si sofferma sulla questione degli ingiustificati arricchimenti improvvisi, osservando come occorra provare, per ciascun singolo bene, la provenienza illecita e che ciò comporta tempi lunghi, analisi tecniche ed esami di un alto numero di operazioni bancarie al fine di non giungere a conclusioni sbagliate o parziali poichè il movimento finanziario visibile è sempre il risultato di un grandissimo numero di operazioni finanziarie coperte. Ricordate quindi le forme di collaborazione internazionale per la lotta al riciclaggio, alle quali purtroppo non aderiscono i paesi spesso indicati come «paradisi fiscali», lamenta come la carenza di organici releghi a livello residuale l'attività periferica di iniziativa della Guardia di finanza, impegnata in primo luogo a far fronte alle indagini di polizia giudiziaria.

Il generale MOSCA MOSCHINI, ricordato il grande patrimonio di qualificazione professionale, di dedizione al servizio e di senso dello

Stato dell'intero Corpo della Guardia di finanza, ringrazia la Commissione antimafia per l'attenzione prestata ed assicura che ogni problema riguardante l'attività del Corpo da lui comandato sarà affrontato con rigore e con spirito costruttivo.

Il presidente DEL TURCO ringrazia il generale Mosca Moschini e il colonnello Capolupo per la loro apprezzata partecipazione all'audizione e ribadisce i sentimenti di stima e di apprezzamento di tutta la Commissione nei confronti del Corpo della Guardia di finanza.

La seduta termina alle ore 12,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

Interviene l'avvocato Pietro Magno, Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, accompagnato dal dottore Roberto Urbani direttore generale, dal dottore Sebastiano Calabrò e dal dottore Antonio Scopetti.

La seduta ha inizio alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0006º)

Il presidente DE LUCA Michele propone che per i lavori della seduta – di cui, ricorda, sarà redatto anche il resoconto stenografico – sia attivato l'impianto audiovisivo per il quale ha acquisito il preventivo assenso presidenziale: la Commissione concorda e quindi l'impianto è attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dell'avvocato Pietro Magno, Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
(R047 004, B68ª, 0006º)

Il presidente DE LUCA Michele porge il benvenuto all'avvocato Magno e rileva che con quella odierna si completa il ciclo delle audizioni dei rappresentanti dei grandi enti previdenziali.

L'avvocato MAGNO prende la parola premettendo che illustrerà le linee di indirizzo che l'Istituto intende seguire, così come specificato

nella relazione alla Commissione, nella quale sono premessi i dati relativi agli organi di gestione che – egli sottolinea – dopo un periodo di rodaggio, funzionano egregiamente, avendo risolto talune questioni che erano sorte.

Per quanto riguarda il bilancio, prosegue l'oratore, si è avuto un andamento positivo della gestione 1995 e 1996, in particolare con una consistenza di cassa di 1.881 miliardi per il 1996. Le ragioni della positiva gestione dell'Istituto – che non solo non grava in alcun modo sulle casse dello Stato, ma eroga allo Stato consistenti somme – sono da rinvenire nella sua struttura pubblica, disciplinata con la legge 9 marzo 1989, n. 88, che all'art. 55 impone lo svolgimento delle funzioni secondo i criteri di economicità e di imprenditorialità.

Rilevato poi che l'Inail nella protezione dei lavoratori agisce come una compagnia di assicurazione ed applica il sistema di capitalizzazione corretto, l'oratore precisa che il bilancio unico dell'Ente è diviso in due gestioni (agricoltura e industria), che la gestione del settore agricolo presenta un grave passivo (oltre 26.000 miliardi al 31 dicembre 1995) che viene coperto con le entrate dell'industria, e passa a soffermarsi sul problema delle dismissioni del patrimonio immobiliare. Premesso che è importante conservare i cespiti di gran pregio, sottolinea che il rendimento della gestione immobiliare non è elevato, anche se si è riusciti a realizzare circa il 3%, che supera il tasso degli altri enti pubblici previdenziali, ed auspica che si possa procedere per l'affidamento della gestione fuori dall'Istituto.

Particolare perplessità, su cui l'avvocato Magno richiama l'attenzione della Commissione, scaturiscono poi dalle norme previste nel progetto di decreto legislativo, predisposto in attuazione dell'art. 3, comma 134, lettera b) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In tali norme (art. 1) si prevede, per i contribuenti titolari di partita Iva, la possibilità di eseguire versamenti unitari di imposte, contributi e di premi, previdenziali ed assistenziali, e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali (tranne quelli privatizzati) con eventuale compensazione di crediti nei confronti degli stessi soggetti. Si prevede altresì (art. 6) una apposita struttura gestionale che attribuisca agli enti destinatari le somme loro spettanti tenendo conto dell'eventuale compensazione che deve essere effettuata in via prioritaria nell'ambito di rapporti di debito e credito relativo allo stesso destinatario. Con tali norme, che non appaiono coerenti con la citata legge n. 662 – aggiunge l'oratore – si rischia di stravolgere il sistema esecutivo; si tratta comunque di chiarire se l'Inail è ignorato perchè di «serie B» o perchè non è toccato dallo schema del decreto legislativo.

In ordine alla tutela del lavoro, l'oratore riferisce dettagliatamente sugli infortuni avvenuti nel 1995 (complessivamente sono stati 1.009.684); evidenzia la spesa di 55.000 miliardi, in detto anno, per prestazioni sia economiche che sanitarie; pone l'accento sulla necessità di ulteriori significativi sforzi del Paese in materia di sicurezza del lavoro anche in riferimento al quarto programma d'azione sulla sicurezza sociale della Commissione europea e ribadisce l'esigenza di una netta se-

parazione fra tutela del lavoratore successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e tutela del lavoratore durante il rapporto di lavoro (solo in questo ultimo caso si può parlare propriamente di tutela, di sicurezza di lavoro, in coerenza con l'art. 118 del trattato istitutivo delle Comunità Europee che attribuisce a tale materia la specificità di sistema autonomo).

Evidenziata l'ampia dimensione del problema del danno biologico (comporta elevati risarcimenti) l'avvocato Magno ribadisce la validità del modello assicurativo confermato dalla legge n. 335 del 1995 e dalla Commissione Onofri e respinge l'idea – contrastante con l'ordinamento comunitario – di unificare l'Inail (un sistema che funziona bene, anche se perfezionabile) col «buco nero» del sistema previdenziale e si sofferma sulle varie fasi di tutela del lavoratore: occorre maggiore chiarezza nella definizione delle competenze per la prevenzione, evitando il disorientamento del datore di lavoro; sarebbe opportuno prevedere un intervento di supporto dell'Inail per il pronto soccorso in azienda ed inserire l'Inail nel piano sanitario per la riabilitazione (l'Istituto dispone di una struttura di livello mondiale che opera come impresa economica sul libero mercato: è il Centro protesi di Vigorso di Budrio, del quale si sta progettando una filiale a Lamezia Terme, per fare fronte alle richieste dell'utenza).

Successivamente tratta del sistema informatico di cui dispone l'Inail, in grado di collegarsi con altri Paesi europei; auspica interventi legislativi che rafforzino il ruolo dell'Istituto nella medicina del lavoro; elenca le contribuzioni erogatate alla pubblica amministrazione (Tesoro, Patronati, Inps); considera positivamente, nel quadro di tutela del lavoro autonomo, il disegno di legge per le casalinghe e negativamente la proposta referendaria di abolizione dell'assicurazione dei lavoratori (proposta contrastante col dettato costituzionale e coi principi di automaticità e di solidarietà).

Ritornando sul problema del settore agricolo, egli osserva che occorrerebbe commisurare i premi ai rischi, considerando che esistono molti tipi di imprese agricole; rileva che il consuntivo 1995 presenta un *deficit* di 2.403 miliardi, di cui 1.159 miliardi per interessi passivi dovuti alla gestione industria per le anticipazioni (del predetto passivo ben 1.944 miliardi riguardano i lavoratori autonomi: occorrono norme anti-frode di particolare efficacia) e richiama l'attenzione sulla necessità di restituire all'Inail la fase genetica del rapporto assicurativo e della fase contributiva, mettendo l'Istituto in grado di rilevare lo stato di morosità e di procedere.

Avviandosi alla conclusione l'avvocato Magno evidenzia il perfetto equilibrio nel quale l'Inail eroga le prestazioni ed auspica che vengano fissati livelli minimali obbligatori e si individui il tipo di copertura per il danno differenziato. Sugli aspetti gestionali amministrativi, egli aggiunge, riferirà il direttore generale dottore Urbani.

Il dottore URBANI si sofferma in particolare sulle decisive azioni compiute per recuperare crediti ammontanti, al 31 dicembre 1995, a 4.028 miliardi: su questi si è compiuta una azione di bonifica che ha

portato all'annullamento di 310 miliardi, mentre si è preceduto nel 1995 - 1996 ad un recupero di ben 1500 miliardi. Successivamente l'oratore evidenzia l'incremento dell'attività ispettiva (sono state accertate retribuzioni per 24.000 miliardi e scoperte 25.000 nuove posizioni); riferisce sull'impianto informatico e sull'organico del personale passato da 15.113 unità nel dicembre 1995 a 12.768 unità nel dicembre 1996 (l'età media dei dirigenti è molto elevata) e riferisce dettagliatamente sul gravoso impegno svolto dall'Istituto per i lavoratori esposti all'amianto (incentivi per le aziende a maggiore rischio).

Seguono quindi gli interventi dei Commissari.

Il senatore AGOSTINI rileva preliminarmente come dall'ampia relazione dell'avvocato Magno - che condivide - emerga la necessità di superare la confusione vigente nel settore, la molteplicità dei compiti di varia natura. Auspica quindi che si giunga ad una proposta con precise scelte, che rimetta ordine ed eviti danni all'economia e agli stessi assistiti.

Considerato triste il tentativo di declassificare l'Inail l'oratore pone l'esigenza di puntare all'obiettivo principale del conseguimento di un testo unico sulla materia. Chiede quindi chiarimenti sui criteri di riconoscimento dell'invalidità e sulle attribuzioni che svolgeva l'Enpi.

Conclude ribadendo la necessità di riordinare le attribuzioni di un ente benemerito come l'Inail.

Il senatore NAPOLI Roberto ricorda, in riferimento al decreto legislativo n. 626 del 1994, di aver fortemente voluto un ruolo importante per l'Inail, che ha confermato l'importanza dei propri compiti istituzionali, anche con le recenti iniziative sul *bonus*, stimolo di grande efficacia sul piano economico aziendale.

Ricordati i vari tentativi compiuti in Parlamento per ridare all'Inail quanto gli era stato tolto, l'oratore evidenzia in particolare le proposte avanzate nel 1994 - 1995 sulla legge finanziaria, su cui la sua parte politica continuerà ad insistere.

Successivamente riconosce la correttezza con cui il professore Bilia, presidente dell'Inps, ha difeso i suoi compiti istituzionali, senza uscire dagli ambiti di legge; richiama l'attenzione sui gravi pericoli che Inps e Inail corrono e che vanno evitati, considerando che quanto si verifica nel privato non è ben regolato; sottolinea che le proposte sulle casalinghe sono state portate avanti dalla sua parte politica sin dal 1994 ed auspica un potenziamento dell'Inail senza sminuire la potenzialità del mondo assicurativo (che nel convegno di Venezia convenne sull'opportunità di lasciare al servizio pubblico la tutela delle malattie genetiche).

Successivamente il senatore Napoli Roberto si intrattiene, per quanto riguarda il settore agricolo, sui fenomeni di distorsione e di speculazione individuati dalla Commissione di inchiesta sul caporalato ed auspica che si trovino soluzioni adeguate nel pieno rispetto della legalità. Conclude sottolineando l'opportunità che la Commissione approfondisca

la questione di circa 1.000 miliardi di risorse che impropriamente vanno a terzi.

Il senatore PASTORE chiede ragguagli sull'assicurazione contro gli infortuni per le casalinghe e dichiara di ritenere possibile una integrazione fra sistema assicurativo pubblico e privato.

Il presidente DE LUCA chiede chiarimenti sul sistema a capitalizzazione corretto, con particolare riferimento alle casalinghe e alle assicurazioni private; fa presente che nelle prospettate norme sui versamenti unitari è anche prevista la ripartizione fra gli enti titolari; sottolinea che nel progetto di unificazione ci si riferisce ad enti previdenziali diversi dall'Inail e chiede ragguagli sulle procedure che hanno consentito entusiasmanti risultati nel recupero dei crediti.

L'avvocato MAGNO assicura che una apposita Commissione si sta occupando della predisposizione di una bozza di testo unico, con la ridefinizione delle funzioni generali dell'Istituto, secondo principi generali condivisi dal Ministro del lavoro.

Fornisce quindi ragguagli sui compiti di controllo già svolti dall'Enpi e pone accento sugli apprezzamenti espressi, in un convegno medico in Canada, sulle strutture dell'Inail.

Riconosce quindi le difficoltà che attengono al settore agricolo e fa presente per quanto riguarda le casalinghe, che il limite degli infortuni è stato posto al 33% e che sarà costituito un fondo autonomo. Ribadisce inoltre, circa l'assicurazione integrativa, l'opportunità che il differenziale, che va oltre l'obbligatorio, venga gestito da imprese private anche in concorrenza con l'Istituto.

Per quanto riguarda, infine, il progetto di decreto legislativo sui versamenti unitari ribadisce la propria preoccupazione con riferimento al testo del citato articolo 6.

Dopo che il senatore AGOSTINI ha precisato che non è esclusa la presentazione di un progetto di testo unico di iniziativa parlamentare, interviene il direttore generale dell'Inail.

Il dottore URBANI fornisce ragguagli tecnici sulla procedura di accertamento, sui criteri di invalidità e sui premi (retribuzione e rischio sono i parametri applicati); sottolinea che le indagini sono principalmente orientate verso le aziende a forte rischio. Fornisce quindi ragguagli tecnici sui meccanismi e sui costi previsti per l'assicurazione delle casalinghe (si prevedono regolamenti attuativi che scorraggino eventuali abusi) e fa presente circa il recupero dei crediti, che l'Istituto ha applicato un meccanismo comprendente forme di *marketing*, mettendosi a contatto diretto con le aziende invitandole ad «approfittare» dei condoni.

Seguono interventi del senatore NAPOLI Roberto (l'Inail riesce meglio a «stanare» perchè l'infortunato deve risultare tale da una serie di atti e documenti) e del presidente DE LUCA Michele (il problema si

pone nei casi di evasione parziale) e quindi il dottore URBANI chiarisce che dei tre meccanismi complessi applicati, quello relativo all'agricoltura è del tipo a ripartizione, con contributo capitaro per i lavoratori autonomi e in percentuale per i lavoratori dipendenti.

Il dottore SCOPETTI chiarisce che nel settore dell'industria nel 1952 si è passato dal sistema a capitalizzazione puro ad un sistema misto a ripartizione, nel quale si capitalizza solo la rendita di base.

Il presidente DE LUCA Michele ringrazia gli ospiti per l'apporto dato al lavoro della Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione, proseguendo nella procedura informativa sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo della economia, tornerà a riunirsi mercoledì 14 maggio alle ore 20 per l'audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, e CISAL, nonché giovedì 15 maggio alle ore 8.30 per l'audizione dei rappresentanti di CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e UNIONCAMERE.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
(R048 000, B26^a, 0001^o)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che nella riunione del 17 aprile scorso l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva espresso un consenso unanime sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, prevedendo in tale ambito le audizioni del ministro dell'interno Napolitano, del ministro degli affari esteri Dini, del ministro di grazia e giustizia Flick e del Garante per la protezione dei dati personali Rodotà, con riserva di integrare ulteriormente l'elenco delle audizioni e di effettuare eventuali sopralluoghi presso valichi di frontiera, zone aeroportuali e portuali. In relazione a ciò egli ha proceduto a chiedere l'assenso dei Presidenti dei due rami del Parlamento, cui ha fatto seguito l'autorizzazione all'indagine conoscitiva da parte del Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, in attesa peraltro di conoscere il programma dettagliato dei sopralluoghi che si intenderanno effettuare, al fine delle ulteriori relative autorizzazioni.

Propone pertanto al Comitato di approvare l'indagine conoscitiva nei termini su esposti, valutando eventualmente l'opportunità di soprassedere, ai sensi dell'articolo 144, comma 4, del Regolamento, alla redazione del resoconto stenografico delle sedute connesse a tale indagine, visto il carico di lavoro gravante sugli uffici per le numerose sedute della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Il deputato Rino PISCITELLO, nel ritenere l'indagine conoscitiva di grande interesse e attualità, esprime perplessità circa la mancata redazione del resoconto stenografico delle sedute ad essa dedicate.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI fa presente che le persone invitate a svolgere un'audizione in genere dispongono in un testo scritto del loro intervento, il quale potrebbe essere integralmente pubblicato.

Il deputato Sandra FEI ribadisce anch'ella l'opportunità di redigere un resoconto stenografico delle sedute dedicate all'indagine conoscitiva, la cui mancanza sarebbe valutata in modo particolarmente negativo, stante anche la risonanza internazionale degli argomenti da trattare.

Il deputato Gabriella PISTONE nel concordare con i rilievi svolti dalla collega Fei, insiste sull'opportunità di assicurare un'informazione integrale delle sedute connesse all'indagine conoscitiva, eventualmente procedendo ad una registrazione di esse, posticipandone nel tempo la pubblicazione.

Il deputato Anna Maria DE LUCA concorda sulla necessità di procedere almeno alla registrazione delle sedute.

Il deputato Rocco MAGGI sottolinea il rilievo politico dell'indagine conoscitiva concernente un argomento così rilevante e di grande attualità; concorda pertanto sulla necessità di redigere il resoconto stenografico delle sedute ad essa dedicate.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI constata la pressochè unanime volontà che sia redatto un resoconto stenografico delle sedute connesse all'indagine conoscitiva.

Propone al Comitato di approvare l'indagine conoscitiva ed il relativo programma di massima.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 16.

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA in sostituzione del relatore designato Andreolli: egli illustra il provvedimento, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA in sostituzione del relatore designato Andreolli: egli illustra il provvedimento, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

(1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(Parere alla 7^a Commissione sul testo del comitato ristretto e sui relativi emendamenti: favorevole)

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole sia sul testo del comitato ristretto che sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione consente.

(2206) Interventi nel settore dei trasporti

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA riferisce in luogo del relatore designato Pinggera e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(1144) ZANOLETTI ed altri – Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA in sostituzione del relatore designato Pinggera: egli illustra il disegno di legge, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI sostituisce il relatore designato Magnalbò e propone un parere non ostativo, condiviso dalla Sottocommissione.

(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

57^a Seduta*Presidenza del Senatore*

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani, per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato, per la pubblica istruzione Soliani e per la Presidenza del consiglio dei ministri Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente MORANDO, osservando che il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia tributaria non contiene una relazione tecnica in quanto le misure previste non determinano, neanche parzialmente, effetti negativi sul bilancio. Sulla modifica introdotta dalla Camera all'articolo 1, occorre osservare che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento aveva formulato parere non positivo su un emendamento approvato in Commissione anche se di diverso tenore rispetto a quello poi accolto. Sarebbe pertanto opportuno acquisire l'avviso delle Finanze sulla nuova formulazione dell'articolo 1.

Il sottosegretario CASTELLANI dichiara di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(568) UCCHIELLI ed altri: norme a favore delle vittime della cosiddetta «Banda della Uno Bianca»

(Parere alla 1^a Commissione su testo proposto dalla relatrice: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge volto ad estendere alle vittime della cosiddetta «Banda della Uno bian-

ca» le disposizioni della legge n. 302 del 1990. Il testo non prevede una norma di copertura finanziaria: pertanto, è stato predisposto dalla relatrice un nuovo testo del disegno di legge in titolo, corredato di una apposita copertura finanziaria. Tuttavia, occorre precisare che tra le provvidenze previste dalla legge n. 302 del 1990 ve ne sono talune che potrebbero rivestire carattere permanente. Da ciò discende l'esigenza di modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 2 del nuovo testo, che è attualmente riferita al solo 1997.

Il presidente MORANDO dà conto delle osservazioni trasmesse dal Tesoro, nelle quali si fa presente che allo stato attuale non è stata accertata la natura della matrice eversiva che ha originato gli eventi criminosi in questione, con la conseguenza che non è possibile individuare il numero delle vittime al fine di quantificare gli oneri conseguenti. Il Tesoro esprime inoltre parere contrario sulla copertura finanziaria del provvedimento, evidenziando che nel fondo globale di parte corrente per l'anno 1997 non risultano disponibilità finanziarie da destinare allo scopo.

Il senatore VEGAS sottolinea che il provvedimento in esame potrebbe dar luogo a richieste emulative di analoghe provvidenze da parte di diversi soggetti vittime di eventi criminosi, con conseguenze negative per il bilancio dello Stato.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva già valutato i rilievi formulati dal Tesoro, ritenendoli superabili, e propone di formulare parere di nulla osta sul nuovo testo proposto dalla relatrice presso la Commissione di merito, osservando peraltro che la copertura finanziaria andrebbe riformulata tenuto conto dell'entità degli oneri pluriennali e che l'applicazione delle disposizioni della legge n. 302 del 1990 non è estensibile a tutte le fattispecie criminose.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

(1780) Emendamenti al disegno di legge: *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1995-1996*

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MARINO ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato il testo del disegno di legge nonché alcuni emendamenti. Perviene ora la riformulazione di taluni emendamenti, sui quali la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento all'emendamento 9.0.1 la Sottocommissione si era riservata di approfondire gli effetti prodotti dalla proposta modificativa in termini di minore gettito. Dall'analisi della portata dell'emendamento risulta in effetti che esso non comporta conseguenze negative sul gettito, in quanto, in base alla legislazione vigente, i contributi ver-

sati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di posizioni previdenziali di tale istituzione sono già esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Sull'emendamento 10.0.2 (nuovo testo) non si hanno osservazioni da formulare, poichè la quantificazione dell'onere è stata effettuata secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze. Con riguardo infine all'emendamento 10.0.3 (nuovo testo), occorre segnalare che la modalità di copertura utilizzata non appare corretta, in quanto fa riferimento alle entrate di cui all'articolo 29-ter della legge di conversione del provvedimento di fine anno (entrate derivanti dalle lotterie) che – essendo previste dalla legislazione vigente – non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi oneri.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 10.0.3 (nuovo testo), per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2142) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta lo scorso 25 marzo. Pervengono ora taluni emendamenti tra i quali si segnalano l'1.4 e il 2.2 che comportano oneri finanziari aggiuntivi. Quanto all'emendamento 3.0.1, rammenta che esso è stato già esaminato con riferimento ad altri disegni di legge e la Sottocommissione si è sempre pronunciata in senso contrario. In proposito, ritiene che la copertura finanziaria indicata non sia congrua e invita il Tesoro a verificare la possibilità di individuare una diversa fonte di copertura, a carico dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio di cui al fondo globale di parte corrente.

Sugli emendamenti 1.6, 1.5, 1.3, 1.2, 2.1 e 3.1 appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni di carattere finanziario derivanti dalla loro eventuale approvazione.

Il presidente MORANDO dà conto del parere del Tesoro sugli emendamenti richiamati dal relatore. In particolare, il Tesoro esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4, 2.2, 3.0.1, 1.6, 1.5, 1.3, 2.1, mentre dichiara di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.2 e 3.1.

Il sottosegretario ZOPPI fa presente che l'emendamento 3.1 contiene una disposizione a carattere interpretativo, dalla quale non discendono oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore MARINO esprime perplessità sull'emendamento 3.0.1, che è suscettibile di determinare richieste emulative da parte di altre ca-

tegorie di pubblici dipendenti, con inevitabili ricadute negative a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore VEGAS propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, in considerazione dell'opportunità della presenza di un rappresentante del Tesoro.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(Parere alla 7ª Commissione su testo del Comitato ristretto: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il testo trasmesso, concernente la riforma degli esami di Stato relativi ai corsi di istruzione secondaria superiore, non presenta problemi per quanto di competenza, limitandosi all'articolo 5 a rimodulare gli stanziamenti iscritti nei diversi capitoli senza comportare oneri finanziari aggiuntivi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1994) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per il riordino lattiero-caseario

(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MARINO ricorda che sul testo del provvedimento la Sottocommissione aveva formulato parere di nulla osta ponendo una condizione relativamente all'articolo 8.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnala l'8.8, che recepisce la condizione posta sul testo del decreto-legge. Quanto agli altri emendamenti, appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sugli emendamenti 1.17, 3.12, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 5.11, 7.11, 8.1, 9.30 e 9.31, i quali sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi o minori entrate o appaiono di incerta quantificazione.

Su proposta del presidente MORANDO la Sottocommissione rinvia l'esame degli emendamenti, in considerazione dell'opportunità della presenza di un rappresentante del Tesoro.

(641) DANIELE GALDI: soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(1059) BORNACIN: soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente MORANDO, ricordando che sul testo dei disegni di legge nonché su alcuni emendamenti la Sottocommissione ha

richiesto la relazione tecnica in data 25 marzo. La relazione tecnica, trasmessa il 17 aprile, chiarisce che gli oneri derivanti all'INPS dalla soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali sono quantificabili in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. La relazione tecnica contiene altresì la proiezione decennale degli oneri suddetti e la conseguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria. In conclusione, occorrerebbe esprimere parere di nulla osta sul testo dei disegni di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati nella relazione tecnica. Quanto agli emendamenti, la riformulazione della clausola di copertura contenuta nel 4.1 risulta superata dalla relazione tecnica, mentre, riguardo agli emendamenti 1.2 e 2.1, la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione, per cui occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro sulle loro eventuali implicazioni finanziarie.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo, ricordando che la soppressione del fondo previdenziale per gli spedizionieri doganali è resa necessaria dall'abolizione delle dogane conseguente all'integrazione economica europea.

Il senatore VEGAS chiede di ottenere un'indicazione specifica degli oneri finanziari conseguenti alla soppressione del fondo.

Il presidente MORANDO fa presente che, in base alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, la clausola di copertura finanziaria dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere così riformulata: «Gli oneri derivanti all'INPS dall'attuazione della presente legge, da rimborsarsi da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede: quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto legge n. 510 del 1996».

Il senatore MARINO esprime perplessità sull'utilizzo di disponibilità del fondo per l'occupazione, contenuto nella clausola di copertura suggerita nella relazione tecnica.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che nella clausola di copertura individuata nella relazione tecnica sono considerati anche gli oneri associati agli emendamenti 1.2 e 2.1.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo nonchè sui relativi emendamenti, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini indicati nella relazione tecnica.

(65) NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il presidente MORANDO, ricordando che la Sottocommissione aveva già esaminato il testo predisposto dal Comitato ristretto della Commissione sanità, concernente la disciplina dell'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi, lo scorso 12 novembre 1996, deliberando di rinviare la formulazione del parere e richiedendo la relazione tecnica sul provvedimento.

Al momento, tale relazione non è pervenuta, ma nel frattempo il testo è stato assegnato alla medesima Commissione sanità in sede deliberante. Di qui una nuova richiesta di espressione del parere.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel testo suddetto si segnala che gli articoli 1 (commi da 3 a 7), 3 (commi 1 e 2), 6 (comma 3), 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 contengono previsioni normative che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi. La copertura di tali oneri è assicurata dall'articolo 22, sulla cui non correttezza dal punto di vista contabile si è registrata già lo scorso 12 novembre, l'opinione convergente del Tesoro che ha sottolineato come il Fondo sanitario nazionale si configuri come un capitolo ordinario di bilancio.

Sono stati recentemente trasmessi numerosi emendamenti, tra i quali segnala il 3.2 che è finalizzato a riportare gran parte degli oneri previsti dal testo all'interno delle spese per la riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al collegato alla finanziaria per il 1996. Conseguentemente, la clausola di copertura complessiva prevista all'articolo 22 viene riformulata dall'emendamento 22.1 e attribuita all'accantonamento della Presidenza del consiglio del fondo speciale di parte corrente. Sulla congruità di tale impostazione, specie in assenza della relazione tecnica, occorre acquisire l'avviso del Tesoro. In ogni caso, appare opportuno sollecitare il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura alla Commissione affari costituzionali. Fa presente, inoltre, che l'articolo 9 ha una propria autonoma clausola di copertura finanziaria su cui, sempre nella seduta del 12 novembre, il Tesoro aveva formulato parere contrario.

Gli emendamenti 6.1, 12.2, 12.6 e 12.14, infine, sembrano prevedere oneri aggiuntivi anche rispetto al testo del Comitato ristretto.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere alla 1^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura di cui all'articolo 22.

(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge recante modifiche alle norme in materia di indennizzi per i soggetti danneggiati a causa di complicazioni derivanti da vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni, contiene, per quanto di competenza, taluni problemi relativi alla quantificazione degli oneri finanziari e alla loro copertura.

Per quanto riguarda il primo aspetto, segnala che alcuni effetti delle disposizioni, la cui applicazione è limitata al solo 1997, sembrano protrarsi anche negli esercizi successivi (ad esempio la rivalutabilità della indennità e il riconoscimento del diritto ad una indennità aggiuntiva in caso di infezione multipla). Inoltre, suscita perplessità l'ipotesi di limitare al 1997 l'effetto di taluni benefici previsti ad integrazione della legge n. 210 del 1992.

Per ciò che concerne la copertura finanziaria, rileva che il capitolo del fondo sanitario nazionale viene integrato con risorse vincolate alla realizzazione di specifiche finalità: in particolare, risulta che quelle destinate all'emergenza erano state previste nel 1995 pari a lire 700 miliardi per il 1997. Successivamente, esse sono state utilizzate da vari provvedimenti e sarebbe pertanto opportuno conoscere l'attuale ammontare delle risorse disponibili.

Il senatore VEGAS fa presente che la copertura finanziaria del provvedimento, attuata sul fondo sanitario nazionale, determina problemi dal punto di vista contabile. Sottolinea inoltre l'esigenza di ottenere dal tesoro dati specifici sulla consistenza dei vari accantonamenti che fanno capo al suddetto fondo.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame del provvedimento, in considerazione dell'opportunità della presenza di un rappresentante del Tesoro.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 maggio 1997, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(2396) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1997

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Papini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1015) BEDIN. – *Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) NAVA e TAROLLI. – *Norme per l'istituzione del Servizio civile nazionale*

(1382) AGOSTINI ed altri. – *Istituzione del Servizio civile nazionale*

(2118) Istituzione del Servizio civile nazionale

parere favorevole.

(1591) DOLAZZA. – *Riordino della Sanità militare*

(1595) MANFREDI ed altri. – *Norme per il riordino della Sanità militare*

rinvio dell'emissione del parere.

(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
 - AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
 - BESOSTRI ed altri. - Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
 - LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
 - SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
 - SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

II. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. – Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. – Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO. – Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
 - GERMANÀ. – Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
 - MANCONI ed altri. – Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
 - MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
 - MANCONI. – Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
 - BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BONFIETTI. - Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare (682).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III» (n. 33).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI e altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DOLAZZA. - Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare (1595).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (1440).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).

- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

III. seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).

- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Postelegrafonici (n. 34).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 35).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
 - SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
 - DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
 - e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge.
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Interventi nel settore dei trasporti (2206).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

In sede referente

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
 - FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).

- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
 - Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
 - BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
 - CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).

II. Esame dei disegni di legge:

- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).

- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).
- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).
- DOLAZZA. - Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (1595).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (2335).
 - e della petizione n. 63 ad esso attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 7 maggio 1997, ore 8,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura ed altri (1549).
- CIONI ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).

- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (n. 85).

